

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

145° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	29
5 ^a - Bilancio	»	35
7 ^a - Istruzione	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	45
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
10 ^a - Industria	»	58
11 ^a - Lavoro	»	65
12 ^a - Igiene e sanità	»	74
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	77

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	80
Terrorismo in Italia	»	120
Assistenza sociale	»	129
Finanza pubblica	»	135
Anagrafe tributaria	»	140
Accorpamento ministeri	»	143

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	<i>Pag.</i>	144
---	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	145
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE*

Doc. IV-bis, n. 13, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110, 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

(R135 000, C21ª, 0028º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'8 maggio 1997 e proseguito nella seduta del 20 maggio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE e BERTONI.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 13 nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

142^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per il tesoro Cavazzuti e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario SINISI risponde all'interrogazione n. 3-00707, concernente alcune rivelazioni emerse nel corso del processo contro i componenti della «banda della Uno Bianca», a suo tempo divulgate dagli organi di informazione.

La questione trae origine da una deposizione resa durante il processo dall'ex Ministro dell'interno Maroni, secondo la quale segnalazioni dei Carabinieri relative a uno dei poliziotti, Alberto Savi, sarebbero state archiviate come «vendetta» dell'Arma nei confronti della Polizia di Stato. Viene quindi adombrato il sospetto che dietro la segnalazione potesse nascondersi una conflittualità tra le due forze di polizia.

Egli ricorda che sull'argomento sono state già fornite al Parlamento ampie informazioni nel corso di un'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri dinanzi alla «Commissione stragi», il 16 maggio 1995. Osserva, inoltre, che si tratta di fatti e di rivelazioni emersi in sede processuale: essi vanno dunque valutati e interpretati, anche per gli evidenti risvolti politici, con tutte le necessarie cautele imposte da una situazione di estrema delicatezza. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non dispone degli atti d'udienza relativi alle dichiarazioni testimoniali dell'onorevole Maroni, cui fa riferimento l'interrogante, nè di un resoconto. Ne è a conoscenza solo per le indagini delle Autorità giudiziarie di Pesaro e di Bologna, a proposito della «pista» investigativa riferita dall'interrogante.

Sono stati tuttavia svolti accertamenti, le cui risultanze egli si dispone a riferire.

In occasione della rapina compiuta nell'Ufficio postale di Santa Maria delle Fabbrecce (Pesaro) il 28 agosto 1991, intervenne immediatamente la Squadra Mobile, che affrontò i malviventi in fuga. Nella circostanza restarono feriti due agenti di polizia. Le indagini furono quindi proseguite dalla stessa Squadra Mobile. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, dottor Savoldelli Pedrocchi, affidò comunque ai Carabinieri lo sviluppo di una specifica «pista» investigativa nell'ambito dei poligoni di tiro. Ciò in quanto i rapinatori, ormai noti come «banda della Uno Bianca», avevano dimostrato una notevole perizia nell'uso delle armi ed utilizzato bossoli ricaricati. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri acquisirono, presso il poligono del tiro a segno di Rimini, l'indicazione di quattro persone, fra cui i due fratelli Savi, segnalate per l'accanimento e la perizia nel tiro nonchè la notizia secondo cui Fabio Savi era stato notato raccogliere i bossoli esplosi. Le indagini non furono ulteriormente sviluppate, anche perchè, nel frattempo, la stessa Procura aveva richiesto la custodia cautelare di due persone ritenute responsabili della rapina, riconosciute da alcuni testimoni mediante identificazione fotografica. Il dottor Chiusolo, della Polizia di Stato, incaricato di coordinare il gruppo investigativo per i reati attribuiti alla cosiddetta «banda della Uno Bianca», venne a conoscenza degli accertamenti nel corso di un colloquio con il Procuratore di Pesaro. Successivamente all'arresto dei fratelli Savi, nel 1994, il dottor Savoldelli Pedrocchi riconsiderò l'ipotesi investigativa dell'Arma del 1991, per cui furono svolti accertamenti sul mancato sviluppo di quella indagine. In particolare, lo stesso magistrato pesarese acquisì dalla Polizia di Stato la documentazione relativa alla segnalazione del dottor Chiusolo e la scheda sull'agente Alberto Savi. Il capitano Licandro e il maresciallo Vizzini, dell'Arma dei Carabinieri, furono inoltre ascoltati in udienza pubblica. I Carabinieri dichiararono di non aver dato seguito ad ulteriori indagini sia perchè se ne occupava ormai la Polizia, sia perchè venuti a conoscenza che i veri autori della rapina erano stati identificati nei due giovani all'epoca arrestati. Il dottor Chiusolo, interrogato in merito, escluse di aver protestato per le indagini svolte dall'Arma, e dichiarò di non aver inteso le notizie riferitegli dal Procuratore della Repubblica come una disposizione a continuare l'indagine in sostituzione dei Carabinieri. L'accertamento giudiziario svolto sulla vicenda non ha avuto ulteriori risvolti penali. I fatti sono stati esaminati invece sotto il profilo disciplinare, con la contestazione al dottor Chiusolo di non aver seguito o fatto seguire la pista investigativa. Si è instaurato quindi un procedimento disciplinare innanzi alla Commissione per i giudizi disciplinari degli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria, presieduta dal dottor Giuseppe Bagnulo, Presidente di Sezione della Corte di Appello di Bologna: il procedimento si è concluso il 3 luglio 1995 con il proscioglimento del funzionario. I fatti sono stati recentemente esaminati, sia pure incidentalmente, davanti al Tribunale di Bologna, con la deposizione dell'onorevole Maroni e successivamente, il 19 febbraio 1997, con quella dell'onorevole Serra che, nelle funzioni di Vice Capo della Polizia rive-

stite all'epoca, aveva svolto un'inchiesta amministrativa sulla Questura di Bologna, presso la quale aveva prestato servizio l'agente Savi. Nella circostanza, in udienza pubblica, l'onorevole Serra ha escluso di aver fornito all'onorevole Maroni elementi circa i motivi di rivalità fra Carabinieri e Polizia di Stato, di cui fa cenno l'articolo di stampa menzionato nell'interrogazione.

Interviene quindi l'interrogante, senatore UCCHIELLI, dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo; ritiene tuttavia privi di risposta alcuni interrogativi sulla vicenda di cui si tratta, e in particolare sulla circostanza che già dal 1989, prima ancora degli omicidi compiuti dalla banda della Uno bianca, si conoscesse l'esistenza di una simile organizzazione criminale. Si tratta, in sostanza, di appurare eventuali responsabilità di apparati dello Stato e possibili elementi conflittuali tra le forze di polizia, che avrebbero compromesso la prevenzione dei delitti e successivamente la stessa investigazione. Confida, peraltro, nell'impegno del Governo per chiarire ulteriormente gli aspetti ancora oscuri della vicenda, confemando la sua convinzione circa la possibilità di prevenire ed evitare il fenomeno criminale di cui si tratta se vi fossero stati maggiore attenzione politica e più collaborazione tra i corpi dello Stato.

IN SEDE REFERENTE

(1023) BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

(2152) CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

(2243) MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(2253) FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione

(2296) SERVELLO ed altri. – Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti

(2366) SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge n. 1023, 2152, 2243, 2253, 2366; esame del disegno di legge n. 2296; congiunzione con i disegni di legge nn. 1023, 2152, 2243, 2253 e 2366 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1023, 2152, 2243, 2253, 2366, ai quali è congiunto anche il disegno di legge n. 2296, assegnato da ultimo.

Il relatore PASSIGLI riferisce sul disegno di legge dei senatori Servello ed altri, assicurando che ne terrà conto per formulare eventuali emendamenti al proprio testo unificato. Propone, quindi, di differire il termine per la presentazione degli emendamenti e comunica che persistono riserve di alcuni Gruppi parlamentari sull'eventuale trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

Per un differimento del termine fissato per la proposizione degli emendamenti si pronunciano anche i senatori MAGGIORE, BONATESTA e FUMAGALLI CARULLI.

Si conviene, quindi, di fissare alle ore 14 di martedì 27 maggio il nuovo termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2309) Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni

(2286) BESOSTRI ed altri. - Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, rammentandone anzitutto i presupposti, che hanno dato luogo ad una situazione assai peculiare: si rende opportuno un intervento normativo diretto a risolvere il paradosso per cui lo Stato, pur facendosi carico del risarcimento dovuto ai perseguitati per motivi razziali, in effetti ne fa sopportare l'onere agli stessi interessati. Il disegno di legge di iniziativa parlamentare, diretto alla stessa finalità dell'altro, ha una formulazione parzialmente diversa, particolarmente in tema di procedimenti esecutivi e di copertura finanziaria.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di assumere come testo base il disegno di legge d'iniziativa del Governo e di fissare alle ore 14 di Martedì 27 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1831) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

(2188) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore VILLONE conferma la sua proposta di definire in un primo momento le modifiche allo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, riservando alla settimana successiva la discussione e le conseguenti determinazioni sull'eventuale normativa transitoria, anche per verificare nel frattempo il consenso che si potrebbe realizzare a tale riguardo tra le forze politiche locali.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide la proposta di metodo avanzata dal relatore ed esprime consenso al testo unificato da questi predisposto, rispettoso dell'autonomia regionale nel sistema elettorale. Concorda anche sulla proposta, avanzata dal senatore Collino con l'emendamento 1.0.3, per una disciplina di carattere transitorio.

Il senatore TIRELLI conferma il suo consenso alla proposta di testo unificato elaborata dal relatore e invita a considerare l'eventuale disciplina transitoria come una contraddizione al principio di autonomia, osservando che nel disegno di legge del Consiglio regionale non si prevede tale soluzione normativa.

Il relatore VILLONE precisa che un'eventuale disciplina transitoria è stata esplicitamente esclusa dal Consiglio regionale.

Anche il senatore MAGGIORE condivide la proposta di metodo avanzata dal relatore.

Il relatore VILLONE, quindi, si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.4, che non appare coerente all'esigenza di un intervento normativo minimo, largamente condivisa. Quanto all'emendamento 1.3, in linea generale osserva che la previsione di un *referendum* su leggi elettorali suscita qualche riserva anche per il contenuto tecnico di tali normative. D'altra parte, si tratta di una consultazione popolare non richiesta dalla regione interessata e non prevista dall'ordinamento vigente.

Il senatore MARCHETTI motiva l'emendamento 1.4, che corrisponde a un'esigenza di governabilità, e potrebbe essere inserito nella eventuale disciplina transitoria. Quanto all'emendamento 1.3, osserva che la materia elettorale è stata più volte sottoposta a *referendum*: si tratta, pertanto, esclusivamente di una scelta di merito.

Il senatore COLLINO ritiene che l'autonomia regionale e la dignità istituzionale del Consiglio regionale non sarebbero contraddette da una norma transitoria di salvaguardia, che avrebbe l'effetto limitato e temporaneo di assicurare lo svolgimento delle elezioni del 1998 con un sistema di tipo non esclusivamente proporzionale. Nel confermare il suo consenso al testo del relatore, si dichiara perplesso sulla mancata previsione delle circoscrizioni elettorali, delimitate invece dal vigente articolo 13 dello Statuto, in base all'esigenza di assicurare una rappresentanza minima anche ad alcune zone montane. D'altra parte, la questione po-

trebbe essere risolta dalla stessa legge elettorale regionale. Quanto alla rappresentanza delle minoranze linguistiche, conferma la sua preferenza per la seconda alternativa indicata dal relatore nel proprio testo e si dichiara contrario alla proliferazione di strumenti di tutela in relazione ad altrettante, presunte minoranze linguistiche, che sarebbe motivata esclusivamente da uno scopo disgregativo.

Il senatore BESOSTRI considera inopportuno inserire la disposizione di cui all'emendamento 1.4 nel corpo normativo dello Statuto e ritiene preferibile accantonare l'emendamento 1.2, che reca una proposta di disciplina transitoria. Si dichiara contrario, quindi, sia all'emendamento 1.4 che all'emendamento 1.3, rammentando che nel testo del relatore è già prevista una procedura aggravata per l'approvazione della legge elettorale regionale. In ordine alla rappresentanza delle minoranze linguistiche, considera paradossale l'eventualità di un riferimento alla minoranza friulana e conferma il suo consenso alla seconda alternativa indicata dal relatore, precisando che la rappresentanza non sarebbe comunque da intendere necessariamente come appartenenza.

Il relatore VILLONE, osservato che l'emendamento 1.4 modifica il sistema vigente di composizione variabile del Consiglio, conferma la sua propensione per un intervento normativo minimo, ritenendo che i problemi politici e istituzionali della regione debbano essere risolti in sede locale. Quanto all'emendamento 1.3, si tratta di una disciplina speciale per un referendum in materia elettorale, che in caso di effetto sospensivo renderebbe impossibile l'applicazione della nuova normativa per le elezioni del 1998.

Il senatore LUBRANO DI RICCO modifica l'emendamento 1.2, quale proposta di articolo aggiuntivo.

Il senatore MARCHETTI, nel confermare un giudizio critico sull'opportunità di una revisione costituzionale parziale nell'attuale fase di riforma, ribadisce la proposta di prevedere anche un referendum in materia elettorale e non condivide la tendenza ad affidare alla piena autonomia regionale la disciplina della materia elettorale, che coinvolge diritti fondamentali, da garantire anche con normative generali. Ritiene, quindi, che la collocazione dell'emendamento 1.3 sia quella corretta, mentre per l'emendamento 1.4 si dichiara disponibile a riferirlo, quale subemendamento, all'eventuale disciplina transitoria.

Il senatore TIRELLI si dichiara contrario agli emendamenti 1.4 e 1.3, che contraddicono a suo avviso il principio di autonomia.

Il senatore BRATINA considera l'eventuale disciplina transitoria come una sorta di ricatto politico al Consiglio regionale, che contraddice il principio di autonomia. Quanto alla tutela delle minoranze linguistiche, ritiene preferibile riferirsi a quelle riconosciute e ricorda la normativa elettorale per il Senato e la giurisprudenza della Corte costituzionale,

concordi in tal senso. Osserva, inoltre, che nella tutela delle minoranze, il riferimento è sempre alle minoranze linguistiche, ciò che non renderebbe affatto paradossale, in ipotesi, il riconoscimento di quella friulana.

Il sottosegretario BETTINELLI ricorda che il vincolo proporzionalista contenuto nello statuto vigente fu concepito proprio allo scopo di risolvere il problema delle minoranze linguistiche, non formalmente riconosciute. Considera preferibile, pertanto, una formulazione non impegnativa in tal senso.

Concorda il relatore VILLONE, che peraltro si riserva di approfondire la questione sollevata dal senatore Bratina.

Il senatore ANDREOLLI, ritirato l'emendamento 1.1, condivide le valutazioni del relatore e del sottosegretario Bettinelli, ritenendo rischioso un riferimento alle minoranze riconosciute.

Accantonato l'emendamento 1.4, da intendersi come subemendamento agli emendamenti aggiuntivi sulla disciplina transitoria, si procede alla votazione dell'emendamento 1.3, sul quale si esprimono negativamente sia il relatore che il sottosegretario Bettinelli.

La Commissione non approva.

Il relatore VILLONE, quindi, riformula il testo unificato da lui predisposto, omettendone la prima formulazione alternativa in tema di rappresentanza delle minoranze linguistiche, contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 13 dello Statuto, nel testo sostitutivo del medesimo.

Con tale modifica, la Commissione approva l'articolo 1, proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1831 E N. 2188**

Art. 1.

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia», sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, dopo il numero 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*) elezione del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel Capo II del Titolo III;"

b) all'articolo 5, è abrogato il numero 1;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori ai diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale di cui al primo comma è approvata con due successive deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale a intervallo non inferiore a quarantacinque giorni; la seconda deliberazione non è necessaria qualora la prima sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti medesimi.

In caso di rinvio a un nuovo esame da parte del Governo si applica l'articolo 29.

La legge regionale può dettare norme per favorire la rappresentanza di minoranze linguistiche (*in alternativa*: La legge regionale non può dettare norme che pongano ostacoli alla rappresentanza di minoranze linguistiche)».

EMENDAMENTI
AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1831 E N. 2188

Art. 1.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente: «Il numero dei consiglieri regionali è di sessanta, salvo diversa disposizione della legge elettorale regionale che incrementa tale numero per assicurare la governabilità».

1.4

MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), capoverso, al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «la legge elettorale è sottoposta a referendum popolare quando, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda ventimila elettori. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti».

1.3

MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente: «La legge regionale può dettare norme per favorire l'elezione di almeno un appartenente alla minoranza linguistica slovena».

1.1

ANDREOLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Qualora la legge regionale di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 1, non sia entrata in vigore con la procedura di cui al terzo comma del medesimo articolo 13 entro il 28 febbraio 1998, esclusivamente per il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

b) il numero dei componenti del Consiglio regionale è determinato ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, salva la possibilità di assegnare una quota aggiuntiva di seggi ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

c) la Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il come di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone;

d) il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi;

e) il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta dandone comunicazione del Consiglio;

f) se nel corso di 24 mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal periodo precedente per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale».

1.2 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Mozione di sfiducia)

1. L'articolo 22 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, è sostituito dal seguente:

“Art. 22. – Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.

Per gli stessi motivi può essere disposta la decadenza del presidente della Giunta regionale e degli altri componenti della Giunta.

Il Consiglio può altresì essere sciolto quando non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del presidente della Giunta e dell'intera Giunta. Con legge regionale ap-

provata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati alla Regione può altresì essere previsto che lo scioglimento del Consiglio sia disposto nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 37 o di dimissioni del Presidente della Giunta.

Lo scioglimento del Consiglio e la decadenza del presidente della Giunta e degli altri componenti della Giunta sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quando lo scioglimento del Consiglio o la decadenza della Giunta e del suo presidente sono disposti per i motivi di cui al primo comma, con lo stesso decreto con cui è adottato il relativo provvedimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dall'emanazione del decreto.

Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalla data delle elezioni"».

1.0.1

COLLINO, GALLEGARO, CAMBER

«Art. 1-ter.

(Forma di Governo)

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 34. – Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione sono stabilite le modalità di elezione del presidente della Giunta regionale e di nomina e revoca degli altri componenti della Giunta ed i casi di incompatibilità con la carica di componente della Giunta regionale.

Con la medesima legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

Alla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta”;

b) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 37. – Il presidente della Giunta regionale e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un sesto dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione”;

c) gli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 sono abrogati».

1.0.2

COLLINO, CALLEGARO, CAMBER

«Art. 1-*quater*.

(Norma transitoria di salvaguardia)

1. In caso di mancata entrata in vigore delle leggi regionali previste dagli articoli 13 e 34 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dalla presente legge, ed esclusivamente per il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per l'elezione del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

b) il numero dei componenti del Consiglio regionale è determinato ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale, come sostituito dalla presente legge, salva la possibilità di assegnare una quota aggiuntiva di seggi ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

c) la Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i Comuni di Erto-Casso e Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone;

d) il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi;

e) il presidente della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio».

1.0.3

COLLINO, CALLEGARO, CAMBER

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

IN SEDE REFERENTE

(320) DE LUCA Michele. *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

(401) PREIONI. *Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

(840) DIANA Lino e COVIELLO. *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti sospeso nella seduta di ieri, 21 maggio.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1800, assunto come testo base.

Il presidente ZECCHINO comunica che, per effetto della reiezione dell'emendamento 2.2, risultano preclusi gli emendamenti 1.3, 2.4, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24 e 2.3 e che risulterebbe altresì precluso l'emendamento 2.8 in quanto logicamente connesso con l'emendamento 2.4.

Dopo che il relatore CENTARO ha condiviso le ragioni che giustificano la preclusione dei suddetti emendamenti, il senatore CIRAMI dichiara di non ravvisare l'effetto preclusivo sull'emendamento 2.8.

Il senatore BUCCIERO, nel rilevare che l'emendamento 2.8 dovrebbe in effetti considerarsi precluso in conseguenza dell'esito della votazione sull'emendamento 2.2, sottolinea però come a tale emendamento sia sottesa una questione nodale rappresentata dalla scelta fra la soluzione fatta propria dall'articolo 2 del disegno di legge governativo –in base al quale la delega al notaio può essere disposta dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio – e l'altra, invece, prefigurata nell'emendamento 2.8, ove la delega presupporrebbe la richiesta del creditore precedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Alla luce di tali considerazioni e al fine di evitare l'effetto preclusivo, il senatore BUCCIERO riformula l'emendamento 2.8 nell'emendamento 2.8 (nuovo testo) inserendo il debitore esecutato fra i soggetti che possono richiedere la delega.

Il senatore CALLEGARO sostiene la riformulazione del senatore Bucciero purchè sia comunque previsto che il giudice debba sentire le parti. Propone pertanto che l'emendamento 2.8 (nuovo testo) venga modificato in tal senso.

Il senatore BUCCIERO osserva che una simile previsione determinerebbe una notevole dilatazione dei tempi delle procedure esecutive che appare sicuramente inopportuna.

Il senatore CALLEGARO ritiene in tal caso preferibile il testo dell'articolo 2 del disegno di legge n.1800 il quale assicura, complessivamente, un quadro di maggiori garanzie.

Dopo interventi del senatore BUCCIERO e del presidente CIRAMI, il relatore CENTARO esprime parere contrario sull'emendamento 2.8 (nuovo testo), sottolineando che la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre, sentiti gli interessati, *ex officio* la delega appare più coerente con la finalità perseguita dal disegno di legge governativo che, com'è noto, mira essenzialmente a ridurre i tempi delle procedure esecutive.

Il sottosegretario MIRONE concorda con il Relatore e rileva che il testo presentato dal Governo, prevedendo comunque che debbano essere sentiti gli interessati, offre un quadro di sufficienti garanzie.

Il senatore BERTONI ritiene non condivisibile l'emendamento 2.8 (nuovo testo) in quanto, subordinando la possibilità di delega al notaio ad una apposita richiesta dei creditori o del debitore rischia di ridurre in maniera significativa l'efficacia delle misure previste dal disegno di legge n. 1800. Infatti, come già evidenziato dal senatore Fassone, si determina spesso una vera e propria convergenza di interessi fra i creditori e

il debitore esecutato a ritardare lo svolgimento delle procedure in questione.

Dopo interventi dei senatori BUCCIERO e BERTONI e del relatore CENTARO, il presidente CIRAMI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.8 (nuovo testo). Infatti – a giudizio dell'oratore – l'approvazione di tale emendamento limiterebbe significativamente la possibilità di delega prevista dall'articolo 2 del testo governativo, a sostegno della convinzione – da lui fortemente sentita – che debbano i giudici stessi presiedere allo svolgimento delle procedure esecutive.

Il senatore MELONI annuncia il suo voto contrario all'emendamento 2.8 (nuovo testo) a meno che esso non venga modificato come suggerito dal senatore Callegaro.

In ogni caso, sia che venga approvato tale emendamento, sia che venga mantenuto il testo del Governo vi sono tutti i presupposti perchè la possibilità per il giudice dell'esecuzione di delegare le operazioni indicate nell'articolo 2 si risolva, di fatto, in un allungamento dei tempi delle procedure esecutive.

Dopo interventi dei senatori RUSSO e CALLEGARO, il senatore BUCCIERO modifica l'emendamento 2.8 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 2.8 (nuovissimo testo).

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 2.8 (nuovissimo testo).

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.10, sottolineando come corrisponda ad una esigenza di maggiore trasparenza l'attribuzione ai notai anche dei compiti relativi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e alla comunicazione dello stesso a pubbliche Amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento.

Il senatore RUSSO manifesta alcune perplessità per il fatto che, qualora venisse approvato l'emendamento 2.10, verrebbero attribuiti al notaio delegato non solo compiti spettanti al giudice dell'esecuzione ma anche mansioni istituzionalmente di competenza dei cancellieri.

Dopo interventi del senatore FOLLIERI, del relatore CENTARO e del senatore PASTORE, il presidente CIRAMI evidenzia che scopo dell'emendamento è appunto quello di consentire l'attribuzione ai notai di funzioni fino ad oggi svolte esclusivamente dai cancellieri.

Il senatore MELONI osserva che la comunicazione da parte del notaio del decreto di trasferimento alle pubbliche Amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento significherebbe in concreto un ulteriore passaggio burocratico e quindi ulteriori costi per i soggetti interessati. Ritiene che sarebbe opportuno un accantonamento dell'emendamento 2.10.

Il senatore BUCCIERO condivide la proposta.

Il senatore BERTONI osserva che la parte dell'emendamento 2.10, dalla parola «registrazione», fino alle parole «decreto di trasferimento», dovrebbe considerarsi preclusa per effetto della votazione sull'emendamento 2.1.

Il presidente CIRAMI non ritiene di accogliere la proposta di accantonamento dell'emendamento 2.10, rilevando, inoltre, che la reiezione dell'emendamento 2.1 non ha su di esso effetto preclusivo.

Il relatore CENTARO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.10, sottolineando che la comunicazione del decreto di trasferimento alle pubbliche Amministrazioni è giustificata dall'esigenza di assicurare a tale atto la stessa conoscibilità prevista per gli atti volontari di trasferimento.

Il rappresentante del GOVERNO, nel dichiararsi favorevole all'emendamento, sottolinea che esso si propone di risolvere dubbi interpretativi circa la titolarità dell'obbligo ad effettuare la comunicazione in questione; non ritiene altresì che essa possa produrre un aggravio economico significativo.

Intervenendo per dichiarazione di voto il senatore BUCCIERO preannuncia la propria astensione considerato che la Commissione ha rinunciato a verificare gli oneri economici conseguenti alla proposta emendativa in esame, mentre attraverso l'accantonamento, tale verifica avrebbe potuto essere effettuata. Ritiene che, se avesse potuto disporre di tali valutazioni, il proprio voto sarebbe stato senz'altro favorevole, considerando che la proposta rappresenta indubbiamente un passo in avanti verso l'accelerazione delle procedure di espropriazione.

Il presidente CIRAMI sottolinea che l'aspetto messo in evidenza dal senatore Bucciero troverà la sede più idonea per essere valutato in occasione dell'esame del successivo articolo 4.

Il senatore CALLEGARO annuncia il proprio voto contrario sottolineando che le proposte accolte dalla Commissione esprimono scelte del tutto disomogenee, sia quanto agli adempimenti che quanto alle funzioni dei soggetti coinvolti nelle procedure di espropriazione immobiliare.

Anche il senatore MELONI preannuncia il proprio voto contrario, rilevando che l'articolo 2 del testo governativo, al comma 1, nel capoverso n. 5 si riferisce all'articolo 586 del codice di procedura civile, ripetendone il contenuto per la parte relativa agli adempimenti successivi all'avvenuto versamento del prezzo.

Il senatore PASTORE considera del tutto ingiustificate le obiezioni avanzate da quanti hanno ritenuto di trovare nella proposta di modifica

da lui presentata i presupposti per un allungamento delle procedure espropriative, laddove esse chiaramente si prefiggono l'esatto contrario.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 2.10.

L'emendamento 2.1 è conseguentemente dichiarato assorbito.

Il senatore PASTORE dà per illustrato l'emendamento 2.15 che la Commissione approva con l'assenso del RELATORE e del sottosegretario MIRONE.

Gli emendamenti 2.12 e 2.21 sono accantonati, per connessione con l'emendamento 1.2 già accantonato nella seduta di ieri.

L'emendamento 2.14, in assenza del suo presentatore Lubrano di Ricco è fatto proprio dal senatore PASTORE il quale ne raccomanda l'approvazione al fine di evitare di interpretazioni contraddittorie. L'emendamento è quindi accolto con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.13 è dichiarato assorbito.

Concluso, quindi, l'esame degli emendamenti all'articolo 2 la Commissione riprende l'esame dell'articolo 1.

Si riprende l'esame dell'emendamento 1.1, interrotto nella seduta pomeridiana del 20 maggio.

Il senatore BUCCIERO accoglie le modifiche prefigurate dal relatore CENTARO nel corso della seduta pomeridiana del 20 maggio, formulandolo in un nuovo testo (1.1 nuovo testo).

Il relatore CENTARO ricorda di essersi già dichiarato favorevole a dimezzare il termine di sessanta giorni da lui già proposto, in luogo dei novanta previsti dall'emendamento 1.1 per procedere al deposito dell'istanza ad opera del creditore che richiede la vendita. Tale disponibilità egli preannunzia anche in relazione al termine di novanta giorni di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile.

Il senatore BUCCIERO interviene per suggerire di modificare ulteriormente l'emendamento 1.1 (nuovo testo) sostituendo, all'ultimo comma, il riferimento all'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva per mancato deposito della documentazione nei termini prescritti con altro atto che non determini l'estinzione della procedura, come un'ordinanza di cancellazione.

Intervengono al riguardo il presidente CIRAMI e il relatore CENTARO i quali ritengono preferibile non introdurre nel processo esecutivo atti ad esso sconosciuti e rilevando, altresì, come l'ipotesi in questio-

ne rientra nelle previsioni dall'articolo 630 del codice di procedura civile il quale disciplina le conseguenze dell'inattività delle parti.

Il senatore FASSONE preferirebbe mantenere a novanta giorni il termine a disposizione del creditore per produrre la prescritta documentazione.

Il senatore BUCCIERO torna ad intervenire sull'ultima parte dell'emendamento 1.1 (nuovo testo) per suggerire l'inserimento di una espressione che faccia salva l'impossibilità di procurarsi la documentazione prevista.

Il presidente CIRAMI pone, quindi, in votazione l'emendamento 1.1 (nuovo testo) che viene approvato.

L'emendamento 1.2 è quindi accolto, sostituendo alla parola «istanza» la parola «ricorso».

La Commissione approva poi l'articolo 1 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Documenti da allegare all'istanza di vendita*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro novanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo e, in sostituzione della stessa, può essere depositato un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma”».

1.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Documenti da allegare all'istanza di vendita*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza, ad allegare alla stessa l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma"».

1.1 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo le parole: «mappe censuarie» aggiungere le altre: «il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso».

1.2 PASTORE

Sostituire le parole: «da un certificato notarile» con le seguenti: «da un certificato del curatore dell'esecuzione».

1.3 MELONI, CALLEGARO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 591-bis. – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un curatore scelto nell'albo dei dottori commercialisti e degli avvocati del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il curatore dell'esecuzione opera sotto la direzione del giudice dell'esecuzione e svolge tutti i compiti che le disposizioni sulle esecuzioni immobiliari assegnano al cancelliere ad eccezione delle comunicazioni; amministra i beni pignorati; prende parte alle udienze disposte dal giudice dell'esecuzione.

Il curatore provvede:

1) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul

versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

2) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587 e 590;

3) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

4) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al curatore delle operazioni di vendita con incanto, il curatore provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal curatore presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il curatore provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il curatore ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il curatore predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il curatore provvede alla trasmissione del fascicolo nei casi e per i provvedimenti di cui all'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice»».

2.1

MELONI, PINGGERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 591-bis. – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un curatore scelto nell'albo dei notai, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli avvocati del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il curatore dell'esecuzione opera sotto la direzione del giudice dell'esecuzione e svolge tutti i compiti che le disposizioni sulle esecuzioni immobiliari assegnano al cancelliere ad eccezione delle comunicazioni; amministra i beni pignorati; prende parte alle udienze disposte dal giudice dell'esecuzione.

Il curatore provvede:

1) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

2) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587 e 590;

3) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

4) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al curatore delle operazioni di vendita con incanto, il curatore provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal curatore presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il curatore provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il curatore ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il curatore predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il curatore provvede alla trasmissione del fascicolo nei casi e per i provvedimenti di cui all'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice»».

2.2

CALLEGARO

Nella rubrica dell'articolo 2 e dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sopprimere le parole: «al notaio».

2.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al secondo comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sostituire le parole: «il notaio delegato provvede» con le altre: «Possono essere delegati alle operazioni di cui al comma che precede i notai, gli avvocati e i dottori commercialisti, aventi sede o iscritti nei consigli degli ordini del circondario del tribunale presso cui è pendente la procedura esecutiva. Il delegato può essere, incaricato di provvedere:».

2.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Sostituire il primo comma dell'articolo 591-bis, del codice di procedura civile, come introdotto, con il seguente:

«Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, ha facoltà, su richiesta del creditore procedente o di creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, di delegare il compimento delle operazioni di vendita con incanto degli immobili pignorati e le ulteriori da lui espressamente indicate».

2.8 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al primo comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, come introdotto, sostituire le parole: «sentiti gli interessati» con le altre: «su richiesta del creditore procedente, ovvero del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo o del debitore esecutato».

2.8 (Nuovo testo) BUCCIERO

Al primo comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, come introdotto, sostituire le parole: «sentiti gli interessati,» con le altre: «sentite le parti, su richiesta del creditore procedente, o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ovvero del debitore esecutato,».

2.8 (Nuovissimo testo) BUCCIERO

Al secondo comma, n. 5, dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, dopo le parole: «alla esecuzione delle formalità di» aggiungere le seguenti: «registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di».

2.10 PASTORE

Dopo il comma 3 dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

«L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 567, secondo comma, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma ed all'articolo 40, sesto comma della medesima legge n. 47».

2.12

PASTORE

Dopo il quarto comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

«Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio».

2.13

PASTORE

Dopo il quarto comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

«Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma, del codice di procedura civile».

2.14

LUBRANO DI RICCO

Al secondo comma, dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, dopo il n. 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile».

2.15

PASTORE

Al terzo comma, dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sopprimere, nella prima riga, le parole: «al notaio».

2.16

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al terzo comma, dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sopprimere nella tredicesima e quattordicesima riga, la parola: «notaio».

2.17 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al quarto comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sostituire, nella prima riga, la parola: «notaio» con la seguente: «delegato».

2.18 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al quinto comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sostituire, nella seconda riga, la parola: «notaio» con la seguente: «delegato».

2.19 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al sesto comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sostituire, nella terza riga e nella sesta riga, la parola: «notaio» con la seguente: «delegato».

2.20 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al sesto comma, primo periodo dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, dopo le parole: «al giudice dell'esecuzione il fascicolo» aggiungere le seguenti: «; al decreto deve essere allegato il certificato urbanistico di cui all'articolo 567, secondo comma che conserva validità per un anno dal suo rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile così come risulta dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale».

2.21 PASTORE

All'ottavo comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sopprimere le parole: «al notaio».

2.24 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

58^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2390) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente BOCO ricorda che nella scorsa seduta si è già svolta la discussione sul disegno di legge e avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 4^a e 5^a.

La Commissione dà mandato al relatore Bratina di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00977, presentata dai senatori Squarcialupi, Bratina e Cioni, rilevando che dopo il cessate il fuoco del 1994 non è stato possibile raggiungere un accordo sullo *status* dell'Abkazia nè sul rientro dei 250.000 rifugiati georgiani. La posizione dell'Italia, ribadita in una dichiarazione bilaterale in occasione della recente visita del Presidente della Georgia, è conforme ai principi più volte affermati dall'ONU e dall'OSCE: ricerca di una soluzione politica, nel rispetto della sovranità della

Georgia e della sua integrità territoriale nell'ambito dei confini internazionalmente riconosciuti.

Il Governo auspica che la mediazione della Russia, ancorchè indebolita dai riflessi della crisi cecena, possa portare alla pacificazione della regione. Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, la prossima apertura di un'ambasciata a Tbilisi consentirà di sviluppare la presenza italiana nello Stato georgiano.

Il senatore BRATINA si dichiara soddisfatto per la risposta dettagliata e per l'annuncio della prossima apertura di una sede diplomatica in Georgia. Osserva poi che la candidatura della Georgia e di altri Stati della regione al Consiglio d'Europa potrà tramutarsi in realtà soltanto se quei governi dimostreranno moderazione e rispetto per i diritti umani.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00563 presentata dai senatori Manzi, Russo Spina e Marchetti, facendo presente che è in atto la procedura concorsuale per l'assunzione dei 74 contrattisti che prestano servizio da alcuni anni presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Dopo le ripetute proroghe dei contratti, l'ultima delle quali è scaduta il 30 aprile scorso, si è messa in moto sin dallo scorso febbraio la procedura del concorso per titoli, prevista dalla legislazione in vigore per il passaggio di tali dipendenti nei ruoli del Ministero degli affari esteri.

Il senatore RUSSO SPINA si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, in quanto si è finalmente proceduto a quegli adempimenti, più volte rinviati, che consentono di inquadrare stabilmente i contrattisti nella Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00634 presentata dal senatore Russo Spina, rilevando anzitutto che il Governo italiano ritiene tuttora valida la linea del dialogo critico con il governo iraniano, nonostante la recente sentenza della magistratura tedesca che ha indotto gli Stati membri dell'Unione europea a ritirare i propri ambasciatori una prima volta e poi – dopo che l'Ambasciatore tedesco era stato dichiarato persona non grata – a farlo una seconda volta. Tuttavia il dialogo critico sembra essere ancora l'unica strada per indurre il governo di Teheran a condannare il terrorismo, anche con riferimento agli attacchi nei confronti dei dissidenti che vivono all'estero.

Per quanto riguarda l'episodio specifico cui l'interrogante ha fatto riferimento, il Governo non sottovaluta affatto la gravità dell'assassinio a Roma del rappresentante in Italia del Consiglio nazionale della resistenza iraniana; non è stato possibile però adottare alcun provvedimento nei confronti del diplomatico iraniano Hamid Parandeh, in quanto egli è accreditato presso la Santa Sede. Non è escluso peraltro che si possa sollevare con la Santa Sede il problema dell'opportunità della permanenza nel territorio italiano di tale persona, ove vi fossero elementi inconfutabili che consentissero di formulare precise accuse a suo carico. Su tale punto gli elementi attualmente

a disposizione inducono il Governo a mantenere una posizione interlocutoria.

Il senatore RUSSO SPENA, pur dichiarandosi favorevole alla linea del dialogo critico con l'Iran, ricorda che il Senato approvò una mozione che vincolava lo sviluppo dei rapporti con l'Iran al rispetto dei diritti umani. Non si può non esprimere delusione per la risposta odierna, che suona persino un pò più generica di quella data il 15 ottobre 1996 dal sottosegretario Fassino all'interrogazione di un deputato. Infatti in quella occasione il Governo promise di insistere presso le autorità iraniane al fine di ottenere «una disponibilità inequivocabile e chiara all'individuazione degli assassini». A quanto è dato di capire, tale pressione non c'è stata o comunque non ha dato alcun frutto.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00713 del senatore Russo Spena, precisando che la signora Maria Emilia Marchi – in possesso della cittadinanza italiana e di quella cilena – quando fu condotta nel carcere di San Paolo del Brasile si fece registrare come cilena. Pertanto ha poi usufruito dell'assistenza delle autorità diplomatiche cilene nel corso della sua vicenda giudiziaria. Peraltro il consolato italiano di San Paolo ha costantemente seguito tale vicenda e, durante recenti visite nel carcere di San Paolo, ha potuto accertare che la signora Marchi sta bene in salute e svolge attività di sarta.

Per quanto riguarda le ragioni della revoca, dopo pochi giorni, del regime di semilibertà concessole nell'aprile del 1996, è stato accertato che la revoca fu dovuta a contrasti tra le autorità giudiziarie e amministrative del Brasile circa l'interpretazione delle norme vigenti in quello Stato. Viceversa non è possibile chiedere l'estradizione in Italia, in quanto il reato per cui la signora Marchi è condannata è stato commesso in Brasile. Il Governo ritiene più utile avviare trattative diplomatiche al fine di ottenere l'espulsione della signora Marchi ed eventualmente l'esecuzione della pena in Italia.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara soddisfatto per quanto riguarda le notizie sullo stato di salute e sulle condizioni di carcerazione della signora Marchi, che sembrano nettamente migliori rispetto al primo periodo di detenzione. Concorda inoltre sull'impossibilità di ricorrere all'estradizione e sull'opportunità di esperire la via indicata dal Sottosegretario. Esiste peraltro un preciso precedente in tal senso, che riguarda un cittadino israeliano espulso dal Brasile, che attualmente sconta la pena detentiva in Israele.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00746 del senatore Russo Spena, informando sui passi compiuti dal Governo in seguito all'incontro avvenuto lo scorso gennaio a Fano, quando si posero le basi di una transazione volta a risolvere la questione del motopeschereccio «Ligny II». Dopo una lettera personale del ministro Dini al Ministro degli esteri croato, in cui si sottolineavano gli aspetti umanitari della vicenda, vi è stata un'apertura del Sottosegretario alla pesca del go-

verno croato, che ha manifestato attenzione verso la disponibilità italiana ad una collaborazione nella ricerca scientifica nell'Adriatico. Alla fine del mese vi sarà un nuovo incontro a livello tecnico, che dovrebbe consentire di avviare un vero e proprio negoziato a partire dalla metà di giugno.

Il senatore RUSSO SPENA pone in risalto che il sequestro del motopeschereccio siciliano si trascina da ben tre anni, senza che vi sia stata alcuna considerazione per le 18 famiglie dei marinai, ridotte alla disperazione. Ciò è tanto più grave in quanto non è certo un caso complicato, trattandosi di una vicenda simile a quella di tanti altri pescherecci italiani e, anzi, nel caso di specie non è accertato che vi sia stato uno sconfinamento nelle acque territoriali croate. Sarebbe perciò necessario che il Governo italiano intervenga con la necessaria determinazione per tutelare i propri cittadini.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00777 dei senatori Jacchia, Tabladini e Provera, cui ha aggiunto la propria firma il senatore Boco. Premesso che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie prevede varie soluzioni alternative per la tutela di tali lingue, fa presente che il Governo italiano ritiene di aderire a tale Carta dopo l'approvazione di una legge che definisca in maniera univoca quale tipo di tutela sarà adottata nell'ordinamento statale. A tal riguardo, precisa che non si tratta delle lingue parlate dalle comunità alloglotte più numerose, le quali sono già adeguatamente tutelate da statuti regionali che hanno valore di leggi costituzionali.

Il presidente BOCO si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo.

Il sottosegretario SERRI risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00819 del senatore Russo Spena e di altri senatori, nonché all'interrogazione 3-01032 presentata dai senatori Boco e Russo Spena. I presentatori della prima interrogazione furono buoni profeti nel prevedere l'intervento militare turco contro i curdi, che effettivamente si è verificato e costituisce uno sviluppo di particolare gravità. Il Governo italiano, che negli ultimi mesi ha numerose volte sollevato la questione curda e quella dei diritti umani in Turchia, nell'ambito dei rapporti bilaterali e in sede europea, ritiene di dover coordinare la sua reazione con quella dei *partners* europei e dell'Unione, che per ora si è limitata a una dichiarazione in cui si chiede alle autorità turche di rispettare il territorio degli altri Stati.

La prudenza dell'Unione europea è dovuta alla convinzione che l'avvicinamento della Turchia all'Europa possa favorirne l'evoluzione democratica. Tuttavia negli ultimi tempi si sono verificati numerosi eventi – culminati nell'attacco militare al Kurdistan iracheno – che sembrano contraddire palesemente le aspettative degli europei: l'aggravarsi della questione di Cipro, alcune intese di carattere militare con Israele, i ripetuti contrasti fra le forze armate e il governo turco, infine la crisi co-

stituzionale che potrebbe determinarsi se il partito del primo ministro venisse dichiarato illegittimo. Tutto ciò impone all'Unione europea e all'Italia di sottoporre la politica verso la Turchia a una seria verifica.

Nei prossimi giorni, dopo il ritorno dall'estero del ministro Dini, il Governo italiano approfondirà la grave crisi apertasi con l'attacco militare turco e valuterà le iniziative più appropriate, sul piano bilaterale e in sede europea.

Il senatore RUSSO SPENA prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario Serri ed auspica che vi sia una globale riconsiderazione della politica italiana verso la Turchia. Non si può far finta di niente di fronte a un attacco che ha già provocato milioni di morti e la distruzione di interi villaggi, tanto più che fonti militari turche affermano oggi che l'offensiva potrebbe proseguire anche oltre il mese di agosto. È gravissimo che la Turchia cerchi la soluzione militare di un problema che può e deve essere affrontato sul piano politico, come hanno affermato in questi giorni – sia pur cautamente – numerosi governi europei e lo stesso Segretario generale dell'ONU. Inoltre la decisa condanna espressa dai principali Stati arabi fa temere la possibile internazionalizzazione del conflitto.

Se a ciò si aggiunge che la situazione interna turca fa pensare ormai a un *golpe* strisciante, con il partito del primo ministro messo sotto accusa dalla magistratura a causa delle sue posizioni politiche, non si capisce come l'Italia possa continuare a tacere. Tra l'altro, il Senato ha recentemente approvato una mozione che impegna il Governo a prodigarsi per una soluzione politica della questione curda e, in quella occasione, il ministro Dini affermò che il primo imperativo è quello di far tacere le armi.

Il presidente BOCO si dichiara insoddisfatto per la risposta all'interrogazione 3-01032, dal momento che il Governo non è in grado di esprimere una posizione ben definita sull'aggressione militare turca, che dura ormai da otto giorni. Non è certo in discussione l'impegno personale del sottosegretario Serri, ma l'inerzia complessiva del Governo è motivo di profonda delusione, dal momento che si tratta di fatti gravi in sé e forieri di complicazioni nel settore mediorientale.

Dopo la presa di posizione dell'Unione europea che, sia pur cautamente, ha richiesto una soluzione politica della crisi, il portavoce del ministero degli esteri turco ha detto stamane che l'intervento potrà proseguire anche oltre il mese di agosto. Si tratta di affermazioni estremamente inquietanti, di fronte alle quali è impossibile rimanere inerti o rassegnati al peggio.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00973 del senatore Andreotti, dichiarando di condividere le considerazioni politiche dell'interrogante. L'entrata in vigore della convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, avvenuta il 29 aprile scorso, è certamente motivo di soddisfazione per l'Italia, che contribuì grandemente al negoziato di tale accordo e, in seguito, ha esercitato pressioni perchè un nu-

mero sufficiente di Stati depositasse lo strumento di ratifica. Il Governo ha accolto con particolare favore la decisione del Senato statunitense di autorizzare la ratifica del trattato; per quanto riguarda la Russia, il ministro Dini ha più volte sollecitato la ratifica e, da ultimo, ha reiterato tale passo durante l'odierna visita a Mosca. Peraltro l'attuazione dell'accordo implicherebbe costi rilevanti per alcuni paesi e, per tale ragione, l'Unione europea potrebbe fornire assistenza agli Stati che non sono in grado di sopportare da soli le conseguenze della convenzione.

Per quanto riguarda le iniziative sollecitate dall'interrogante verso i paesi del Medio Oriente, il Governo non ritiene giustificata la precondizione di alcuni paesi islamici – che vorrebbero collegare il disarmo chimico al disarmo nucleare d'Israele – e a più volte invitato l'Iran e Israele a ratificare la convenzione, compiendo contemporaneamente passi verso l'Egitto, la Libia e la Siria, che ancora non hanno sottoscritto tale accordo.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea positivamente la recente ratifica degli Stati Uniti, che potrebbero ora compiere un ulteriore passo, esercitando pressioni almeno sull'Egitto affinché rinunci al *linkage* tra il disarmo chimico e quello nucleare. Ribadisce inoltre la sua personale convinzione che gli Stati arabi potrebbero firmare la convenzione, riservandosi di ratificarla immediatamente dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte di Israele.

Il senatore RUSSO SPENA rinuncia allo svolgimento dell'interrogazione 3-00920, dichiarando di trasformarla in interrogazione a risposta scritta.

Il presidente BOCO prende atto della dichiarazione del senatore Russo Spena e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,55.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C05ª, 0002ª)

Il presidente COVIELLO, constatata l'assenza del numero legale prescritto per l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2418, e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

102^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0036^o)

Il presidente BISCARDI informa che, a causa di concomitanti impegni parlamentari del presidente Ossicini, l'Ufficio di Presidenza integrato, già convocato per le ore 15 di oggi per la programmazione dei lavori della Commissione, è posticipato alle ore 16,15. Peraltro, poiché nella seduta dell'Assemblea convocata per le 16,30 di oggi non sono previste votazioni, propone che la Commissione prosegua i suoi lavori anche dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Conviene la Commissione.

Il presidente BISCARDI informa altresì che il Servizio studi ha curato la distribuzione di un documento sull'istruzione nell'Unione europea, nel quale sono contenute tra l'altro importanti indicazioni comparative sul reclutamento del personale docente.

IN SEDE REFERENTE

(1823) *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(1084) *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

(1988) *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nella qua-

le – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la votazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1823, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 20 maggio scorso.

Sull'emendamento 4.19, il senatore BRIGNONE annuncia voto contrario, ritenendo che la presenza continuativa dei presidenti di commissioni a tutte le operazioni di esame sia effettivamente importante, ma che talvolta l'assenza temporanea possa essere dovuta ad imprescindibili impegni, ad esempio di carattere amministrativo.

L'emendamento 4.19 è quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente BISCARDI avverte di aver presentato l'emendamento 4.42 al fine di stabilire in positivo l'obbligo della presenza dei presidenti di commissione alle procedure di esame.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 4.42 è posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.20, 4.21, 4.25, 4.26 e 4.27 sono preclusi da precedenti votazioni.

Con separate votazioni, senza discussione, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.22 e 4.23 (identico al 4.24), accoglie l'emendamento 4.30 (nuovissimo testo) e respinge l'emendamento 4.28, con conseguente preclusione del 4.29. Accoglie infine l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'articolo 5.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 5.3, ricordando che nella maggior parte dei Paesi europei le esperienze professionali documentabili sono valutate ai fini del credito formativo.

Il senatore OCCHIPINTI dichiara di aggiungere la propria firma a tale emendamento.

Il PRESIDENTE manifesta perplessità, ritenendo indispensabile quantificare il punteggio che può essere conseguito attraverso il credito formativo.

Il senatore BEVILACQUA fa presente che, poichè il credito formativo assolve, per i candidati privatisti, alle stesse funzioni del credito scolastico, la valutazione massima del credito formativo non può che essere pari a quella stabilita per il credito scolastico.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del SOTTO-SEGRETARIO, l'emendamento 5.3 è infine posto ai voti ed accolto.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi l'articolo 5, come modificato, nonché l'articolo 6, cui non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 7.

In assenza dei proponenti, il senatore BRIENZA dichiara di fare propri gli emendamenti 7.1 e 7.2, che dà per illustrati. Illustra invece l'emendamento 7.3, volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 1 che, a suo giudizio, rischia di porsi in contrasto con la normativa relativa agli esami di idoneità presso le scuole statali di cui alla legge n. 86 del 1942.

Il senatore MONTICONE segnala l'opportunità di coordinare quanto meno la suddetta lettera *a*) del comma 1 con quanto accolto dalla Commissione all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

Il senatore BERGONZI, per motivazioni diverse da quelle addotte dal senatore Brienza, si dichiara a sua volta favorevole alla soppressione della lettera *a*). A suo giudizio, infatti, il provvedimento in esame dovrebbe limitarsi a riformare la disciplina degli esami di maturità, senza dettare norme particolari sul riconoscimento legale degli istituti non statali che nulla hanno a che vedere con l'impianto complessivo del provvedimento. In più occasioni, nel corso del dibattito, la Commissione si è d'altronde chiaramente espressa, ricorda, nel senso di non prefigurare in questa sede alcuna soluzione sulla questione della parità tra scuola pubblica e scuola privata.

Il senatore BRIENZA, riprendendo l'illustrazione dell'emendamento 7.3, dichiara di non condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Bergonzi. La *ratio* del suo emendamento è infatti quella di evitare un contrasto normativo tra la disciplina degli esami di idoneità presso le scuole statali e quella dei medesimi esami presso le scuole non statali, dal momento che di fronte alla legge gli istituti statali e quelli legalmente riconosciuti godono di pari dignità.

Dopo un breve intervento della relatrice PAGANO, che preannuncia l'intenzione di apportare comunque modifiche anche alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7, al fine di recepire l'indicazione unanimemente espressa nel dibattito di evitare il conseguimento di idoneità per più anni consecutivi nelle scuole private, il senatore BERGONZI chiede quali siano i requisiti attualmente richiesti per il riconoscimento legale degli istituti privati.

Il PRESIDENTE risponde richiamando l'articolo 355 del testo unico delle leggi sulla scuola, che pone specifiche condizioni per il riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali.

A seguito delle precisazioni del Presidente, il senatore BRIENZA osserva che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 7, prefigurando la possibilità di conferire il riconoscimento anche solo alle classi, si pone in contrasto con le disposizioni di legge, secondo le quali il riconoscimento deve essere conferito alle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle 16,10.

Il senatore BRIENZA riprende la parola, passando ad illustrare l'emendamento 7.5, volto a modificare la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7, al fine di evitare che l'idoneità possa essere conseguita per più anni consecutivi, senza tuttavia creare discriminazioni tra scuole statali e scuole non statali.

Il senatore BEVILACQUA illustra l'emendamento 7.4, interamente soppressivo della suddetta lettera *b*), dichiarando che a suo giudizio gli esami di idoneità non dovrebbero essere oggetto di specifiche disposizioni nell'ambito del provvedimento in esame.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 7.6, di contenuto analogo al 7.5, richiamando l'esigenza di conferire un più adeguato riconoscimento alla dignità della funzione docente, sia nella scuola statale che in quella non statale.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 7.7, a sua volta teso ad evitare la discriminazione a suo giudizio recata dal testo del Comitato ristretto a danno delle scuole private, pur limitando la possibilità per i privatisti di conseguire l'idoneità presso le scuole non statali ad un solo anno.

Il PRESIDENTE dispone quindi un ulteriore breve rinvio della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.

La relatrice PAGANO, al fine di recepire gli orientamenti emersi nel dibattito, preannuncia l'intenzione di presentare un nuovo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7, che tenga conto delle proposte formulate. In particolare, ritiene che dovrebbe essere soppressa la lettera *a*) del testo del Comitato ristretto e che la lettera *b*) dovrebbe essere modificata nel senso di escludere l'idoneità per più anni consecutivi, di fissare un numero massimo di alunni che possa conseguire annualmente l'idoneità nelle scuole non statali in rapporto alle classi attivate e di prevedere norme specifiche per i candidati ventitreenni sprovvisti di licenza di scuola media o di promozione a classe superiore.

Il senatore BRIGNONE apprezza l'intenzione di stabilire un rapporto tra gli alunni frequentanti e quelli non frequentanti ai fini del conseguimento dell'idoneità.

Il senatore BERGONZI chiede che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto venga rinviato ad altra seduta.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha convenuto di proseguire i propri lavori anche in concomitanza della seduta dell'Assemblea, dal momento che non sono previste votazioni. Sospende tuttavia la seduta onde consentire la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,45.

La relatrice PAGANO presenta l'emendamento interamente sostitutivo 7.10, preannunciato in precedenza.

Il senatore BRIGNONE fa presente che, nel caso di esami di idoneità per classi di diverso ordine o tipo di scuola, occorre chiarire che l'esame deve vertere anche su tutti gli anni precedenti il corso di studi.

Il senatore MANIS chiede se il riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, di cui all'alinea dell'articolo 7 nel testo dell'emendamento 7.10, corrisponde al provvedimento sulla parità tra scuola statale e non statale; conferma la RELATRICE.

Preso atto di tale precisazione, il senatore MANIS contesta comunque il primo periodo della lettera *a)* del suddetto emendamento. Se l'obiettivo è infatti quello di consentire alle scuole statali, a differenza delle scuole private, di rilasciare l'idoneità anche per più anni consecutivi, occorre essere assai più espliciti. Quanto poi alla lettera *b)*, egli dichiara di non condividere la fissazione di un numero massimo di domande di ammissione agli esami di idoneità in rapporto agli alunni, ritenendo a ciò preferibile imporre il vincolo della frequenza.

Anche il senatore BRIENZA ritiene inutile, nonchè contraddittorio, il primo periodo della lettera *a)*. Ribadisce infatti che le scuole legalmente riconosciute hanno la stessa dignità delle scuole statali. Quanto alla lettera *b)*, critica a sua volta l'imposizione di un vincolo commisurato alle classi già esistenti, che comprometterebbe il diritto allo sviluppo delle scuole private di qualità.

In considerazione della delicatezza della materia, il senatore BEVILACQUA chiede che il seguito dell'esame congiunto venga rinviato al fine di consentire il necessario approfondimento.

Il PRESIDENTE ricorda che il testo del Comitato ristretto prevedeva, alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7, che gli esami di idoneità potessero essere sostenuti solo nelle scuole statali. In questo senso, d'altronde, eminenti costituzionalisti hanno sempre interpretato il dettato

dell'articolo 33 della Costituzione. L'emendamento 7.10 della relatrice si pone peraltro l'obiettivo di accogliere molte delle istanze sollevate ed in tal senso esso va valutato positivamente. Non si può tuttavia non porre precisi limiti alla disciplina degli esami di idoneità presso gli istituti privati, perolomeno fino a quando il Parlamento non avrà approvato il provvedimento sulla parità.

Il senatore BRIENZA si associa alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Bevilacqua, giudicando indispensabile un approfondimento.

La relatrice PAGANO dà atto che la questione degli esami di idoneità rappresenta uno dei punti nevralgici del provvedimento. Ritiene peraltro indispensabile evitare il conseguimento di idoneità per più anni consecutivi presso le scuole private, nonchè la proliferazione di classi collaterali ai soli fini del conseguimento dell'idoneità stessa. Poichè d'altra parte l'obiettivo è quello di raggiungere un testo sul quale registrare la più ampia convergenza, manifesta disponibilità alla richiesta di rinvio avanzata dai senatori Bevilacqua e Brienza.

Su tale richiesta manifesta invece contrarietà il senatore BERGONZI.

Il presidente BISCARDI, preso comunque atto del generale orientamento a rinviare il seguito dell'esame congiunto, fa presente che in tal caso sarà necessario convocare una seduta supplementare rispetto a quelle prefigurate nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato testè svoltasi.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di anticipare alle ore 13 la seduta di martedì 27 maggio che l'Ufficio di Presidenza integrato aveva convenuto di convocare per le ore 14,30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine)

(R139 b 00, C07^a, 0010^o)

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga del termine per l'espressione del parere sul piano di ripartizione in titolo.

Senza discussione, la Commissione approva e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 1823**

Art. 4.

Al comma 2, dopo le parole: «tra i docenti della scuola secondaria superiore;» inserire le seguenti: «il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni».

4.42

BISCARDI

Art. 5.

Conseguentemente all'emendamento 3.8, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 punti» con le seguenti: «30 punti».

5.1

RONCONI

Conseguentemente all'emendamento 3.9, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 punti» con le seguenti: «30 punti».

5.2

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

5.3

BRIGNONE, LORENZI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7 (Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'ar-

articolo 33, quarto comma, della Costituzione, gli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio sono soggetti alla seguente disciplina:

a) il candidato privatista può sempre presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali; nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute può presentarsi solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) negli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati non possono essere accolte domande di ammissione ad esami di idoneità in numero maggiore di quello degli alunni che possono essere inseriti, a seguito degli esami medesimi, nelle classi già funzionanti, nel limite del rapporto massimo alunni-classe previsto per le scuole statali».

7.10

PAGANO, *relatrice*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7 (*Esami di idoneità*) 1. Per gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore è prevista la seguente nuova disciplina:

a) il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) l'idoneità è titolo solo per l'iscrizione alla frequenza della classe a cui dà accesso;

c) il candidato ventitreenne sprovvisto di titolo di licenza di scuola media o promozione a classe superiore può presentarsi ad esami di idoneità a classe non superiore alla terza».

7.1

RONCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7 (*Esami di idoneità*) 1. Per gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore è prevista la seguente nuova disciplina:

a) il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) l'idoneità è titolo solo per l'iscrizione, nell'istituto presso il quale si è sostenuto l'esame di idoneità, alla frequenza della classe a cui dà accesso;

c) il candidato ventitreenne sprovvisto di titolo di licenza di scuola media o promozione a classe superiore può presentarsi ad esami di idoneità a classe non superiore alla terza».

7.2

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.3

BRIENZA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.4

MARRI, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore si possono sostenere in scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione posseduta dal candidato, anche se di diverso ordine e tipo.

b-bis) l'idoneità è titolo solo per la iscrizione alla frequenza alla classe cui dà accesso».

7.5

BRIENZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore si possono sostenere presso istituti statali e non statali solo per l'anno successivo all'ultimo frequentato».

7.6

RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «solo presso istituti statali» con le seguenti: «presso istituti statali e istituti non statali che abbiano le caratteristiche di completezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Negli istituti non statali si possono sostenere soltanto esami di promozione annuale».

7.7

BRIGNONE, LORENZI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Ente poste, professor Enzo Cardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C08ª, 0008º)

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni: audizione del Presidente dell'Ente poste

(R048 000, C08ª, 0001º)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, ha la parola il professor CARDI, il quale ricorda che la Commissione Europea, nel suo libro verde sui servizi postali, ha denunciato già a partire dal 1992 una carenza storica di intervento da parte dell'Unione Europea

sugli assetti regolamentari dei servizi postali e ciò ha determinato notevoli divergenze tra i vari paesi. In conseguenza di ciò si è posta la necessità di armonizzare qualità e condizioni di accesso ai servizi ricompresi nella nozione di servizio universale. In tale quadro, secondo una proposta di direttiva, il mantenimento di una serie di servizi, che possono essere riservati nel rispetto delle norme del trattato e fatte salve le norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario.

Va ricordato che, per ciò che concerne i servizi postali in senso stretto, non vi è omogeneità nelle modalità di applicazione della definizione di servizio universale. In Italia il servizio postale in senso stretto è limitato alla corrispondenza epistolare e ai servizi di telematica pubblica con esclusione delle fatture commerciali, della pubblicità diretta, del corriere internazionale in entrata.

Il dibattito in sede europea sull'ampiezza del servizio universale ha trovato peraltro una soluzione di mediazione nello scorso mese di dicembre quando il Consiglio ha approvato una modifica alla proposta di direttiva della Commissione che prevede che il Parlamento e il Consiglio decidano entro il 1° gennaio 2000 l'ulteriore liberalizzazione graduale e controllata del settore postale.

Le poste italiane agiscono già in uno scenario liberalizzato e quindi non si può non partire dai risultati qualitativamente conseguiti nell'ultimo triennio nell'ambito del servizio postale universale.

Gli obiettivi di prestazione dei servizi postali, già definiti nel contratto di programma del 1995, sono finalizzati al raggiungimento di *standard* in linea con quelli europei. A tale riguardo, l'oratore fornisce taluni dati relativi alle prestazioni di qualità nel triennio volti a dimostrare il miglioramento evidente del servizio, in particolare con riferimento ai tempi medi di recapito.

Dallo scorso mese di luglio, poi, i risultati conseguiti sono confrontabili con un sistema esterno di monitoraggio assolutamente indipendente e affidato alla società Price Waterhouse. La certificazione della qualità da parte di un organismo esterno anticipa i contenuti dell'articolo 15 della proposta di direttiva comunitaria. La prima relazione certificata, relativa al secondo semestre '96, certifica le prestazioni di qualità dei servizi postali italiani. A tale riguardo il professor Cardi si sofferma sulla descrizione delle modalità con le quali si svolge la certificazione. I risultati conseguiti nel 1996 sono estremamente incoraggianti e dimostrano una strategia che è coerente con il contratto di programma e con la Carta della qualità ma che è anche il risultato dell'azione di razionalizzazione e presupposto per il consolidamento degli obiettivi di ulteriore contrazione dei tempi di recapito a cui l'Ente è vincolato per il 1997. Per quanto concerne il primo quadrimestre di quest'anno, sono sinora disponibili i dati relativi al monitoraggio interno dai quali risulta che in questo periodo si è innestata una situazione di diffusa conflittualità sindacale dalla quale sono rimaste colpite le sedi più rilevanti (Milano e Roma).

In conseguenza di ciò si è determinata una criticità rispetto ai livelli di qualità raggiunti in precedenza. Peraltro, una volta rientrati i problemi di natura sindacale, è stato predisposto un piano di smaltimento delle giacenze entro il 15 maggio.

Il settore postale viene ad essere modificato dalla legge n. 662 del 1996, la quale contribuisce a definire puntualmente il quadro giuridico separando nettamente le funzioni imprenditoriali da quelle sociali. Questa legge, nel prorogare di un anno il termine per la trasformazione in s.p.a., ha inciso significativamente sulle componenti di ricavo e di costo dell'Ente accentuando la già citata separazione tra funzioni imprenditoriali e sociali. Nell'ambito dell'obiettivo del risanamento dei conti pubblici, la legge n. 662 ha disposto la soppressione di tutti i trasferimenti dallo Stato all'Ente, con effetti negativi sui conti dell'Ente per circa 1.100 miliardi. Ora, questo nuovo quadro normativo, mentre comporta un aggravio per il bilancio dell'azienda, rende però evidente che le Poste italiane sono un soggetto industriale distinto dall'apparato amministrativo e che, come tale, deve operare in un contesto di certezza di ricavi. Il professor Cardi si sofferma quindi su taluni dati relativi agli stanziamenti complessivi a favore dell'Ente e ricorda l'apposito fondo di 300 miliardi presso la presidenza del Consiglio che ha la finalità di tutelare e sostenere l'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione attraverso l'editoria.

Dal 1° gennaio 1996 si è poi perfezionato il distacco delle operazioni di cassa da quelle della tesoreria dello Stato; in sostanza, sono state separate tutte le attività contabili poste in essere per conto di terzi. L'Ente fa fronte alle proprie esigenze finanziarie utilizzando esclusivamente le somme disponibili sui propri conti correnti postali e sul conto corrente infruttifero di tesoreria, senza ricorrere ad anticipazioni da parte delle tesorerie dello Stato. I rapporti tra Stato ed Ente poste non contemplano dunque in alcun modo trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Per ciò che concerne gli obblighi legati all'universalità, essi dovranno essere assicurati dall'Ente a fronte di corrispondenti forme di compensazione da definire in sede di contratto di programma. Appare peraltro opportuno ricordare che per il triennio 1994-1996 vi è stato il riconoscimento solo parziale e forfettario delle compensazioni per gli oneri di pubblico servizio sostenuti dall'Ente. Ora, a fronte degli effetti negativi stimati in oltre 1.100 miliardi, la legge n. 662 sembra individuare nel riconoscimento della piena autonomia tariffaria per i servizi non riservati lo strumento gestionale per l'esercizio dell'autonomia di impresa, laddove le Poste italiane operano come un privato competitore. In questo quadro diviene esplicito che, analogamente a quanto accade per gli altri comparti di servizi pubblici, deve essere assunto nelle responsabilità generali l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale. Il piano triennale di impresa presentato dall'Ente ed ora all'esame del Governo, nell'indicare i provvedimenti necessari all'assetto dell'azienda, evidenzia tale situazione economico-finanziaria e prospetta tre differenti scenari, mantenendo costante l'obiettivo finale di equilibrio finanziario in una sostanziale situazione di efficienza dell'azienda e ipotizzando in alternativa: una diretta assunzione in via

compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'Ente (a parziale compensazione degli oneri derivanti dall'esercizio del servizio universale) o, in ultima ipotesi, il ridimensionamento dell'area di distribuzione finale.

Il decreto legge n. 79 del 1997, poi, autorizza l'Ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali, ancorchè riservati, e di bancoposta, entro il limite massimo del 10% dei proventi, indicando implicitamente come percorribile la seconda ipotesi formulata nel piano. In conseguenza di ciò è stato possibile porre in essere aggiustamenti tariffari che, pur nel rispetto del tasso inflattivo, contribuiranno al raggiungimento del pareggio operativo.

Il piano triennale evidenzia inoltre la necessità che gli incrementi tariffari in questione siano imputati a compensazione degli oneri per l'esercizio del servizio sociale che l'Ente adempie in base a finalità di interesse pubblico. Tali aumenti dovranno essere assunti al conto economico a partire dall'esercizio 1997 e ciò consentirebbe all'Ente di poter raggiungere il pareggio operativo nel secondo semestre del 1997, salvo ulteriori riduzioni nei ricavi.

Per quanto concerne i rapporti con il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti per la raccolta postale, l'oratore osserva che il rapporto amministrativo col Tesoro è regolato al tasso creditore del 4,35%, che non risponde alla logica di mercato, come più volte rappresentato dall'Ente stesso. Quanto alla Cassa Depositi e Prestiti, è in essere un rapporto contrattuale orientato alla copertura dei costi di produzione e all'ottenimento di un adeguato margine di utile. Tra il 1993 e il 1996, l'Ente ha quasi raddoppiato la propria capacità di raccolta. La convenzione con la Cassa è stata rinnovata nel 1994 secondo le previsioni della legge n. 71 con riferimento sia agli effettivi costi sostenuti dall'Ente sia ai prezzi praticati per servizi simili anche in altri paesi europei, sulla base del riconoscimento esplicito di una situazione di remunerazione non commisurata ai costi. Peraltro, nel 1995, su richiesta della Cassa, l'Ente ha aderito ad una rinegoziazione dei termini dell'accordo a valere dal 1 gennaio 1996, in virtù di una riscontrata riduzione dei costi di produzione del servizio. La convenzione con la Cassa consente comunque il mantenimento in condizioni di equilibrio della capillare rete di sportelli di cui l'Ente è dotato.

Il professor Cardi segnala quindi i vantaggi finanziari che deriverebbero da una integrazione dei conti del bancoposta e della Cassa depositi e prestiti, eliminando trasferimenti interni e razionalizzando il sistema di raccolta-impieghi. La prospettiva di collocamento sul mercato, comunque ipotizzata dalla legge n. 71, realizzerebbe disponibilità finanziarie impiegabili per investimenti e destinate alla ottimizzazione della rete degli sportelli e all'innalzamento della qualità del servizio, eliminando qualsiasi aggravio a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base di quanto detto, si delinea una prospettiva di conto economico in pareggio per il secondo semestre del '97, ferma restando l'incidenza negativa, da imputarsi al primo semestre, sui conti economici dell'Ente derivante dalla mancata copertura per tale periodo

del costo del servizio universale reso dall'Ente e dalle agevolazioni sostenute dall'azienda a favore dell'editoria.

Se all'Ente sarà data la possibilità di agire in un contesto di certezza normativa, esso potrà completare proficuamente il processo di trasformazione avviato tre anni fa e sarà questa la vera premessa per la creazione di valore aggiunto, a beneficio della collettività e a garanzia di ogni possibile sviluppo dell'azienda, in vista del suo collocamento sul mercato.

Si apre il dibattito.

Il senatore BARRILE sottolinea anzitutto la necessità di procedere in modo approfondito allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo dato il ruolo strategico del settore postale sia relativamente alle politiche economiche e sociali del Paese e sia alle proporzioni in termini finanziari e organizzativi dell'Ente poste. In questo quadro la relazione svolta dal presidente Cardi lascia in ombra alcune questioni che invece dovrebbero essere approfondite. In primo luogo il problema della qualità dei servizi deve essere approfondito in quanto se pure un miglioramento c'è stato il giudizio su questo punto non può che essere di preoccupazione per episodi di grave inefficienza che ancora si verificano e di cui la stampa da informazione. L'obiettivo dell'efficienza appare ancora quindi assai ambizioso. Sulla fornitura del servizio universale sottolinea poi che se esso deve certamente essere sostenuto dalla collettività tuttavia un accrescimento della qualità dei servizi alleggerisce sicuramente i costi. Vi è poi la necessità di una separazione più netta tra il costo del servizio universale e la fornitura dei servizi competitivi sul mercato. Anche il bilancio dell'Ente non appare pienamente trasparente e a fronte di un pareggio per il secondo semestre del 1997 annunciato nella relazione svolta dal presidente Cardi, vi sono invece notizie di perdite consistenti di cui non viene dato conto e si spera non debbano essere poste a carico dei contribuenti. Chiede inoltre chiarimenti e rassicurazioni sulla ventilata chiusura di circa 4.000 uffici postali. Sul tema della riorganizzazione dell'Ente sottolinea poi la necessità che si arrivi ad un approdo definitivo sia in termini di riorganizzazione delle strutture che di riqualificazione, attraverso la formazione, del personale dipendente. Chiede quindi che nella presentazione del piano di impresa vi siano più chiari riferimenti a rapporti dell'Ente con istituti bancari, di cui si ha notizia certa, a cui la relazione non fa alcun riferimento e sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse anche in relazione all'ammodernamento del settore informatico.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI che chiede di sapere se l'Ente poste ha nozione della tipologia delle società concorrenti dell'Ente, e quale sia la loro consistenza operativa sul mercato fatta uguale a cento la fornitura di servizi da parte dell'Ente. Chiede inoltre se l'Ente conosca le caratteristiche di queste aziende, dove siano collocate e quali siano le loro strategie aziendali. Chiede poi di sapere se l'ingresso nel mercato di queste imprese abbia comportato l'introduzio-

ne di servizi innovativi e quale sia il livello delle relazioni industriali e sindacali delle aziende in questione. Domanda quindi al presidente Cardi se l'Ente poste sia in possesso di dati disaggregati relativi ai diversi livelli di produttività nelle differenti zone del Paese, quale sia la distribuzione interna del personale dell'Ente rispetto ai differenti servizi erogati e la dislocazione del *management* in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente, sia a livello centrale che periferico. Chiede infine di sapere se, relativamente allo sviluppo della telematica, sia in programma lo sviluppo di nuovi servizi.

Il senatore ERROI, dopo aver ringraziato il presidente dell'Ente poste per la sua presenza in Commissione, ricorda l'importante funzione sociale svolta dal servizio postale nel territorio e, sottolineando le proprie personali perplessità sulla privatizzazione di un Ente come quello in questione, si riserva di fare domande più dettagliate una volta approfondita la relazione testè svolta dal presidente Cardi.

Il senatore FALOMI avanza talune critiche al piano triennale di impresa, alla luce del quale sembra che si voglia fare più leva sulle risorse dello Stato piuttosto che sulle capacità imprenditoriali dell'Ente. In particolare, non viene individuato con chiarezza il modello societario al quale si vuole arrivare e ciò comporta una non chiara definizione degli obiettivi ed una insufficiente analisi dei costi e dei ricavi. Anche il tema dei servizi finanziari non è adeguatamente sviluppato e risulta con ciò lacunoso anche l'aspetto della finalizzazione degli investimenti così come, più in generale, quello delle alleanze strategiche.

Il senatore BORNACIN si sofferma sul tema della chiusura degli sportelli periferici, chiedendo a che punto sia arrivato il relativo progetto. Ancora, lamenta la scarsa efficienza nei recapiti, in particolare dei telegrammi e chiede al riguardo come tutto ciò sia compatibile con il quadro di efficienza delineato dal professor Cardi.

Il senatore CÒ, premesso che il concetto di servizio universale è collegato all'obbligo del gestore di garantirlo e che il servizio postale non è remunerativo, chiede se sia corretto ipotizzare che i relativi costi gravino solo su quella fascia di popolazione che utilizza il servizio oppure se debbano gravare sull'intera collettività attraverso il meccanismo fiscale.

Il senatore DIANA Lorenzo osserva che il passaggio da Ente pubblico economico a società per azioni risulta ancora difficile in quanto sull'Ente gravano troppi elementi legati al vecchio sistema. In particolare, chiede se siano stati superati i problemi relativi alla trasparenza negli appalti a terzi, nelle forniture di servizi e negli appalti di manutenzione. Chiede altresì notizie circa il servizio di contazione e trasporto dei valori (in particolare se tale servizio sia affidato direttamente o attraverso gare di appalto) nonchè se vi sia un piano di redistribuzione non casuale degli sportelli periferici che debbono essere chiusi.

Il senatore BOSI ricorda che lo scopo dell'indagine è quello di valutare l'efficienza dei servizi erogati dalle Poste in vista della trasformazione in s.p.a.. Ora, a tale riguardo, osserva che si sta creando una sorta di circolo vizioso: da un lato si ritiene che la trasformazione in s.p.a. debba aver luogo per garantire un servizio postale più efficiente; dall'altro si continua a rinviare tale trasformazione perchè il livello del servizio non è ancora ritenuto sufficiente a sostenere la trasformazione in società. Sembra quasi che vi sia in atto una sorta di destrutturazione dell'azienda, che sarebbe tanto pericolosa e dannosa perchè finirebbe con il distruggere un patrimonio che merita di essere conservato.

Il senatore CARPINELLI chiede a che punto sia il progetto di riduzione di personale e di una sua redistribuzione sul territorio al fine di riequilibrare il Nord e il Sud del paese. Chiede anche lo stato del progetto di informatizzazione degli uffici postali, nonchè quello relativo alla introduzione dei servizi creditizi.

Il senatore TERRACINI chiede a che punto sia il progetto di trasformazione di uffici postali in agenzie che era stato ipotizzato in sede di discussione del contratto di programma. Dubita della totale attendibilità dei dati provenienti dal monitoraggio esterno e chiede riguardo ad essi ulteriori approfondimenti. Lamenta anche i ritardi nella consegna dei telegrammi, degli abbonamenti periodici e osserva che sarebbe opportuno che il processo di riqualificazione del personale avanzi con maggiore celerità. Auspica infine una più attenta politica di sviluppo nell'uso dei *fax*.

Replica agli oratori intervenuti il professor CARDI, il quale ricorda che in termini di qualità dei servizi è in atto un processo di miglioramento che, pur non essendo ancora arrivato a *standard* ottimali, ha già dato risultati di un certo rilievo dal 1993 ad oggi. Il lavoro di recupero ha comportato la revisione di tutti gli *standard* lavorativi ed ha prodotto anche effetti benefici sui tempi di percorrenza (a tale riguardo, il lieve peggioramento registratosi nei primi mesi del '97 rispetto alla fine del '96 è dovuto alla crisi sindacale cui ha fatto riferimento in precedenza).

Ricorda che l'Ente recapita ogni giorno 20 milioni di oggetti postali e che nessuna azienda privata sarebbe in grado di sostenere un simile carico di lavoro. D'altra parte il servizio universale è notoriamente un servizio in perdita, tanto che a livello europeo si è affermato un principio secondo cui l'Ente che deve sostenerlo deve poter operare contemporaneamente in un regime di sufficiente monopolio tale da garantire la copertura delle perdite derivanti dal servizio universale. Oggi, purtroppo, in Italia il monopolio non esiste più e per questo occorre trovare altre forme di remunerazione dei costi obbligati. Nell'ambito del servizio postale, solo in teoria il servizio riservato arriva a coprire quasi il 75%, in quanto vanno considerati ben 1000 miliardi di fatturato che provengono da un'area (quella delle stampe periodiche) su cui non vi sono concorrenti

perchè si tratta di attività in perdita. Ciò significa che l'area effettivamente riservata si riduce al 50%.

Afferma poi che non vi è un piano di chiusura degli sportelli periferici, ma più semplicemente si tratta di procedere ad una razionalizzazione sul territorio in vista della trasformazione in società per azioni. Fa presente che sono stati già realizzati accordi commerciali con talune banche per ampliare il collocamento di prodotti allo sportello e che attualmente il personale postale e quello addetto agli sportelli sul piano numerico si equivalgono quasi. L'Ente sta anche realizzando la rete di trasmissione dati più potente d'Europa al fine di addivenire allo sportello postale informatizzato (tale rete sarà ultimata entro giugno 1998 su realizzazione di Telecom e Finmeccanica).

Sul futuro dell'azienda, osserva che la trasformazione in società per azioni non è un fatto meramente formale: occorre però un azionista di riferimento e purtroppo manca ancora una logica privatista. Si tratta comunque di un passo necessario, tenuto conto che l'azienda postale ha la caratteristica di essere collocabile effettivamente sul mercato e di poter attirare l'interessi degli investitori istituzionali. Per la sua natura, è possibile attivare anche l'azionariato popolare.

Conclude, in risposta ad una domanda del presidente Petruccioli, facendo presente che la consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente si aggira intorno ai 5.000 miliardi.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine conclusa l'audizione del professor Cardì.

La seduta termina alle ore 17,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

87ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, Pinto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale» (n. 100)**

(Parere alla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R133 b 00, C09ª, 0002°)

Riferisce il relatore designato, senatore PIATTI, ricordando le ragioni che spinsero ad un radicale processo di riforma del Ministero: in primo luogo, è mutato lo scenario dell'economia internazionale, pertanto, occorre affrontare una sfida senza precedenti attraverso uno sforzo enorme nel rinnovare i meccanismi amministrativi che presiedono al comparto agroalimentare; in secondo luogo occorre introdurre un nuovo rapporto fra pubblico e privato al fine di evitare una marginalizzazione del sistema. Infatti, bisogna costruire una strategia che sia in sintonia con i dettami dell'Unione europea. Ciò premesso, è necessario un adeguamento delle nostre istituzioni per favorire un dinamismo operativo attraverso un Ministero autorevole.

Il decreto legislativo prevede un sistema così riorganizzato: attribuzione alle regioni di tutte le competenze amministrative nel pieno rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione; l'attribuzione al nuovo Ministero delle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di politica generale; attribuzione delle funzioni operative ad enti e agenzie di nuova costituzione, con soppressione e accorpamento dei precedenti enti.

Il relatore reputa che l'impianto generale sia condivisibile e nota che in senso tendenzialmente favorevole si muovono le prime riflessioni della Commissione affari costituzionali, della quale si è in attesa delle osservazioni definitive.

Procede quindi alla disamina dell'articolato: con l'articolo 1 si sopprime il Ministero delle risorse agricole e tutte le funzioni svolte dal Ministero, relative alle foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione, sono esercitate dalle regioni direttamente o mediante attribuzione alle province ed ai comuni. Con l'articolo 2 si precisano i compiti dell'istituendo Ministero per le politiche agricole individuando i comparti nazionali di elaborazione, programmazione e di rappresentanza degli interessi nazionali in sede comunitaria. Con l'articolo 3 si sopprimono gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero e si pone in liquidazione l'Agecontrol s.p.a. L'articolo 4 affronta la questione della ripartizione delle risorse finanziarie e dei beni da trasferire alle regioni e agli enti locali.

L'impianto generale dello schema di decreto è condivisibile, anche se preannuncia che si dovranno proporre integrazioni in modo da rendere il processo riformatore più sicuro e significativo. Con specifico riferimento agli articoli 1 e 2 reputa opportuna una migliore precisazione del ruolo delle regioni negli indirizzi di politica europea e nazionale; è altresì necessaria una più puntuale verifica delle materie di competenza e di coordinamento nazionale: infatti, l'obiettivo deve essere quello di decentrare il più possibile, mantenendo quelle funzioni che effettivamente richiedono un coordinamento in sede nazionale. Sempre all'articolo 2, comma 4, deve essere individuata in modo più precisa la nuova struttura ministeriale, precisando il numero dei dipartimenti e le rispettive attribuzioni funzionali. Con riferimento poi all'articolo 3 ritiene che sarebbe preferibile ipotizzare la costituzione di un'*Authority* per la sicurezza alimentare. Da ultimo ritiene necessario precisare le modalità di trasferimento delle risorse alle regioni, anche con riferimento alla mobilità del personale.

Per richieste di chiarimenti interviene il senatore CORTIANA, chiedendo indicazioni dal Ministro in ordine al destino che si intende riconoscere agli istituti di ricerca.

Il senatore BUCCI condivide l'opinione del relatore, secondo il quale il decreto è viziato da un'eccessiva genericità: infatti, non è chiaro il numero dei futuri dipartimenti, nè sono chiare le attribuzioni delle istituende agenzie.

Il senatore CUSIMANO, riferendosi alla previsione di cui all'articolo 1, comma 3, chiede di sapere quale sia l'effettiva portata del richiamo alle regioni a statuto speciale ed alle due province autonome e teme esservi una superfluità nell'intero comma. Saggiunge che reputa anch'egli essere troppo generico il decreto, oltre tutto elusivo di alcuni problemi del mondo agricolo e si augura di ricevere dal Ministro risposte soddisfacenti.

Il senatore ANTOLINI definisce lo schema di decreto una scatola vuota e auspica lo svolgimento di un *referendum* che dia modo alla popolazione di esprimere la sua opinione sulla sopravvivenza del Ministero.

Il senatore MAGNALBÒ ravvisa qualche elemento di pericolo all'interno dello schema di decreto, il primo in assoluto attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59; auspica il varo di strumenti efficaci per una politica redditizia. Chiede al Ministro di sapere, posta la imminente liquidazione dell'Agecontrol s.p.a., quale sia la futura politica dei controlli.

Il senatore SARACCO ringrazia il relatore per la preziosa e dettagliata relazione e si dichiara favorevole a fissare con chiarezza e precisione i compiti del ristrutturato Ministero.

Il senatore CARCARINO, ringraziato anch'egli il relatore, dichiara di condividere l'impianto di fondo del documento in titolo e si mostra, pertanto, contrario allo svolgimento del *referendum*. Dichiaro di recepire con attenzione le osservazioni provenienti da tutte le forze politiche, ad eccezione di quelle del Gruppo della Lega Nord, ispirate ad un disfattismo che francamente dichiara di non condividere. Auspica l'istituzione di un Ministero per la sicurezza alimentare, strutturato in modo snello, e autorevolmente inserito nei meccanismi decisionali fra Unione europea e regioni.

Il senatore MURINEDDU, espressa adesione alla relazione del senatore Piatti, ricorda che le regioni in una recente presa di posizione hanno sottolineato l'esigenza di perfezionare l'azione degli enti strumentali. Chiede comunque al Ministro di sapere come sia possibile recuperare alle regioni personale estremamente qualificato e chiede lumi in ordine al futuro che il Ministro vorrebbe riconoscere all'AIMA.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, espresso apprezzamento per la relazione, auspica un notevole snellimento nella dimensione del Ministero e chiede di sapere dal Ministro i compiti che egli intenda attribuire al Ministero riformato.

Il Presidente SCIVOLETTO, con riferimento specifico all'articolo 1, comma 2, auspica che l'attribuzione, in via diretta o mediante delega, dei momenti decisionali abbia luogo favorendo nella misura più ampia possibile il livello locale e specificamente quello comunale.

La senatrice BARBIERI auspica un dibattito sensibile verso le istanze federaliste, anche se si rende ben conto che non tutte le regioni hanno la capacità strutturale per recepire i nuovi segnali provenienti dai più recenti interventi legislativi. Si dichiara favorevole all'istituzione di un'agenzia di servizio organizzata intorno ad un

pool di soggetti adeguatamente preparati, al fine di favorire la rivitalizzazione del settore agroalimentare.

Il senatore PREDÀ auspica che si dia la opportuna configurazione giuridica alle associazioni dei produttori nel comparto agroalimentare e, al contempo, auspica un nuovo Ministero più snello e più funzionale nella capacità di programmare gli interventi nel settore.

Il senatore MINARDO lamenta la genericità dello schema, giacchè non sono specificate in modo preciso le ripartizioni di competenza e chiede in particolare di sapere con riferimento all'articolo 3, comma 1, se fra gli enti, istituti ed aziende da sopprimere sia da includere o meno anche l'AIMA. Da ultimo, desidera sapere se fra le competenze del nuovo Ministero sia da includere anche quella relativa alle scorte.

Interviene, per fornire i chiarimenti richiesti, il ministro PINTO, il quale preliminarmente ringrazia gli intervenuti e in particolare il relatore. Dichiarò che il Ministero intende rispettare la volontà del Parlamento, come pure quella del corpo elettorale, in relazione al destino futuro del Ministero del settore: pertanto, invita i Commissari a non ravvisare alcun nesso fra l'istanza referendaria in corso e il presente schema di decreto; non a caso, il Governo, come è noto, non si è costituito presso la Corte costituzionale in occasione del giudizio di ammissibilità e non ha in alcun modo ostacolato il dibattito sulla soppressione (ovvero modificazione) del Ministero stesso.

Essendo da poco terminata l'odierna seduta della Conferenza Stato-Regioni, egli intende, pur ufficiosamente, dare conto degli orientamenti emersi e può render noto che lo schema in esame ha trovato positiva accoglienza in quella sede, giacchè si è apprezzata la devoluzione di importanti attribuzioni alle regioni, in attuazione, tra l'altro, di istanze delle regioni.

Poichè lo schema in titolo scaturisce dalla citata legge n. 59 di quest'anno, esso, alla luce di detta legge, non può apparire come una scatola vuota, bensì ricca di numerose implicazioni e significanze. Al contempo, il legislatore delegato non può non tener conto delle diversità, nella funzionalità e nella capacità di spesa, delle regioni. Con particolare riferimento alla spesa, egli nota con soddisfazione che all'interno dello schema di decreto in discussione per la prima volta appare in Italia un'ipotesi di federalismo fiscale, giacchè le regioni si vedono attribuita la possibilità di gestire le accise dai carburanti.

Con riferimento alla dimensione comunitaria che bisogna d'ora in poi tenere in considerazione, egli fa presente la delicata funzione svolta dal Ministero, che opera in sede di Consiglio dei ministri europei per trovare la giusta convergenza fra gli interessi nordeuropei e quelli mediterranei: ne scaturisce una nuova dimensione operativa del Ministero, non più nazionale, bensì sovranazionale; al contempo, assicura la massima attenzione per quanto riguarda la auspicata introduzione di un'*Authority* per la sicurezza alimentare.

Invita i Commissari a riflettere sul destino futuro del Corpo forestale dello Stato, giacchè una regionalizzazione del medesimo potrebbe comportare effetti inattesi, quanto indesiderati. Ribadisce la massima collaborazione alle regioni e rassicura i presenti che la soppressione dell'Agecontrol non significherà sopprimere le doverose e necessarie forme di controllo di cui il Ministero dovrà essere garante. Conclude affermando il rispetto pieno che il Governo nutre per le decisioni che il Parlamento intenderà assumere in ordine all'AIMA.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

79ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Intervengono i dottori Efsio ESPA e Andrea MANCINELLI componenti del gruppo di lavoro congiunto Governo e multinazionali presso la Presidenza del Consiglio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0019ª)

Il presidente CAPONI informa che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del senatore Nieddu, ha concordato di svolgere un sopralluogo, dal 5 al 7 giugno prossimi, sulle condizioni economiche e sociali della provincia di Nuoro: il programma prevede incontri con il presidente della Giunta regionale e l'assessore regionale all'industria, con le rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, con le organizzazioni imprenditoriali, con i presidenti di consorzi industriali, con gli enti locali e con gli organi locali dello Stato, nonché la visita di alcuni stabilimenti industriali. Avverte altresì che l'Ufficio di Presidenza ha programmato di effettuare una visita allo stabilimento della Fiat di Melfi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia ed ha altresì valutato l'ipotesi di svolgere un sopralluogo nella provincia di Napoli, in stretta concomitanza o in un periodo immediatamente successivo alla suddetta visita. Ove la Commissione convenga con tali proposte, verranno immediatamente richieste le previste autorizzazioni alla Presidenza del Senato.

La Commissione accoglie le proposte del Presidente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei dottori Espa e Mancinelli, componenti del gruppo di lavoro congiunto Governo e multinazionali presso la Presidenza del Consiglio
(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti e dà la parola al dottor ESPA, il quale dà conto preliminarmente delle sedute del gruppo di lavoro congiunto Governo e multinazionali, costituito presso la Presidenza del Consiglio, dal dicembre 1996 ad oggi. Il lavoro di tale organismo ha come obiettivo quello di definire gli strumenti più adatti per elevare la capacità complessiva dell'Italia di attrarre investimenti esteri, attesa la condizione di sostanziale arretratezza del Paese rispetto agli altri *partners* europei. Gli incontri svolti con i presidenti e gli amministratori delegati delle multinazioni presenti in Italia si sono rivelati fin qui molto utili, in ragione delle valutazioni comparative che tali soggetti sono in grado di compiere circa la legislazione e l'azione amministrativa nei diversi paesi europei. Naturalmente l'obiettivo è quello di fornire poi indicazione sulla possibilità di superare in tempi brevi gli ostacoli principali.

Dopo aver dato conto della composizione del gruppo di lavoro, sia in relazione alle multinazionali invitate, sia per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche italiane, l'oratore illustra la metodologia del lavoro fin qui compiuto, basato principalmente sul confronto tra le varie realtà burocratiche, amministrative e fiscali presenti in Europa. Da queste prime valutazioni è emersa l'esigenza di concentrare l'attenzione su quattro fattori di maggiore criticità per gli investimenti esteri, vale a dire le procedure amministrativo-burocratiche, la pressione fiscale, il mercato del lavoro e lo stato delle infrastrutture e dei servizi.

La capacità dell'Italia di attrarre investimenti esteri appare al momento piuttosto deficitaria, come emerge anche dai dati sulla creazione di nuove imprese nel territorio nazionale da parte di soggetti stranieri: solo il 10 per cento degli investimenti stranieri complessivi, infatti, si è tramutato nella creazione di nuove imprese. Va peraltro chiarito che i quattro settori indicati presentano anomalie e disfunzioni che non ostacolano solo l'investimento da parte di imprese e aziende straniere, ma costituiscono fattori di diseconomia per l'intero sistema industriale italiano.

L'oratore illustra, quindi, gli elementi strutturali dell'economia italiana che inducono le aziende straniere ad investire in Italia, facendo riferimento in particolare all'ampiezza del mercato, all'abbondanza del fattore lavoro, al costo relativamente basso del lavoro stesso e, in alcune aree, alla presenza di reti infrastrutturali moderne. Gli esponenti delle multinazionali hanno sottolineato, invece, la necessità di realizzare al più presto un centro unitario di riferimento per gli investitori stranieri, quale potrebbe essere una agenzia di promozione degli investimenti stranieri; occorre inoltre superare l'elevata frammentazione delle competenze amministrative per tutte le attività di carattere industriale. Sempre in tema di procedimenti e atti amministrativi emerge con nettezza la inutile complessità di molti adempimenti e l'assenza di certezza sui tempi delle decisioni e delle risposte della pubblica amministrazione.

Rispetto a questi rilievi, fa presente che è in fase di creazione una agenzia per la promozione degli investimenti esteri che, operando nei paesi maggiormente interessati all'economia italiana, compia opera di informazione, promozione, consulenza nei confronti delle imprese stra-

niere. In particolare, l'agenzia dovrebbe fungere da tramite per i cosiddetti pacchetti localizzativi, intendendosi con ciò le offerte di incentivi, di semplificazione, di flessibilità del mercato del lavoro che possono essere messi in campo in ambito locale. È proprio in ambito locale, infatti, che assumono particolare rilievo per gli investitori stranieri tutte le attività volte a semplificare gli adempimenti amministrativi: un passo fondamentale, da questo punto di vista, appare la possibilità di unificare in un solo atto tutti i procedimenti autorizzativi, nonché di unificare in un solo soggetto di riferimento tutte le amministrazioni con le quali vengono a contatto le imprese (cosiddetto sportello unico).

Il presidente CAPONI dà quindi la parola al dottor MANCINELLI, il quale fa presente che il lavoro di approfondimento compiuto dai sottogruppi in relazione ai settori della semplificazione amministrativa, della legislazione fiscale, del mercato del lavoro e dello stato delle infrastrutture e dei servizi dovrà poi confluire in una relazione e in una proposta condivisa dal gruppo di lavoro in sede plenaria.

Per quanto riguarda le misure di semplificazione degli adempimenti burocratici in relazione all'insediamento o all'ampliamento di attività industriali sottolinea il rilievo delle norme contenute nelle due leggi n. 59 e n. 127 del 1997 «leggi Bassanini» per realizzare quella semplificazione del contesto nel quale operano le aziende, che viene giudicato anche in sede europea fattore importante di creazione di nuove imprese. L'incremento della presenza di multinazionali nelle zone depresse del paese, inoltre, potrà essere favorito dall'applicazione del disposto dell'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1997, in applicazione del quale è stata emanata una importata delibera CIPE nel marzo di quest'anno. Come tutti sanno, peraltro, gli strumenti della programmazione negoziata, quali i contratti d'area, i contratti di programma e i patti territoriali, costituiscono, allo stato, uno degli strumenti più avanzati per realizzare concretamente un'azione di semplificazione e coordinamento di tutte le procedure (autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, pareri, concerti) necessarie per consentire l'avvio o l'ampliamento di attività industriali. Per quanto concerne la capacità di attrarre gli investimenti stranieri, infatti, tali strumenti assicurano una maggiore flessibilità nell'azione amministrativa, la riduzione del costo del lavoro, in concomitanza con gli accordi tra le parti sociali, e un abbassamento del costo del denaro. Sia nelle «leggi Bassanini» che in questi nuovi strumenti si individua un principio fondamentale di unitarietà e certezza dell'azione amministrativa che costituisce uno dei fattori di maggiore interesse per le multinazionali operanti in Italia. I sottogruppi sono, inoltre, impegnati a valutare l'impatto positivo che potranno avere per gli investitori stranieri tutti questi elementi presenti nelle novità legislative illustrate, che certamente contribuiscono a creare un ambiente favorevole per la creazione delle nuove imprese. Da ultimo, l'oratore sottolinea il rilievo della informatizzazione degli apparati burocratici e della creazione della rete unitaria della pubblica amministrazione.

Seguono alcune domande e richieste di chiarimento dei senatori.

Il senatore PAPPALARDO chiede agli auditi di fornire ulteriori informazioni circa il carattere delle funzioni che si intendono attribuire alla agenzia di promozione degli investimenti esteri, nonché sulla valutazione che le multinazionali danno della qualificazione professionale e funzionale della manodopera italiana, che non è stata da loro citata quale motivo di doglianza.

Il senatore MACONI chiede di fornire informazioni circa gli investimenti stranieri nel settore dei servizi, sottolineando, poi, la esigenza che l'opera di semplificazione delle procedure amministrative previste con l'adozione degli strumenti di programmazione negoziata sia estesa a tutto il territorio nazionale. Conclude chiedendo un chiarimento circa l'eventuale valutazione compiuta dal gruppo di lavoro su come chiamare in causa la responsabilità sociale delle multinazionali nel caso di decisioni di disinvestimento.

Il senatore MANTICA giudica largamente insufficienti gli strumenti approntati dal Governo per affrontare la cronica incapacità dell'Italia di attrarre investimenti stranieri. Il ritardo ormai accumulato, a suo giudizio, può essere colmato solo con l'adozione di atti straordinari che superino la lentezza dell'approccio governativo. L'esempio delle regioni a statuto speciale e di aree industriali presenti in Austria e in Francia stanno a dimostrare la validità del giudizio negativo espresso. In particolare dovrebbe essere introdotta da subito la regola dell'autocertificazione e reso più spedito tutto il procedimento relativo alla erogazione delle risorse pubbliche alle imprese industriali.

Il senatore TRAVAGLIA chiede se le multinazionali hanno sottolineato l'esigenza di intervenire anche in altri settori, diversi da quelli della fiscalità, della burocrazia e del mercato del lavoro. Per quanto riguarda la agenzia di promozione, sottolinea la necessità di porre sullo stesso piano le imprese estere e quelle italiane.

A giudizio del senatore LARIZZA gli ostacoli individuati dal gruppo di lavoro penalizzano non solo le imprese straniere ma anche quelle italiane; in particolare, egli sottolinea come la fiscalità costituisca certamente il costo industriale più oneroso. Dopo aver chiesto ulteriori informazioni circa il carattere e la struttura della agenzia per la promozione degli investimenti stranieri, rileva l'esigenza che essa vada raccordata con gli organismi che già operano in Italia: si riferisce in particolare all'Istituto per il commercio con l'estero.

Il senatore PALUMBO chiede se gli investitori esteri abbiano conoscenza dei nuovi strumenti localizzativi a disposizione – si riferisce in particolare ai patti territoriali ed ai contratti di area – e se tali strumenti abbiano già attivato nuovi investimenti.

Risponde agli intervenuti il dottor ESPA, affermando innanzitutto che le relazioni dei gruppi di lavoro saranno messe a disposizione della

Commissione appena avranno assunto una veste formale. Alle domande tese a conoscere se il tipo di ostacoli che si frappongono agli investimenti internazionali siano assimilabili a quelli che incontrano le imprese nazionali, risponde affermativamente con l'eccezione di quello riconducibile al sistema fiscale, che presenta caratteristiche peculiari. Quanto alla agenzia per la promozione degli investimenti esteri, dopo aver affermato che il gruppo di lavoro di cui fa parte opera parallelamente rispetto alle iniziative per la nascita dell'agenzia, dichiara che essa assumerà presumibilmente la forma di una società per azioni con la partecipazione della GEPI, dell'ICE, dell'IPI, della FICEI, dell'Unioncamere e della Camera di commercio di Milano. L'agenzia avrà compiti di *marketing* territoriale all'estero e – per quanto gli è dato di conoscere – dovrebbe sfruttare la rete estera dell'ICE, assumendo in Italia una struttura molto snella, con due sole sedi e un numero limitato di personale ad alta qualificazione.

Secondo l'indagine da loro svolta attraverso incontri diretti con le imprese multinazionali, la qualità della forza lavoro e la sua formazione professionale e funzionale incide nella misura del 5 per cento nell'ambito degli elementi considerati negativi per le scelte localizzative: si tratta di una percentuale tutt'altro che irrilevante, anche se tale elemento appare secondario rispetto ad altri fattori localizzativi. Alla questione posta circa la possibile implementazione di regole di condotta che impediscano ricadute sociali negative, risponde affermando che il gruppo di lavoro sta esaminando le condizioni capaci di trattenere le imprese multinazionali già presenti sul territorio italiano (oltre che per attrarne di nuove), piuttosto che operare in direzione della creazione di vincoli.

Scendendo più nel dettaglio circa il tipo di attività svolta nel gruppo di lavoro e le metodologie di analisi, afferma che il confronto fra la situazione italiana e quella di altri paesi è stato effettuato con riferimento a singole procedure che coinvolgono il rapporto tra organismi burocratici e investitori. Quanto ai tempi per un intervento normativo e alla necessità di adottare provvedimenti di urgenza, non tocca a loro esprimersi in proposito: egli spera comunque che, una volta presentati i rapporti del gruppo di lavoro alla Presidenza del Consiglio, gli interventi saranno rapidi e conseguenti. Alle domande tese a sapere se, fra gli elementi che disincentivano gli investimenti esteri in Italia, sono stati citati dalle imprese facenti parte del gruppo di lavoro altri fattori – oltre a quelli di cui ha riferito nella sua relazione – risponde facendo riferimento al problema della flessibilità del lavoro; un problema, però, cui – secondo l'opinione di molte imprese – il cosiddetto «pacchetto Treu» andrebbe incontro. Una questione centrale è poi quella del fisco, e in relazione ad essa – come ha già accennato – la posizione delle imprese multinazionali si differenzia in parte da quella delle imprese italiane, in ragione dell'elevata pressione fiscale comparata del nostro Paese e delle agevolazioni che in altri Paesi vengono concesse per attrarre gli investimenti esteri. Al riguardo, viene fortemente richiesta l'abolizione della tassa sulle *royalties*, ma ad un intervento di questo tipo fa evidentemente da ostacolo la situazione della finanza pubblica italiana.

Un forte miglioramento comunque potrebbe, a suo avviso, derivare dalla creazione di uno sportello unico presso il Ministero delle finanze.

Rileva ancora come in Italia non siano previsti incentivi alla creazione di sedi centrali delle imprese multinazionali, pur essendo il nostro Paese, per la sua collocazione geografica, in condizione di determinare un'attrazione nei loro confronti. Quanto alle peculiarità del territorio meridionale, egli afferma che le imprese multinazionali sono consapevoli degli svantaggi localizzativi del Mezzogiorno, ma si sono mostrate molte interessate ai nuovi strumenti dei patti territoriali e dei contratti d'area.

Interviene quindi il dottor MANCINELLI, rispondendo innanzitutto al problema sollevato da qualche senatore circa la necessità che in materia si intervenga in tempi particolarmente rapidi: esiste una notevole sensibilità rispetto a tale problema da parte del gruppo di lavoro, tanto che essi intendono suggerire che, nell'esercizio delle deleghe previste dalla cosiddetta «legge Bassanini», sia data priorità alla delega relativa alle attività economiche ed industriali. Si richiama, quindi, ad alcune norme di semplificazione già in vigore, e in particolare alla previsione di un termine per la conclusione dei procedimenti nell'ambito delle Conferenze di servizi, al temperamento dell'unanimità nelle medesime Conferenze, come pure a talune altre previsioni normative contenute nel decreto-legge n. 67 del 1997. Tutti questi interventi legislativi sono da considerarsi funzionali al superamento della carenza delle infrastrutture e dei servizi che fanno da ostacolo agli investimenti. Quanto al costo del denaro, la delibera CIPE del 21 marzo scorso, prevede l'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti delle agevolazioni e degli incentivi, mentre la partecipazione degli Istituti bancari ai contratti d'area può anch'essa costituire un elemento atto a facilitare una riduzione di tale costo.

Alla domanda relativa alla possibile estensione dei patti territoriali e dei contratti d'area a tutto il territorio nazionale, risponde che il primo strumento è già applicabile in maniera generalizzata, quanto alle semplificazioni amministrative che esso comporta, pur restando le agevolazioni limitate al Mezzogiorno. I contratti d'area, invece, sono realizzabili solo nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b dell'Unione europea, anche se si intende sperimentare la possibilità di una loro estensione.

A due brevi richieste di precisazioni dei senatori MACONI e TRAVAGLIA, risponde infine il dottor ESPA, affermando che, nell'ambito del gruppo di lavoro Governo e multinazionali non sono presenti imprese che operano nel settore dei servizi. Da un incontro svoltosi con il direttore della Bank of Tokyo, comunque, sono emerse indicazioni simili a quelle che provengono dai colloqui in corso con le imprese multinazionali a carattere industriale. Per il settore dei servizi, peraltro, un rilievo maggiore sembra potersi conferire alle questioni fiscali, rispetto a quelle connesse al funzionamento dell'apparato burocratico. Dopo aver ricordato che esiste in Piemonte un'agenzia regionale che opera per at-

trarre investimenti esteri nel territorio regionale, conclude affermando che l'istituzione di uno sportello unico per i rapporti fra pubblica amministrazione ed imprese riguarderà non solo gli investitori internazionali, ma, allo stesso modo, le imprese italiane.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti per il prezioso apporto alle finalità conoscitive dell'indagine e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

121^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER UN LUTTO DEL SENATORE DUVA
(A003 000, C11^a, 0002^o)

In apertura di seduta il PRESIDENTE esprime le più sentite condoglianze al senatore Duva, colpito da un grave lutto familiare.

La Commissione unanime si associa alle espressioni di cordoglio del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA: Norme di tutela dei lavori «atipici»
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta dell'8 maggio 1997.

Il senatore BATTAFARANO osserva che il disegno di legge in titolo contribuisce in modo significativo al superamento di un limite di prospettiva del Parlamento e delle forze politiche che hanno spesso analizzato la complessa realtà del mercato del lavoro secondo le categorie tradizionali del lavoro subordinato e del lavoro autonomo. È pertanto auspicabile che la Commissione predisponga, attraverso l'esame del disegno di legge in titolo, un primo progetto di regolamentazione di una materia nuova, e in rapida evoluzione, quale quella dei lavori atipici, tenuto anche conto che una tale disciplina non mancherà di richiedere aggiornamenti, come peraltro è già previsto dall'articolo 13, che prevede una verifica dell'efficacia della legge e degli effetti da essa prodotti nei

due anni successivi alla sua entrata in vigore. Di particolare interesse sono inoltre le disposizioni che figurano agli articoli 10 e 11 del disegno di legge all'esame, con le quali si prevede la conversione automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di attività che solo apparentemente possono essere considerate atipiche e che in realtà celano spesso situazioni di lavoro irregolare. Di lavori atipici in senso stretto si può parlare o in base a scelte delle imprese –che privilegiano, per alcuni settori di attività, rapporti più snelli e meno vincolanti – ovvero per scelte degli stessi lavoratori, che, soprattutto nelle fasce di età giovanile, spesso optano per attività non rigidamente inquadrata, a favore di un impegno più circoscritto nel tempo e nelle modalità della prestazione, secondo un sistema di preferenze che investe scelte di vita oltre che di lavoro. Poichè si può stimare in circa due milioni il numero dei lavoratori interessati al provvedimento, è importante che il Parlamento vari norme volte ad ampliare la sfera della tutela e delle garanzie – di particolare valore, a tale proposito, sono le disposizioni che prescrivono la forma scritta e il contenuto dei contratti, la durata minima e le modalità di risoluzione di essi, nonchè le disposizioni sui diritti sindacali ed associativi e sulla tutela delle lavoratrici madri – e a contrastare la creazione di nuovo precariato, senza peraltro negare quegli elementi di flessibilità che sono alla base di tali rapporti di lavoro. In conclusione, il senatore Battafarano auspica che il disegno di legge all'esame, con gli eventuali approfondimenti, possa essere licenziato quanto prima per l'Assemblea.

Il senatore MANZI ricorda preliminarmente che con l'espressione «lavori atipici» si intendono tutte quelle fattispecie che non rientrano nella tipologia storicamente prevalente del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e che si caratterizzano per una maggiore flessibilità del contenuto e delle modalità delle prestazioni. In realtà, tale espressione è fonte di numerosi equivoci, dato che, storicamente, l'impresa è alla costante ricerca di forme sempre più accentuate di flessibilità nell'uso del lavoro salariato, funzionali alle esigenze della produzione. Nell'attuale assetto post-fordista dei rapporti di produzione, inoltre, si realizza un processo di deregolazione del mercato di lavoro che punta a spingere progressivamente sulla difensiva, riducendone tutele e garanzie, l'area considerata storicamente «forte» della classe operaia. Uno dei punti qualificanti di questo processo, che punta in sostanza al rafforzamento delle posizioni di governo del processo produttivo da parte dei datori di lavoro, consiste proprio nella parallela estensione di un'area di lavoro che viene definito atipico, e che in vero concorre a realizzare una frammentazione crescente del mercato del lavoro. Esempio, in proposito, è la tendenza della giurisprudenza e di uno specifico indirizzo legislativo, a negare la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro atipico, di cui sia stata violata la disciplina specifica, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nell'ambito del lavoro autonomo, la crisi del vecchio sistema di organizzazione del lavoro si è rivelata anch'essa funzionale al consolidamento di un processo di ristrutturazione finalizzato, appunto, a ridurre l'area tutelata dei lavoratori a tempo pieno e indeterminato e ad ampliare la galassia del lavoro precario, fortemente segmenta-

to per stato giuridico e per trattamento economico. Tale processo di balcanizzazione del mercato del lavoro non ha mancato di ripercuotersi negativamente a livello sindacale, mentre, in generale, la diminuzione del costo del lavoro derivante dall'incremento della precarizzazione, si risolve in una maggiore produttività e in una conseguente maggiore competitività delle imprese sui mercati internazionali, a fronte, invece, di una minore capacità di consumo sul mercato interno. È in base a tali meccanismi, infatti, che da parte datoriale si sostiene la discutibile tesi della possibilità di un incremento dell'occupazione in un contesto deflazionistico.

Il disegno di legge in titolo – prosegue il senatore Manzi – si propone, raccogliendo anche le indicazioni emerse su questo tema in sede comunitaria, di dettare norme a tutela del lavoro atipico, settore sempre più esteso, e di difficile definizione: occorre tener presente, infatti, che con tale termine si indicano prestazioni di varia natura che in alcuni casi derivano da scelte volontarie dei lavoratori e in altri casi sono funzionali a specifici interessi produttivi delle imprese. Richiamata l'attenzione della Commissione sulla necessità di coordinare le norme all'esame con analoghe iniziative del Governo, di attuazione di direttive comunitarie, il senatore Manzi, ribadito l'apprezzamento per l'impostazione del disegno di legge, sottolinea la necessità di definire meglio le aree di impiego di tale tipo di rapporto di lavoro e le sue caratteristiche per quel che concerne le modalità della prestazione. È bene comunque evitare che l'introduzione di una tipologia di rapporto, terza rispetto a quelle tradizionali del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, si traduca in un incoraggiamento ad accentuare la deregolazione del mercato del lavoro e a favorire, in tal modo, nuove forme di precariato, che il disegno di legge all'esame si propone invece di eliminare. Ai fini di una migliore individuazione dell'area e delle caratteristiche dei lavori atipici, il senatore Manzi propone di procedere, eventualmente in sede informale, all'audizione di organizzazioni sindacali e associazioni giovanili al fine di acquisire tutti i possibili contributi di proposte e di idee per il necessario approfondimento dell'iniziativa legislativa all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(661) PREIONI: *Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*

(2401) Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra, Mammola, Taborelli ed altri (Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2401; assorbimento del disegno di legge n. 661)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 21 maggio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e che la Commissione ha deciso di adottare come testo base il disegno di legge n. 2401.

Il sottosegretario PIZZINATO, rispondendo ad un quesito posto dal senatore Pelella nel corso della discussione generale in ordine alle conseguenze della iscrizione dei lavoratori frontalieri nelle liste di mobilità, fa presente che il Governo è orientato nel senso di valutare positivamente eventuali proposte di progetti per lavori socialmente utili che possano coinvolgere anche i lavoratori frontalieri e che, nella definizione della delega per il riordino dei lavori socialmente utili, contenuta nel disegno di legge sulla promozione dell'occupazione, attualmente all'esame della Camera, potrebbero essere inserite apposite disposizioni che rispondano alle esigenze prospettate dal senatore Pelella.

Il PRESIDENTE propone di passare alla votazione degli articoli e del disegno di legge n. 2401 nel suo complesso, non essendo stati presentati emendamenti.

Conviene la Commissione.

Sono quindi posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

Il senatore MANZI, dopo aver precisato che la sua parte politica è favorevole al provvedimento in titolo, dichiara che si asterrà sull'articolo 3 e raccomanda al Governo di predisporre misure volte a semplificare la procedura prevista al comma 3, a suo parere eccessivamente complessa, come da lui sottolineato nell'intervento in discussione generale.

L'articolo 3 è quindi posto ai voti e approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Prima di passare alla votazione finale, il PRESIDENTE sottolinea che il disegno di legge, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 6 maggio, assegnato alla Commissione l'8 maggio, sta per essere approvato nella seduta odierna dopo una discussione tanto esauriente quanto contenuta nei tempi.

Il disegno di legge n. 2401, posto ai voti nel suo complesso, è quindi approvato.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 661.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) MUNDI ed altri: *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) MAGGI ed altri: *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) SERENA: *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 13 maggio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che con una nota del 13 maggio le organizzazioni di categoria delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno richiesto un incontro per far conoscere la loro posizione sui temi dei disegni di legge all'esame congiunto. Avendone ricevuto mandato dalla Commissione, il Presidente stesso e il relatore, senatore Ripamonti, hanno ascoltato i rappresentanti sindacali nella mattinata di martedì 20 maggio. Invita quindi il relatore a riferire sui risultati di tale incontro.

Il relatore RIPAMONTI fa presente che nell'incontro con le organizzazioni sindacali si è in primo luogo evidenziata la fondatezza delle richieste degli ispettori del lavoro, e, al tempo stesso, è stata esplicitata la richiesta di non procedere lungo la via legislativa ma di affrontare la questione in sede di contrattazione collettiva. Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato l'esigenza di provvedere in tempi brevi a sanare una situazione determinatasi in forza di un inquadramento inadeguato e, a tale proposito, hanno sottolineato che il riordino dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12, lettera s) della legge n. 59 del 1997, congiuntamente al progetto di un nuovo ordinamento del personale pubblico, in via di predisposizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e basato su una significativa riduzione del numero delle qualifiche, provvedendo al decentramento delle funzioni e alla contestuale sottolineatura della centralità dei compiti ispettivi, possono concorrere a pervenire a una positiva soluzione del problema oggetto dei disegni di legge in titolo. È stata anche presa in considerazione l'ipotesi avanzata dall'ARAN di procedere al reinquadramento previo esperimento di corsi di riqualificazione. In conclusione, dopo aver richiamato l'attenzione sui problemi connessi alla individuazione dei termini di decorrenza del nuovo inquadramento, il senatore Ripamonti se-

gnala al rappresentante del Governo l'esigenza di provvedere comunque in tempi brevi alla soluzione del problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro.

Il senatore MUNDI rileva che la categoria degli ispettori del lavoro versa da tempo in una condizione di profondo disagio a causa della discutibilissima applicazione della parte della legge n. 312 del 1980 relativa al reinquadramento nelle qualifiche funzionali. La Commissione ha rilevato all'unanimità l'anomalia degli attuali inquadramenti degli ispettori del lavoro e lo stesso rappresentante del Governo ha concorso a chiarire i termini della questione, riconoscendo anch'egli la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dal personale. Egli non condivide invece la proposta del Sottosegretario, di affidare la soluzione del problema alla proposta di riassetto delle qualifiche in corso di predisposizione presso l'ARAN. Dopo aver segnalato l'esigenza di non commettere nuovamente errori già compiuti nella precedente legislatura, il senatore Mundi, preso atto della avvenuta audizione informale di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria, chiede, al fine di non creare discriminazioni, che venga ascoltata anche una rappresentanza del movimento degli ispettori del lavoro.

Il senatore MANZI fa presente di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte del movimento degli ispettori del lavoro che, peraltro, riconosce in linea generale la validità di un percorso basato, tra l'altro, anche sul riassetto organizzativo del Ministero attraverso la delega prevista dalla legge n. 59 del 1997. Le stesse comunicazioni di tale movimento pongono in evidenza alcuni problemi, relativi alla riqualificazione del personale e al nuovo assetto delle qualifiche che, ove la Commissione lo ritenesse opportuno, potrebbero essere eventualmente recepiti in un apposito ordine del giorno.

Il senatore BONATESTA esprime un forte disappunto per il modo in cui è stata finora trattata la materia oggetto dei disegni di legge in titolo. In particolare, egli si duole per il fatto che il relatore e il Presidente non abbiano ritenuto di avvisare i presentatori dei singoli provvedimenti della data, dell'ora e del luogo dell'incontro con le organizzazioni sindacali. Inoltre, ancora una volta risultano privilegiate alcune sigle sindacali, ovvero CGIL, CISL, UIL, a scapito di altre e non si è tenuto presente che gli ispettori del lavoro, proprio in quanto non si sentono rappresentati dalle organizzazioni tradizionali, hanno ritenuto di doversi organizzare autonomamente, in un movimento le cui indicazioni peraltro sono state tenute ampiamente presenti in sede di predisposizione dei disegni di legge all'esame congiunto della Commissione. È pertanto opportuno, secondo il senatore Bonatesta, che si ascoltino, eventualmente in sede informale, anche i responsabili del movimento degli ispettori del lavoro.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bonatesta che, come risulta dagli atti parlamentari, la Commissione ha dato mandato al Presidente

stesso e al senatore Ripamonti, di procedere all'audizione in sede informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali che si erano rivolte alla Presidenza della Commissione chiedendo di essere ascoltate. I proponenti dei disegni di legge in titolo – nei confronti dei quali non si ravvisa un particolare e distinto obbligo di informazione da parte della Presidenza – erano pertanto nelle condizioni di prendere parte all'incontro.

Per quel che riguarda la richiesta di audizione del movimento degli ispettori del lavoro, il Presidente fa presente, in via preliminare, che egli ha ricevuto da tale organizzazione una ricca documentazione, alla quale ha prestato la dovuta attenzione. È invece perplesso sulla possibilità di procedere ad una audizione, sia pure informale, di un movimento autoqualificatosi come tale, dato che gli risulta che anche il Ministro del lavoro non ha ritenuto opportuno stabilire con esso un contatto formale. Ritiene pertanto necessario approfondire la questione e comprendere meglio i rapporti esistenti tra il movimento e l'Amministrazione del lavoro.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che il movimento degli ispettori del lavoro è composto da soggetti spesso iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno ritenuto di dare vita a una specifica forma di organizzazione per la risoluzione di un problema della categoria. Personalmente, egli ha avuto occasione di incontrare singoli componenti del citato movimento, ma ricorda che il Ministro intrattiene rapporti a livello istituzionale con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro. Tra di esse non vi è il movimento degli ispettori del lavoro. Entrando nel merito delle questioni sollevate dal relatore, fa presente che il Ministro del lavoro e il Sottosegretario delegato per la riforma dell'Amministrazione dovrebbero tenere lunedì 26 maggio un incontro con gli assessori al lavoro delle regioni per esaminare uno schema di decreto legislativo sul decentramento delle funzioni che egli ritiene possibile presentare all'esame della competente Commissione bicamerale entro il mese di giugno. Dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari, il Governo auspica anche di presentare lo schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale. In tale sede, dovrebbero essere avanzate proposte volte alla soluzione del problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro, nell'ambito di un complessivo riassetto dell'ordinamento del personale che dovrebbe trovare uno dei suoi punti di forza in un ampio processo di riqualificazione. Tra il descritto processo di riorganizzazione e il rinnovo del contratto collettivo di lavoro vi è, inoltre, una positiva contestualità, poichè, ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993, le organizzazioni sindacali dei pubblici dipendenti devono presentare le piattaforme per il rinnovo contrattuale entro il mese di settembre. In sede negoziale, non si potrà non tenere conto del problema del reinquadramento del personale e dell'esigenza di pervenire a sanare la situazione degli ispettori, nonchè, anche, di individuare adeguate forme di incentivazione in relazione alla peculiarità della funzione ispettiva.

Al senatore MUNDI, il quale sottolinea che il movimento degli ispettori del lavoro auspica di essere ascoltato, ma non avanza alcuna

pretesa in tal senso, il PRESIDENTE fa presente che vi è un diffuso consenso, anche da parte sindacale, sulla fondatezza delle rivendicazioni avanzate dagli ispettori del lavoro. La sua perplessità riguarda l'opportunità di procedere all'audizione di organismi privi di un riconoscimento formale e di imprecisata rappresentatività, con i quali anche il Ministro del lavoro ha ritenuto di non dover stabilire un rapporto formale.

Il senatore MANZI rileva che vi è comunque da registrare il diffondersi del fenomeno di forme di organizzazione spontanea dei lavoratori del pubblico impiego al di fuori delle sigle sindacali tradizionali, che da alcuni anni registrano un notevole calo degli iscritti in questo settore. Egli non intende entrare nel merito della questione da ultimo affrontata dal Presidente, ma osserva che la diffusione di forme organizzative quali quelle da lui testè ricordate pone il problema di trovare comunque con esse dei canali di comunicazione, ovviamente nel rispetto dei regolamenti parlamentari.

Secondo il senatore PELELLA vi è il rischio di incanalare il dibattito in una direzione sbagliata. Infatti, nessun intervento ha espresso un rifiuto netto delle rivendicazioni degli ispettori, nei confronti delle quali, anzi, si registra un ampio consenso. L'oggetto del confronto verte su un altro punto, e – al di là di polemiche fortemente intrise di ideologismo, sulle modalità della effettuazione di audizioni informali, il problema consiste nella scelta della via ottimale per risolvere il problema dell'inquadramento degli ispettori, la cui fondatezza, è bene ribadirlo, è da tutti riconosciuta. La scelta della via legislativa significherebbe creare un precedente pericoloso, tale da modificare comportamenti e pratiche che hanno finora consentito la soluzione di problemi analoghi nell'ambito del pubblico impiego. La via negoziale sembra invece la più idonea a individuare soluzioni adeguate, senza modificare, con soluzioni anomale e surrettizie, percorsi già sperimentati con successo. In sostanza, dal dibattito dovrebbe emergere l'indicazione al Governo di ricondurre entro l'alveo proprio, quello cioè negoziale, il problema affrontato nei disegni di legge all'esame. Al di là di una sterile discussione sulla rappresentanza di singole categorie di lavoratori o su una presunta discriminazione operata nei confronti di alcune sigle sindacali, è necessario che la Commissione effettui una scelta precisa per evitare, anche in futuro, che limitati gruppi, facendo valere interessi circoscritti, chiedano al legislatore di risolvere controversie che devono invece trovare la loro definizione per via contrattuale.

Il senatore BONATESTA osserva che dalle precedenti dichiarazioni del Presidente traspare un non condivisibile richiamo ai presentatori dei disegni di legge in titolo, che non avrebbero partecipato all'incontro con i sindacati a causa di una loro presunta disattenzione. In realtà, considerato che il modo con cui sono registrate le presenze in Commissione non consente di avere certezza sulla partecipazione di singoli componenti di essa ad ogni fase della discussione – come egli stesso ha più volte sottolineato –, la vicenda pone comunque a suo parere un proble-

ma di rapporti tra i gruppi politici. Certamente, non vi è uno specifico diritto dei presentatori di disegni di legge a prendere parte ad incontri informali, ma non vi è dubbio che da parte di questi ultimi potrebbero venire elementi utili a confutare o suffragare le tesi di chi viene ascoltato.

Anche sulla questione della legittimazione di chi viene ascoltato, il senatore Bonatesta ritiene di dover fare alcune precisazioni e ricorda che nel corso della discussione dei disegni di legge sul collocamento obbligatorio dei disabili, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo predisposto dal Comitato ristretto venne differito, in attesa di conoscere le conclusioni di un convegno degli operatori del settore, ritenute da alcuni senatori utili ai fini della predisposizione di proposte emendative: in quella occasione, non si pose la questione della legittimazione di un interlocutore collettivo caratterizzato da un'identità piuttosto sfuggente. Ritiene comunque possibile l'audizione in via informale di un movimento rappresentativo di una categoria, al di là del suo livello di legittimazione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bonatesta che la sede del confronto politico è costituita dalla Commissione riunita per l'esame dei provvedimenti, mentre le audizioni servono esclusivamente all'acquisizione di elementi conoscitivi.

Il relatore RIPAMONTI si dichiara in primo luogo soddisfatto per quanto è stato comunicato dal rappresentate del Governo sui tempi previsti per la trasmissione al Parlamento dello schema di decreto legislativo riguardante il riordino dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale. Egli considera inoltre con interesse la proposta del senatore Manzi di valutare la possibilità di recepire, in un eventuale ordine del giorno, alcuni punti evidenziati dal movimento degli ispettori. Propone comunque di rinviare per alcuni giorni il seguito della trattazione dei disegni di legge in titolo, al fine di disporre del tempo a lui necessario per tenere un incontro, come relatore, con una rappresentanza del movimento degli ispettori, e, successivamente, per predisporre una proposta definitiva che si riserva di sottoporre alla Commissione. Egli avviserà pertanto i componenti della Commissione che siano eventualmente interessati, della data, luogo e ora dell'incontro da lui preannunciato che, peraltro, proprio per le considerazioni espone dal Presidente, non avrà luogo presso l'aula della Commissione.

Sulla proposta del relatore, che il PRESIDENTE dichiara di condividere, conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

91^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(65) NAPOLI Roberto ed altri. – *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule.*

(238) DI ORIO ed altri. – *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre 1996.

Il presidente CARELLA fa presente di aver convocato la Commissione al fine di valutare la situazione creatasi a seguito del parere espresso lo scorso martedì dalla Commissione bilancio sul testo unificato dei disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

La Commissione bilancio, infatti, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 22 del testo unificato, recante la copertura degli oneri derivanti dalla normativa proposta, nonché sull'emendamento 3.2 che era inteso proprio a superare le difficoltà che si frapponavano ad un parere favorevole sullo stesso articolo 22; la Commissione bilancio ha espresso altresì parere contrario, sempre per difetto di copertura finanziaria, su altri emendamenti.

Il Presidente fa presente che il parere della Commissione bilancio rende impossibile il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante – sul quale pure la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si era espressa in senso favorevole - e crea serie difficoltà alla stessa approvazione del provvedimento.

Il relatore DI ORIO ricorda che il testo unificato elaborato dal comitato ristretto era stato presentato alla Commissione plenaria fin dallo scorso 10 ottobre.

In questi mesi l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio è stata ritardata dapprima in relazione alla necessità di concludere la sessione di bilancio e, successivamente, al fine di consentire l'individuazione di strumenti idonei a superare le obiettive difficoltà in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, derivanti sia dalla nuova collocazione in bilancio del fondo sanitario nazionale, sia dalla carenza di fondi globali assegnati alla sanità.

La soluzione proposta, elaborata sulla base di un faticoso confronto che ha visto a volte uno sconcertante rinvio di responsabilità fra Dicasteri, è stata ritenuta inidonea dalla Commissione bilancio con argomentazioni che non sembrano a lui del tutto condivisibili; per quanto riguarda poi il parere negativo espresso su un altro emendamento - emendamento 12.6 con il quale si intendevano riservare ai dirigenti sanitari di secondo grado le nomine a coordinatore regionale o interregionale dei prelievi e dei trapianti - egli ritiene che la Commissione bilancio sia incorsa in una vera e propria svista, dal momento che tale proposta emendativa aveva in realtà proprio uno scopo di contenimento della spesa.

Il relatore propone comunque il rinvio in comitato ristretto dei disegni di legge in titolo al fine di valutare la possibilità di una modifica del testo unificato che possa andare incontro alle osservazioni della Commissione bilancio. Egli fa peraltro presente che l'assegnazione di risorse idonee al potenziamento delle rianimazioni resta una questione centrale per consentire il funzionamento del sistema organizzativo proposto e un significativo aumento delle attività di trapianto praticate in Italia.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con la proposta di rinvio in comitato ristretto.

Ella osserva peraltro che, a suo parere, il potenziamento dell'attività di rianimazione non comporta necessariamente oneri aggiuntivi, dal momento che il processo di riorganizzazione del sistema sanitario - cui le regioni sono tenute a norma delle disposizioni recate dalla legge n. 549 del 1995 e della legge n. 662 del 1996 - comporta una riallocazione di risorse a favore di settori di punta, quali certamente sono le rianimazioni, mentre le risorse necessarie per la realizzazione delle relative opere edilizie e tecnologiche devono essere reperite nei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Il senatore TOMASSINI, nel concordare con la proposta di rinvio in comitato ristretto, fa peraltro presente che l'approvazione della nuova organizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti e il potenziamento delle rianimazioni sono le condizioni imprescindibili per realizzare un effettivo incremento dei trapianti. Il fallimento del tentativo di rilanciare l'efficacia e la produttività del sistema dei prelievi e dei trapianti, in realtà potrebbe essere utilizzato come scusa per ostacolare e, alla fine, annullare di fatto l'applicazione del nuovo ordinamento in materia di

manifestazione della volontà. Del resto è vero anche il contrario; l'ostilità manifestata da taluni ambienti nei confronti della nuova normativa sulla manifestazione di volontà, nasconde spesso il desiderio di impedire una riorganizzazione del sistema delle rianimazioni e dei trapianti che va a danneggiare interessi molto forti.

Egli ritiene quindi che debba essere fatto il massimo sforzo per reperire idonei finanziamenti e fa presente che bisognerà tener conto nel calcolo dei costi anche della riduzione del peso economico di determinate terapie che deriverebbe da un incremento dei trapianti.

La senatrice Carla CASTELLANI si associa alle considerazioni del senatore Tomassini. Ella fa poi presente al sottosegretario Bettoni Brandani che la valutazione da lei espressa circa la possibilità di incrementare le rianimazioni attraverso una riorganizzazione e riallocazione delle risorse impegnate dalle regioni per la sanità deve tener conto dei problemi delle regioni centro-meridionali, che sono al contempo quelle che hanno maggiore bisogno di incrementare il numero delle rianimazioni e minori risorse disponibili per poterlo fare.

La Commissione delibera quindi il rinvio in comitato ristretto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

103ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.*

SUL DEGRADO AMBIENTALE NELLE REPUBBLICHE EX SOVIETICHE
(A007 000, C13ª, 0019ª)

Il senatore MAGGI adduce i risultati delle ricerche degli scienziati Fediakov e Parasocka, recentemente divulgate dalla stampa, per evidenziare la situazione di grave degrado ambientale delle Repubbliche *ex* sovietiche, con particolare riferimento alla previsione di un'esplosione del quarto reattore della centrale nucleare di Cernobil entro il prossimo gennaio. Una serie di incidenti e disfunzioni da tempo è denunciata nelle obsolete centrali nucleari ereditate dall'Unione sovietica, con un allarme confermato dal Ministro dell'ambiente ucraino che già da tempo aveva denunciato un notevole aumento del flusso di neutroni e di particelle gamma dalla centrale che fu teatro della catastrofe dell'aprile 1986: rispetto a quel disastro ambientale, del quale ancora oggi si pagano le conseguenze in termine di notevole incremento delle patologie tumorali in Europa, la previsione formulata dai due citati scienziati bielorusi appare peggiorativa, poichè si spinge ad ipotizzare l'innesco di una vera e propria reazione nucleare, con effetti cento volte più gravi di quelli già prodotti.

La Commissione dovrebbe approfondire tale delicata tematica, sensibilizzando il Governo affinchè sia sostenuto al più presto dalla comunità internazionale il costo (relativamente modesto, non superando i 120 milioni di dollari) necessario ad eliminare le tonnellate di massa radioattiva e vetrificata racchiuse nel sarcofago di cemento costruito undici anni fa sul nucleo esploso.

Il presidente GIOVANELLI prende atto delle informazioni minuziosamente fornite dal senatore Maggi e dichiara che si farà carico di investire il Governo della richiesta avanzata; peraltro, è nella disponibi-

lità di ciascun parlamentare l'attivazione degli strumenti di sindacato ispettivo sulla questione, così come è nella facoltà del Capogruppo di Alleanza nazionale di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'inserimento nel programma dei lavori della Commissione delle iniziative più opportune in materia.

IN SEDE DELIBERANTE

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente GIOVANELLI, secondo cui gli obiettivi della politica ambientale italiana ed europea necessitano di strumenti integrati di politica economica ed occupazionale, che superino la legislazione di comando e controllo fin qui adottata per conferire alla politica ambientale una potenzialità promozionale che si valga anche del meccanismo incentivi-disincentivi. A tal fine tende il disegno di legge in titolo, che all'articolo 1 istituisce una segreteria tecnica funzionale allo sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali; l'articolo 2 è volto alla promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, mentre l'articolo 3 concerne l'informazione e l'educazione ambientale.

L'articolo 4 dispone interventi per la conservazione della natura, con un rafforzamento della segreteria tecnica per le aree protette; l'attuazione di convenzioni internazionali e la realizzazione di interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'*Ecolabel* e l'*Ecoaudit* sono poi oggetto dell'articolo 5. L'articolo 6 affronta una questione già trattata periodicamente in numerose «leggine» succedutesi in tre legislature: la dotazione organica del Ministero dell'ambiente, di cui si propone ora un ampliamento da coprire mediante procedure di mobilità da espletarsi entro il 30 settembre 1997; decorso tale termine, è possibile procedere direttamente mediante procedure concorsuali. L'articolo 7, infine, è l'unica norma di spesa realmente ingente, ma dà attuazione a quanto già disposto nella legge finanziaria evitando la perenzione di taluni fondi finalizzati al programma stralcio di tutela ambientale: è evidente l'estrema urgenza di tale disposizione, una cui mancata approvazione in tempo utile paralizzerebbe l'operatività del Ministero.

Il rapporto tra nuovi obiettivi e strumenti di politica ambientale individuati nel disegno di legge n. 2242 appare felicemente declinato, soprattutto per la modestia delle risorse impegnate (dato che depone a favore del rigore della spesa proposta); al tempo stesso si intravede la possibilità di ulteriori miglioramenti, soprattutto in riferimento all'articolo 6, i cui contenuti vanno coordinati con i nuovi meccanismi di gestione del personale e di governo della funzione pubblica, da ultimo individuati con le leggi nn. 59 e 127 del 1997. Sul piano dell'impostazione politica e culturale affermatasi con le «leggi Bassanini», infatti, l'uso della mobilità va considerato prioritario, per esigenze di contenimento della spesa e per la necessità di non incrementare ulteriormente il nume-

ro complessivo di dipendenti pubblici; l'esperienza dimostra, del resto, che il concorso pubblico in sè non garantisce talvolta nè la qualità della selezione nè la trasparenza nei risultati.

La precarietà e l'inefficienza sin qui denunciate da diverse parti politiche nell'operato del Ministero dell'ambiente vanno ascritte anche al ritardo decisionale della politica ambientale originato dalla duplicazione di apparati e dal groviglio di competenze: a tutto ciò intendeva porre rimedio la legge n. 61 del 1994, la cui finalità andrebbe conseguita valorizzando ulteriormente il ruolo tecnico-informativo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; essa attualmente vede limitate le sue funzioni ad un'attività di mero supporto laddove il Ministero si atteggiava troppo spesso come un centro autonomo di spesa e di controllo.

Dà notizie infine dei pareri espressi sul testo dalle Commissioni 1^a e 5^a, nonché della richiesta di rimessione in Assemblea avanzata per iscritto dai senatori Lasagna, Colla, Rizzi e Maggi: in proposito, esprime l'auspicio che la richiesta – anche laddove raggiungesse, con l'adesione di un quinto commissario, il numero prescritto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento – non pregiudichi un confronto sul merito del disegno di legge, che rappresenta comunque un'opportunità da cogliere per il miglioramento degli strumenti di politica ambientale.

Prende la parola il ministro RONCHI, il quale si sofferma sulle esigenze di rafforzamento del Ministero dell'ambiente, derivanti sia dalle attuali difficoltà a far fronte ad interventi già programmati, sia dai crescenti impegni che saranno verosimilmente attribuiti al Ministero in termini di indirizzo e coordinamento. Ciò in virtù dell'evoluzione che va affermandosi a livello comunitario nel senso di qualificare le politiche ambientali come politiche di sviluppo sostenibile, implicanti per l'Amministrazione dell'ambiente un ruolo più pregnante e significativo. Peraltro, la necessità di un potenziamento del Ministero, che deve essere posto in condizione di poter realizzare gli interventi connessi con i compiti ad esso attribuiti con efficacia e tempestività, è sottolineata in molte interrogazioni ed altri atti parlamentari. Nel rilevare poi che il disegno di legge in esame riveste altresì carattere di urgenza in quanto consente di utilizzare gli stanziamenti inseriti nella legge finanziaria, il Ministro si dichiara disponibile a prendere in considerazione tutte le eventuali proposte di modifica del provvedimento ed invita i presentatori della richiesta di rimessione all'Assemblea a riconsiderare l'iniziativa dopo che si sarà conclusa la fase della discussione generale.

Il presidente GIOVANELLI rinvia quindi il seguito della discussione, in considerazione di concomitanti impegni del Ministro.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 16,50.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
(A008 000, B67^a, 0003^o)*

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il senatore D'Onofrio, relatore sulla forma di Stato, ha presentato la propria relazione, che contiene anche una ipotesi di articolato (v. allegato n. 1). Fa altresì presente che i gruppi hanno concordato che nella seduta odierna abbia luogo soltanto l'illustrazione della propria relazione da parte del senatore D'Onofrio; il successivo dibattito dovrebbe svolgersi invece nella seduta convocata per domani venerdì 23 maggio alle ore 9.30.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori il deputato Franco MARINI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il deputato Pierferdinando CASINI (gruppo CCD), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), nonchè Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il quale - alla luce delle richieste formulate e degli orientamenti emersi - avverte che il dibattito sulla relazione del senatore D'Onofrio avrà luogo nella giornata di lunedì 26 maggio; conseguentemente, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per le ore 15 di domani, potrà essere anticipata alla mattina. (R029 000, B67^a, 0004^o)

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore sulla forma di Stato, illustra la relazione

da lui presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ricorda infine che il dibattito sulla relazione testè illustrata dal senatore D'Onofrio si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 26 maggio e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si riunirà domani venerdì 23 maggio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 18.

ALLEGATO N. 1

**ARTICOLATO PRESENTATO DAL SENATORE D'ONOFRIO,
RELATORE SULLA FORMA DI STATO**

Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (articoli 114-133: le regioni, le province, i comuni) è integralmente sostituito dai seguenti articoli:

ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA

Articolo 1.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

Sono garantite le autonomie funzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

Articolo 2.

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

Articolo 3.

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; sicurezza personale; previdenza; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Con statuto deliberato da ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Con la medesima procedura di cui al comma precedente si procede alla revisione degli Statuti del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, la Sicilia, del Trentino Alto-Adige, della Valle d'Aosta, nella salvaguardia delle forme e delle condizioni particolari della loro autonomia.

Articolo 4.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

La Regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Province senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi comuni a tutti i Comuni e a tutte le Province, fondati sulla rispettiva capacità di produrre gettito.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi, fondati sulla rispettiva capacità di produrre gettito.

Lo Stato provvede a perequazione e solidarietà verso le aree meno sviluppate, le Isole e il Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia,

alla Regione e allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi soltanto sul mercato ed esclusivamente in base a garanzia costituita o da tributi locali propri o da beni propri.

Articolo 5.

La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

La sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (Pubblica amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1-bis.

L'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l'organizzazione e l'attività della rispettiva Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

Articolo 2-bis.

La legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.

Articolo 3-bis.

L'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, anche con previsione generalizzata di Difensori Civici;

previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risul-

tati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Articolo 4-bis.

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

Articolo 5-bis.

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informatico dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

Articolo 6-bis.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.

Articolo 7-bis.

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici e a loro organizzazioni collaterali per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto.

II.

Lo Statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all'articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

Francesco D'ONOFRIO, *relatore*.

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente

Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 11,45.

(R050 001, B72^a, 0001^o)

In apertura di seduta, Leopoldo ELIA, *Presidente*, prende atto con soddisfazione della presenza ai lavori del Comitato, per la prima volta, di parlamentari del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, i quali a tal fine si sono definiti «osservatori».

Inoltre, avverte che il relatore distribuirà un testo sulle materie di competenza, il quale però è suscettibile di modifiche, anche sulla base dell'andamento della seduta del Comitato, i cui componenti invita pertanto ad una certa riservatezza nel render noti i contenuti dettagliati del testo stesso, avendo un carattere ancora provvisorio ed essendo in via di definizione in vista della riunione odierna della Commissione in sede plenaria.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, precisa che, proprio per acquisire i differenti punti di vista dei componenti del Comitato, riterrebbe opportuna una rapida discussione sullo schema di articolato, da lui predisposto, riguardante la revisione della forma di Stato, suscettibile successivamente di ulteriori modificazioni.

Sui lavori del Comitato prende la parola la senatrice Adriana PASCUALI (gruppo alleanza nazionale), che sollecita la distribuzione di un testo articolato del relatore, che sia finalmente definitivo quanto meno in linea di massima.

Interviene quindi il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il quale – pur compiacendosi sul piano personale per la presenza dei rappresentanti del gruppo della Lega Nord – tuttavia non può che respingere l'ipotesi di una figura nuova, del tutto anomala rispetto alla tradizione parlamentare, di componenti di un organo parlamentare definiti «osservatori». Infine sollecita la distribuzione di un testo articolato che sia realmente definitivo.

Il senatore Francesco TABLADINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente) ricorda che l'espressione di «parlamentare osservato-

re» fa ormai parte del gergo politico convenzionale, per cui appare a suo avviso eccessivo sollevare polemiche al riguardo. Precisa che il mandato dei parlamentari della Lega Nord presso il Comitato è quello di ascoltare, per cui non presenteranno emendamenti al testo del relatore, di cui auspica la distribuzione in tempi rapidi, assumendosi l'impegno a non renderlo pubblico prima della seduta pomeridiana della Commissione, qualora ciò fosse necessario. Infine, ribadisce che i rappresentanti della Lega Nord non entreranno mai nel merito delle singole proposte presentate.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) non ritiene che i testi dei relatori – nominati dalla Commissione plenaria – possano assumere la veste di testo-base per le successive discussioni. Contesta infatti la correttezza formale di tale procedura, in quanto il cosiddetto «testo-base» deve essere deciso dalla Commissione plenaria, che tra l'altro quando ha conferito gli incarichi di relatore evidentemente non conosceva ancora i testi dei relatori stessi.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) fa presente che i parlamentari del gruppo della Lega Nord sono commissari a pieno titolo, per cui non possono rilevare eventuali autoqualificazioni, richiamando altresì l'attenzione sui tempi ristretti a disposizione per valutare il testo del relatore, che può essere qualificato più che altro come «testo di partenza» e non «testo-base».

Interviene il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il quale si associa alle considerazioni del deputato Calderisi, proponendo inoltre che sia rinviato l'inizio della discussione in sede plenaria sul testo del relatore, previsto per domani, alla giornata di lunedì.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) ritiene inaccettabile che il Comitato possa concludere i propri lavori senza nemmeno conoscere il testo che il relatore presenterà in sede plenaria, contravvenendo così alla stessa ragion d'essere di un organo ristretto di una Commissione parlamentare.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) sollecita la distribuzione al Comitato del testo del relatore, che a questo punto si presenta però come il frutto di un approfondimento più che altro di tipo personale da parte del senatore D'Onofrio.

Il deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ribadisce la veste di «osservatori» assunta in questa fase dai commissari della Lega Nord, per cui – se si vuole escluderli dai lavori del Comitato a causa di tale qualificazione – allora il Comitato assuma una decisione esplicita sul punto. Quanto al testo del relatore, se non viene distribuito, viene meno la ragione d'essere della presenza dei

rappresentanti della Lega Nord, finalizzata evidentemente ad acquisire elementi informativi.

La senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) ribadisce la necessità per il Comitato di conoscere il testo articolato del relatore, così come del resto avvenuto negli altri organi ristretti.

Il deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) afferma che i rappresentanti della Lega Nord possono autoregolare il loro impegno come meglio ritengono, ma non possono evidentemente assumere qualificazioni anomale. Infine, se il testo del relatore non viene distribuito in tempi utili, non può essere iniziata proficuamente la relativa discussione già nella seduta di domani della Commissione.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, precisa che non ha difficoltà a distribuire la relazione e il testo, che è definitivo allo stato degli atti, ma è suscettibile di ulteriori adeguamenti; documenti che a questo punto possono anche essere resi pubblici.

Il testo predisposto è frutto di un suo personale approfondimento (evidentemente anche sulla base degli interventi svolti nel corso dei lavori del Comitato), per cui vi è totale libertà da parte dei singoli commissari nella presentazione di proposte alternative: al riguardo non ha difficoltà di tipo nè politico, nè tanto meno psicologico. Infatti, il testo non pretende di avere natura di sintesi e di mediazione rispetto alle varie ipotesi ed ai differenti rilievi critici emersi durante i lavori del Comitato.

In particolare, onde comprendere la sostanza della sua proposta, è bene essere consapevoli che il nodo di fondo è rappresentato dal passaggio da un sistema fondato sul decentramento amministrativo ad un modello basato su ampie autonomie. L'alternativa è quindi rappresentata dall'opzione tra una Repubblica impostata sul decentramento amministrativo e una Repubblica federale.

Quanto alla ripartizione delle competenze legislative, ha individuato un elenco essenziale di materie riservate allo Stato, da considerare anche con riferimento agli statuti speciali di cui dovranno dotarsi tutte le regioni, che andranno approvati con legge costituzionale – e quindi con un procedimento di co-decisione tra soggetti istituzionali – e qualificati come una sorta di «allegati» alla nuova parte della Costituzione. Inoltre, non si prevede il parallelismo tra competenze legislative e relativi poteri amministrativi. Infatti, l'attuale articolo 5 della Costituzione può evolvere in chiave federalistica, come emerge dall'impianto della sua proposta, oppure può spingersi fino al massimo livello di espansione consentito in riferimento all'attuale articolo 116 della Costituzione, come è avvenuto di recente con la cosiddetta «legge Bassanini».

Per quanto concerne gli elementi essenziali della sua proposta, innanzitutto viene meno l'identificazione fra Repubblica e Stato, che del resto già dal noto costituzionalista Costantino Moltati era stata ritenuta non del tutto chiaramente individuabile nella stessa Costituzione italiana

del 1947. Quanto al principio di sussidiarietà, suscettibile di diverse interpretazioni, ha privilegiato la versione secondo cui i poteri amministrativi normalmente sono affidati all'ente minore e progressivamente, in caso di necessità, all'ente maggiore, con una garanzia quindi nei confronti di un eventuale «strapotere» regionale. Sulle provincie ha avanzato un'ipotesi di mediazione, nel senso che verrebbe mantenuto il riferimento costituzionale, ma si affiderebbe alle regioni la definizione del ruolo e delle funzioni dell'ente intermedio.

Il testo da lui proposto – in conclusione - si compone di cinque articoli, da considerare nel loro complesso interamente sostitutivi dell'attuale titolo V della Costituzione (dall'articolo 114 all'articolo 133), con due disposizioni transitorie, nonché di una serie di norme sostitutive degli attuali articoli 97 e 98 della Costituzione concernenti la pubblica amministrazione.

Infine, Leopoldo ELIA, *Presidente*, avverte che sono in distribuzione la relazione ed il testo del senatore D'Onofrio nelle materie di competenza del Comitato (titolo V della Costituzione e pubblica amministrazione), i cui componenti ringrazia per lo spirito responsabile e costruttivo con cui hanno affrontato gli impegnativi dibattiti che hanno caratterizzato i lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMITATO FORMA DI GOVERNO

Presidenza del Presidente

Giuseppe TATARELLA

La seduta inizia alle ore 10,20.

(R050 001, B73^a, 0001^o)

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che, tenendo conto delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nel corso della seduta del 13 maggio scorso, ha predisposto due ulteriori schemi di discussione riferiti rispettivamente all'ipotesi del governo del primo ministro e all'ipotesi del semipresidenzialismo, cercando di venire incontro alle istanze e alle preoccupazioni provenienti da più parti e riferite all'una e all'altra ipotesi. In particolare per quanto riguarda l'ipotesi del semipresidenzialismo, lo schema da lui elaborato esclude alcuni caratteri del modello francese non adattabili alla realtà italiana e va incontro alla esigenza di valorizzare il Parlamento, senza tuttavia snaturare il sistema semipresidenziale. Passando, quindi, ad illustrare in particolare l'ipotesi del semipresidenzialismo, sottolinea che al punto A) dello schema da lui predisposto si prevede che il mandato del Presidente della Repubblica sia di cinque anni; si fa, inoltre, rinvio alla legge per quanto riguarda la disciplina delle modalità di presentazione delle candidature; al punto B) dello schema si indicano i caratteri fondamentali del Capo dello Stato. Alla lettera C) si indicano i poteri del Presidente della Repubblica: al primo punto si stabilisce che egli presiede il Consiglio dei Ministri o delega a presiederlo il Primo ministro; si valuterà in seguito se prevedere una delega permanente o per certe materie. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della conseguente composizione del Parlamento; come nel sistema francese inoltre, il Capo dello Stato, su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i ministri; indice il referendum nei casi previsti dalla Costituzione; inoltre si prevede che al potere di inviare messaggi al Parlamento, fa riscontro la possibilità per il Parlamento di aprire il dibattito su tali messaggi. Il Capo dello Stato, inoltre, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, come nel sistema francese; nomina, nei casi stabiliti dalla legge, i funzionari dello Stato: sul punto occorre una riflessione al fine di distinguere tra le nomine riconducibili alla competenza dell'Esecutivo, sulle quali il controllo dell'opposizione avverrà sui criteri adottati nella scelta, da quelle da attribuire al Capo dello Stato perchè sottratte ad una logica di

maggioranza. Al punto D) si prevede che il Capo dello Stato possa sciogliere il Parlamento, sentito il Primo ministro e il Presidente del Parlamento. In merito gli oppositori del modello semipresidenziale hanno paventato una rischiosa convivenza tra Presidente della Repubblica e Parlamento. Ha quindi predisposto tre ipotesi contenute in proposte di legge rispettivamente a firma Barbanera, Passigli e D'Amico. Il punto E) dello schema ha ad oggetto il problema della controfirma degli atti presidenziali, su cui occorre distinguere tra atti per i quali la controfirma è necessaria perchè vi è un concorso sostanziale nella decisione del proponente ed atti che invece sono propriamente riconducibili ai poteri presidenziali. Al punto F) si disciplina la composizione del Governo, indicando un numero massimo di ministri; all'ultimo comma si fa rinvio alla legge per la determinazione delle incompatibilità tra cariche di governo e titolarità o svolgimento di attività private. Al punto G) si prevede che entro 10 giorni dalla formazione del governo, un quarto dei parlamentari possa presentare una mozione di sfiducia che è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Al punto H) si indicano le competenze del Governo. Al punto I) si prevede un quorum più elevato, rispetto a quello indicato alla lettera G), per presentare la mozione di sfiducia nei confronti del Governo già in carica. La norma prevista alla lettera L) evitando l'eccessiva rigidità del sistema francese, prevede che il Primo ministro possa chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata. La lettera N) riguarda la potestà regolamentare del Governo; al fine di superare le obiezioni di coloro che temono una eccessiva compressione del Parlamento, ha inserito la norma del secondo comma della stessa lettera M). La lettera N) si riferisce alla elezione del «Capo dell'opposizione», espressione che non ritiene felice e che quindi dovrebbe essere sostituita; la norma si propone di incentivare il bipolarismo anche durante la vita della legislatura; si può riflettere per valutare l'opportunità di introdurre ulteriore ipotesi in cui il «Capo dell'opposizione» debba essere sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro; il Regolamento dovrebbe poi dettare norme sui poteri del Capo dell'opposizione. Alla lettera O) si prevede che il Parlamento, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti e con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, possa deliberare la decadenza del Presidente della Repubblica quando ritenga che atti o comportamenti dello stesso siano incompatibili con i suoi doveri costituzionali. Quanto allo schema sul governo del Primo ministro, fa presente che la lettera A) è di contenuto identico alla lettera F) dello schema sul presidenzialismo. La lettera B) prevede la costituzionalizzazione del principio per cui la candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante dichiarazione di collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento; si prevede inoltre, che sia assicurata la pubblicità del collegamento tra *premier* e maggioranza sulla scheda elettorale. Il secondo comma della lettera B) deve essere oggetto di particolare riflessione, in quanto l'espressione «elezioni primarie» è generica e allude a meccanismi molto diversi; nello stesso comma si prevede un rinvio alla legge ordinaria per la disciplina delle campagne elettorali e per la disciplina della partecipazione alle trasmissioni televisive al fine di garantire

parità di condizioni tra candidati; il terzo comma della stessa lettera prevede che il Presidente della Repubblica nomini Primo ministro il candidato a tale carica cui è collegata la maggioranza – anche relativa – dei parlamentari eletti. Alla lettera C) si prevede che il Primo ministro nomini e revochi i ministri. Alla lettera D) si prevede che, entro dieci giorni dalla formazione del Governo, un quarto dei parlamentari possa presentare una mozione di sfiducia; in caso di approvazione il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni, mentre, nell'ipotesi in cui la mozione di sfiducia venga approvata nel corso della legislatura, il Primo ministro può sciogliere il Parlamento. Alcuni hanno sostenuto che il potere di scioglimento del *premier* è eccessivo, altri invece che sia connaturale al sistema. Per parte sua ritiene che il *premier* debba avere una possibilità di scelta e che il cambiamento del *premier* sia possibile, ma deve essere eccezionale e accompagnato da adeguate garanzie. Molte sono state le obiezioni mosse al meccanismo della sfiducia costruttiva, ma ritiene che tale meccanismo sia essenziale per evitare la rigidità del sistema. Il potere di scioglimento d'altra parte non deve essere enfatizzato: in fondo comporta un ritorno alle urne e quindi alla decisione degli elettori. Alla lettera F) si prevede, inoltre, che il Primo ministro dimissionario non possa far parte del nuovo Governo, nè candidarsi alla carica di Primo ministro nella legislatura successiva. Alla lettera G) vengono indicate i poteri del Primo ministro; alla lettera H) si riconosce il diritto del Governo ad avere certezza sulla data del voto su un disegno di legge presentato dalla stesso Governo; alla lettera I) si prevede una riserva di regolamento; alla lettera L) si disciplina l'elezione del «Capo dell'opposizione»; alla lettera M) si prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto per sette anni e non sia rieleggibile; quanto alle modalità della sua elezione alla lettera N) si prevede, accogliendo l'esigenza emersa nel corso del dibattito, un collegio elettorale ampio con ballottaggio tra i due candidati più votati dopo il terzo scrutinio. Alla lettera O) si indicano i poteri del Presidente della Repubblica, prevedendo che questi abbia il potere di veto alla presentazione al Parlamento di disegni di legge governativi che presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale; la norma non fa riferimento ai decreti legge, in quanto questi, a suo avviso, dovrebbero scomparire dal sistema, ma se si ritiene che sussista l'esigenza di far ricorso a tal strumento, allora il potere di veto dovrebbe essere esteso anche ai provvedimenti di urgenza. Si prevede, inoltre che il Capo dello Stato possa con messaggio motivato chiedere il riesame di leggi e regolamenti. Alla lettera Q) si prevede si prevede un meccanismo di rimozione del Capo dello Stato attraverso la messa in stato di accusa da parte del Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti. Conclude osservando che occorre scegliere un modello che abbia una sua logica interna. Per parte sua sottolinea di essere contrario ad una elezione diretta e separata del Capo del Governo: in tale ipotesi la previsione di un potere di scioglimento delle Camere da parte del *premier* non sarebbe conforme al modello democratico.

Il deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dopo essersi complimentato con il relatore per il lavoro svol-

to, osserva che negli schemi per la discussione oggi presentati, mentre l'ipotesi del semipresidenzialismo risulta migliorata perchè resa più flessibile, cioè più democratica rispetto al modello francese, quella del governo del Primo ministro risulta più confusa rispetto alle precedenti. A suo avviso o il *premier* viene eletto separatamente dal corpo elettorale oppure – se si ritiene che l'elezione separata del *premier* sia antidemocratica – il *premierato* è «continuazione» del sistema elettorale e allora occorre affrontare subito il problema del sistema elettorale, altrimenti la proposta sul *premierato* non è discutibile, non è votabile, per cui tanto vale passare al semipresidenzialismo. Ritiene che qualora si giunga ad una riforma dello Stato in senso federale – che nella realtà italiana rappresenterebbe una rottura rispetto al passato – sarebbe essenziale riprodurre un momento di unità nazionale attraverso l'elezione diretta del Capo dello Stato. Il sistema federale è convincente ma, non è assolutamente condivisibile l'ipotesi di prevedere una camera delle garanzie eletta con un diverso sistema elettorale. Conclude, quindi, sottolineando di essersi sempre dichiarato a favore del *premierato*, ma se dovesse passare l'ipotesi delineata dal relatore, si schierebbe a favore del semipresidenzialismo.

Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) *relatore*, precisa di non aver mai affermato che l'elezione diretta e separata del *premier* sia antidemocratica, ma che è antidemocratico un sistema in cui il *premier* eletto direttamente e separatamente dal popolo abbia il potere di scioglimento del Parlamento.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), in ordine allo schema predisposto dal relatore sull'ipotesi del governo del *premier*, osserva che tale ipotesi si regge sulla norma contenuta dal terzo comma del punto B): tale norma, qualora non si prevedesse nello stesso testo costituzionale un'indicazione sul sistema elettorale, potrebbe portare ad esiti paradossali. Se infatti il sistema elettorale fosse di tipo proporzionale si potrebbe verificare l'ipotesi di un *premier* cui sia collegato il venti per cento dei parlamentari eletti e che, tuttavia, ha il potere di scioglimento del Parlamento. Ciò rende necessario indicare nel testo costituzionale alcuni principi relativi al sistema elettorale. Inoltre, nello schema predisposto dal relatore il *premier* è prigioniero della maggioranza, non si assicura la coincidenza tra *premiership* e *leadership*, anzi vi è il rischio di favorire la logica opposta, cioè quella che non porta alla candidatura del leader di un determinato schieramento. L'ipotesi del governo del Primo ministro predisposta dal relatore presenta, inoltre, delle lacune: si pensi, ad esempio, al caso di una maggioranza che impedisce di fatto al *premier* di governare, senza tuttavia presentare la mozione di sfiducia, ipotesi che condurrebbe alla paralisi del sistema. In realtà il *premierato* presenta difficoltà di scrittura insormontabili per chiunque si cimenti a tradurlo in norme scritte. Al contrario l'ipotesi del semipresidenzialismo, presentata oggi dal relatore, rappresenta un buon punto di equilibrio. In proposito fa presente che tra le alternative indicate alla lettera D) dello schema preferisce l'ipotesi a); sarebbe opportuno

tuttavia aggiungere, infine, le parole «e comunque vale fino all'elezione del nuovo Presidente».

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) ritiene che sia difficile tradurre in norme scritte sia il sistema del premierato che quello del semipresidenzialismo. Infatti le costituzioni viventi sono formate anche da convenzioni non scritte che tuttavia costituiscono elementi fondamentali del sistema costituzionale. Nel sistema semipresidenzialista il Capo dello Stato nomina il Primo ministro, ma in proposito occorre tener presente che nel sistema francese egli ha anche il potere di revoca: il Primo ministro in tale sistema è soprattutto responsabile verso il Presidente della Repubblica che può revocarlo quando lo ritenga opportuno. È inutile quindi rimproverare la poca chiarezza dell'ipotesi di premierato delineata dal relatore. Osserva, quindi, che opportunamente il relatore ha scelto di non fare riferimento al sistema elettorale e che giustamente il Presidente D'Alema ha affermato che il premierato sarebbe compatibile anche con il sistema elettorale vigente; è sufficiente che vi sia un sistema elettorale che abbia capacità aggregative. Occorre, quindi, non farsi vincere dalla difficoltà di scrivere le convenzioni. Con riferimento all'intervento del deputato Occhetto, non ritiene condivisibile il rilievo per cui in un sistema federalista sarebbe opportuno scegliere il semipresidenzialismo. Tale legame è smentito dall'esperienza storica di vari paesi e non è un caso che in Francia, dove vige il sistema semipresidenziale, non vi è traccia di federalismo.

Il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) osserva che gli schemi oggi presentati dal relatore confermano le preoccupazioni da lui espresse precedentemente. La preoccupazione più grave si riferisce al potere di scioglimento delle Camere attribuito al *premier* che, a suo avviso, rende l'ipotesi del premierato ancora più pericolosa di quella semipresidenziale. Fa presente, quindi, che il suo gruppo potrebbe decidere di presentare emendamenti sia all'una che all'altra ipotesi di articolato oppure decidere di proporre una terza ipotesi non improntata alla cultura semipresidenzialista che invece informa entrambi gli schemi elaborati dal relatore. Aggiunge che è impossibile discutere tali schemi se essi non sono accompagnati da un'indicazione sul sistema elettorale. Di fronte ad una profonda modificazione della forma di stato, ritiene necessario garantire un'alta quota proporzionale, che assicuri nel Parlamento la presenza delle componenti della società, con una garanzia di stabilità. A questo proposito rileva che nè il premierato, nè il semipresidenzialismo sono idonei a garantire la maggioranza e quindi la stabilità. Conclusivamente ribadisce che il suo gruppo valuterà se presentare emendamenti oppure uno schema alternativo a quello elaborato dal relatore, secondo le modalità che verranno indicate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Chiede inoltre che si decida in ordine alla opportunità di discutere sul sistema elettorale.

Il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale) preliminarmente osserva che sono comprensibili le preoccupazioni sotte-

se all'ipotesi di una elezione separata del *premier*, non tanto per le obiezioni sul potere di scioglimento attribuito allo stesso *premier*, ma per la necessità di un nesso tra il *premier* e il suo polo al fine di costruire il bipolarismo. Con riferimento allo schema predisposto dal relatore sull'ipotesi del governo del Primo ministro, ritiene che, la norma sulla sua elezione dovrebbe essere sostituita, in modo da prevedere che il Primo ministro sia eletto a suffragio universale diretto e che debbano essere i candidati all'elezione al Parlamento a collegarsi al candidato alla carica di Primo ministro: in sostanza deve essere chiaro che la freccia del collegamento deve andare dal *premier* alla maggioranza, altrimenti diviene più difficile sostenere l'ipotesi del premierato. In tale sistema occorrerebbe anche prevedere un'indicazione generale sul sistema elettorale che dovrebbe essere quello maggioritario con collegi uninominali. In ordine all'elezioni primarie previste al secondo comma del punto B), osserva che a suo avviso tale meccanismo non consente affatto, come spesso si sostiene, ai cittadini di esprimersi autonomamente sulle candidature e se così fosse vi sarebbero migliaia di candidati. Non condivide inoltre l'ultimo comma del punto B): il limite delle due legislature appare eccessivo. Le norme previste ai punti D) ed E), così come proposte dal relatore, fanno pensare ad una surrettizia introduzione della necessità di un voto di fiducia subito dopo la formazione del Governo; in realtà la norma dettata alla lettera E) è di per sé sufficiente, nel senso che assorbe quella contenuta alla lettera D).

Con riferimento alle osservazioni espresse dal deputato Occhetto sul federalismo, rileva che se il federalismo viene portato oltre certi limiti, allora un *premier* o un Presidente della Repubblica direttamente eletto non avrebbero comunque la forza di reggere tendenze centrifughe. Ritiene condivisibile il secondo comma del punto F) sul primo ministro dimissionario. Condivide, altresì, la disciplina prevista alla lettera O), mentre per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, ritiene che il numero dei parlamentari nazionali debba essere in numero superiore rispetto alle altre categorie rappresentate nel collegio elettorale che lo elegge.

Il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che l'analisi dei due schemi predisposti dal relatore tra loro comparati non lascia dubbi: si è in un vicolo cieco a causa di coloro che si oppongono ad un'elezione diretta del Capo dello Stato. L'ipotesi del Governo del Primo ministro è inaccettabile: in proposito ritiene fondamentale la norma dell'articolo 67 della Costituzione, secondo la quale ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, per cui è contrario al sistema del collegamento nella lista elettorale previsto al punto B) dello schema del relatore sul premierato. Peraltro in tale sistema il *premier* diventerebbe arbitro della vita parlamentare avendo il potere di scioglimento. Il *premier* poi verrebbe eletto con un sistema a suo avviso ambiguo e la sua candidatura non si sa come verrebbe espressa.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, precisa che i meccanismi previsti nell'ipotesi di premierato da lui

elaborata esistono in altre democrazie. La scelta di eleggere insieme un *premier* ed una coalizione corrisponde al modello Westminster.

Il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che l'ipotesi del premierato sia pericolosa e che, così come delineata dallo schema del relatore, disincentivi le dimissioni del Primo ministro, prevedendosi che il Primo ministro dimissionario non possa far parte del nuovo Governo, nè candidarsi alla carica di Primo ministro nella legislatura successiva.

Il deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU) osserva che il modello Westminster richiederebbe la funzione riequilibratrice della monarchia.

Il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ribadisce che nell'ipotesi di premierato delineata dal relatore il *premier* viene espresso con un tipo di elezione ambigua: non si saprebbe infatti se nella scelta dell'elettore ha avuto la prevalenza l'intento di votare per il Primo ministro oppure per il candidato all'elezione del Parlamento. Eppure questo *premier* avrebbe il potere di sciogliere le Camere. A suo avviso si può partire dall'ipotesi semipresidenzialista per giungere ad una soluzione di equilibrio, mentre se si parte dall'ipotesi del premierato si è costretti ad un progressivo irrigidimento e ad un sistema che pone il Parlamento in una posizione difficile. Nel sistema semipresidenzialista se è vero che il Capo dello Stato verrebbe eletto da una maggioranza, è anche vero che la leadership della maggioranza viene poi assunta dal Primo ministro e il Presidente della Repubblica diviene il garante dell'unità nazionale. Se si giunge alla riforma in senso federale dello Stato, è poi importante un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo come momento di affermazione di unità nazionale. Dal dibattito sembra emergere la prevalenza dell'idea del semipresidenzialismo e tuttavia non si comprende la ragione per cui si insiste sul premierato. Infine osserva che sono comprensibili i rilievi di coloro che sottolineano la necessità di affrontare la questione del sistema elettorale.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) osserva che i due schemi per la discussione, oggi presentati dal relatore, rappresentano un progresso sulla strada della chiarezza. Per quanto riguarda l'ipotesi del semipresidenzialismo, osserva che continuando a riflettere e a lavorare sul potere di scioglimento del Capo dello Stato e sul potere di nomina del Primo ministro, molti problemi potrebbero essere superati. Infatti in un sistema in cui il Presidente della Repubblica venga eletto dai cittadini e il Governo sia dello stesso colore della maggioranza che ha espresso il Presidente della Repubblica, si avrebbe un primo ministro nominato dal Presidente della Repubblica, ma che ha la fiducia della maggioranza parlamentare; se la maggioranza non c'è si cambia il Primo ministro. Spesso si obietta che nel sistema presidenziale vi sarebbe uno svilimento del Parlamento; ma si omette di valutare che nelle esperienze concrete di tale sistema lo svilimento del Parlamento non gioca a

favore del Presidente della Repubblica, ma a favore del Primo ministro, come avviene in Francia. Allora occorre riflettere ancora sul potere di scioglimento e di nomina del Primo ministro: si potrebbe pensare ad un'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica sia vincolato a nominare Primo ministro il leader della maggioranza espressa dagli elettori, in una ipotesi di collegamento maggioranza-*premier*. Ritieni fondamentale una chiara indicazione sul sistema elettorale. Comunque entrambi gli schemi proposti dal relatore sono da valutarsi positivamente. Con riferimento all'ipotesi del Governo del *premier*, ritieni non comprensibile la norma prevista al punto D), in quanto allorchè si costituzionalizza il principio per cui vi deve essere un collegamento tra *premier* e maggioranza che emerga dalla scheda elettorale, non vi è dubbio che la scelta degli elettori rappresenta un vincolo politico: non si comprende allora come sia possibile venir meno a tale vincolo presentando entro dieci dalla formazione del Governo una mozione di sfiducia. Tale possibilità non è compatibile con un meccanismo di elezione diretta del *premier*. Peraltro è facile immaginare che la mozione di sfiducia verrebbe presentata quando il *premier* non abbia calibrato in modo soddisfacente la composizione del Governo. Sulle dimissioni del *premier* condivide l'osservazione espressa dal senatore Fisichella. Quanto alle elezioni primarie previste nel punto B) ritiene che tale meccanismo rappresenti un significativo passo avanti, in quanto qualunque tipo di collegamento con il candidato *premier* se non passa attraverso elezioni primarie, non garantisce il bipolarismo; pertanto al secondo comma del punto B) sarebbe preferibile prevedere «La legge stabilisce – invece che «può stabilire» – lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla carica di Primo ministro». Infine sottolinea di ritenere importante, nell'ipotesi di riforma in senso federalista dello Stato, ritrovare un forte momento di unità attraverso l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che gli schemi elaborati dal relatore esprimano in modo molto corretto le ipotesi del semipresidenzialismo e del premierato. Ribadisce, quindi, di essere favorevole all'ipotesi del semipresidenzialismo. Comunque si sta discutendo di forme mediane rispetto agli archetipi del Governo semipresidenzialista e del Governo parlamentare, in quanto le rispettive lacune sono note, per cui la riforma deve tendere a superarle. Il premierato ha un grande punto di forza: quello di garantire il Governo di legislatura, ma ha due punti deboli riferiti alle modalità di presentazione delle candidature e all'attribuzione del potere di scioglimento delle Camere al *premier*. Quanto alle modalità di presentazione di candidature osserva che le elezioni primarie – che vengono presentate come strumento di trasparenza e di massima garanzia del potere di scelta dell'elettorato – in realtà rappresentano un modo per dare il massimo potere ai partiti; inoltre le elezioni primarie sollevano problemi di identificazione del corpo elettorale. Quanto alle osservazioni espresse dal senatore Fisichella sul primo comma del punto B), secondo le quali deve essere il *premier* ha «trascinare» i candidati all'elezione del Parlamento per evitare il rischio di candidati esterni al sistema istituzionale, ritiene

che per evitare tale rischio occorre invece un sistema esattamente opposto a quello proposto dal senatore Fisichella. Inoltre se si pensa a candidati a Primo ministro nazionali in cui si riconoscono i candidati dei collegi, allora si giunge a delineare un *premier* che sia demiurgo della maggioranza con il potere di scioglimento delle Camere e quindi con una forza tale da spostare l'ipotesi del premierato decisamente verso il semipresidenzialismo. Tale ipotesi non ammetterebbe alternative e, nei casi di crisi nella maggioranza – crisi che può essere dovuta non soltanto ad un «ribaltone» ma anche a semplici aggiustamenti – vi sarebbe o un frequente ricorso alle urne o, più probabilmente un Governo ingessato, privo della capacità di governare e molto debole. L'attribuzione del potere di scioglimento delle Camere al *premier* non sarebbe grave in un sistema elettorale – al quale a suo avviso occorre fare riferimento – tale da determinare grandi aggregazioni, nel senso di coalizioni omogenee e questo sarebbe possibile prevedendo un doppio turno; in tal caso le crisi della maggioranza sarebbero rare. Quanto al sistema semipresidenziale, rileva che esso consente maggiore flessibilità al premierato. In proposito si è osservato che tale sistema non risolverebbe il problema del «Governo diviso»: a suo avviso tale problema, che si porrebbe soltanto nell'ipotesi di «coabitazione», potrebbe essere superato garantendo che il Capo del Governo rimanga a tutti i titoli capo della maggioranza, una maggioranza diversa da quella di cui è espressione il Presidente della Repubblica. Se il Governo gode della fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica non potrà revocarlo. In ordine al tema del federalismo e al suo collegamento con il presidenzialismo, ritiene che la riforma in senso federale dello Stato richieda un rafforzamento dell'Esecutivo o attraverso l'elezione diretta del *premier* o attraverso l'elezione diretta del Capo dello Stato. Ritiene, inoltre, che nel testo costituzionale dovrebbe farsi riferimento ai decreti legge: è probabile, anche tenendo presente la recente sentenza della Corte costituzionale sulla materia, che il ricorso al decreto legge si ridimensioni, ma se ciò avverrà, allora il provvedimento di urgenza ritornerà alla sua originaria natura di strumento eccezionale cui fa ricorso solo in presenza di circostanze eccezionali.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) osserva che il dibattito svoltosi non ha condotto a progressi, in quanto in entrambi gli schemi predisposti dal relatore sono presenti due difetti strutturali derivanti dall'impostazione che la discussione ha avuto fin dall'inizio. Nell'ipotesi del semipresidenzialismo rimane il difetto strutturale del rischio della «coabitazione». Invece in quella del premierato vi è il rischio del governo di minoranza. Nel semipresidenzialismo il difetto non è superabile; nel premierato invece il difetto indicato si può risolvere affrontando coraggiosamente la questione del sistema elettorale con l'inserimento nella Costituzione di una norma che demandi alla legge ordinaria il compito stabilire le vie per giungere ad una maggioranza certa; a suo avviso non è condivisibile l'affermazione per cui il maggioritario darebbe più garanzie del proporzionale. Inoltre i problemi dovrebbero essere gestiti con strumenti flessibili e non immaginando elementi di ir-

rigidimento. Rileva altresì che l'idea per cui sarebbe connaturale un legame tra federalismo e presidenzialismo contrasta con la realtà dei fatti: i paesi che hanno scelto il federalismo hanno un sistema di governo del *premier*. La coesione dello Stato si ottiene, infatti, con l'alta rappresentatività dei livelli istituzionali. Concludendo, quindi osserva che se si ritiene che la realtà italiana possa sopportare il rischio di un governo «diviso», allora si può accedere all'ipotesi semipresidenzialista; quanto al premierato, occorre garantire la certezza della maggioranza che sostiene il *premier*.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) osserva che mentre il sistema semipresidenzialista rappresenta una forma di governo chiara, quella del *premier* presenta problemi irrisolvibili, il primo dei quali – già sollevato dal deputato Calderisi – scaturisce dalla norma prevista al terzo comma del punto B) dello schema elaborato dal relatore: occorre, quindi, in proposito un'indicazione sul sistema elettorale.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che la norma prevista al terzo comma del punto B) dello schema relativo al premierato da lui elaborato non è compatibile con un sistema proporzionale; tuttavia dal punto di vista logico appare opportuno pronunciarsi preliminarmente sulla scelta del sistema di governo per poi discutere della riforma elettorale.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) osserva che un *premier* che abbia il potere di scioglimento delle Camere richiede una legittimazione popolare; ciò lo induce a preferire l'ipotesi del semipresidenzialismo che assicura maggiormente la tenuta democratica. Quanto alla necessità di assicurare il bipolarismo, ricorda che in più occasioni il deputato De Mita ha sostenuto che il sistema bipolare è stato già sperimentato in Italia, ma era talmente fragile che è scivolato lentamente verso la confusione; è necessario allora un meccanismo per cui la disciplina della maggioranza è garantita dall'elezione diretta del relativo leader. Osserva altresì che in Italia la struttura amministrativa non è in grado di reggere a eventuali tendenze scissionistiche. È necessario allora un forte momento di unità nazionale, e un'unità monocratica dell'indirizzo politico. Esorta, quindi, i membri della Commissione a riflettere sulla necessità di evitare una riforma che non sia veramente tale.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che si è affermato, nel corso del dibattito, che il sistema semipresidenzialista sarebbe più flessibile rispetto al sistema del governo del primo ministro: in realtà si prevede di risolvere nel «premierato» una serie di conflitti che con riferimento al sistema semipresidenziale si ignorano. Ma anche in quest'ultimo sistema tali problemi si pongono con la stessa gravità, anzi è possibile un conflitto strutturale che non è eliminabile neppure introducendo meccanismi rigidi. Il conflitto tra Presidente della Repubblica e Parlamento rispettivamente espressioni di maggioranza diverse può tradursi da una parte nel potere del Capo dello

Stato di sciogliere il Parlamento che gli è ostile e dall'altra nel potere del Parlamento di deliberare la decadenza del Presidente della Repubblica. Vi sono poi altri problemi che sono stati sollevati con riferimento al «premierato», ma che si pongono identicamente anche nel semipresidenzialismo. Nello schema predisposto dal relatore sull'ipotesi semipresidenzialista, infatti, il Presidente della Repubblica, nomina il Primo ministro tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato; in merito osserva che il Parlamento potrebbe essere diviso al suo interno, cioè potrebbe non esservi una maggioranza, per cui il Primo ministro potrebbe non avere la fiducia. Anche nel sistema semipresidenzialista inoltre potrebbero verificarsi i «ribaltoni». Posto ciò non si comprende al ragione per cui mentre nel sistema semipresidenzialista si intende introdurre aspetti di flessibilità, in quello del premierato si mantiene la rigidità. Aggiunge di avere molti dubbi sull'assunto per cui rispetto ad una riforma federalista dello Stato, sarebbe opportuno prevedere l'elezione diretta del Capo dello Stato, ritenendo che, al contrario, un Presidente della Repubblica elettivo, che è comunque espressione di una maggioranza, ed è eletto dopo uno scontro politico, sarebbe meno adatto ad assicurare l'unità nazionale rispetto ad un Presidente eletto dal Parlamento integrato dalle espressioni delle autonomie con funzioni di mera garanzia. Quanto allo schema predisposto dal relatore sul governo del Primo ministro – ipotesi verso la quale propende – non condivide la norma prevista al terzo comma del punto B), secondo la quale il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro il candidato a tale carica al quale è collegata la maggioranza, anche relativa, dei parlamentari eletti; ritiene infatti che la nomina dovrebbe essere legata solo alla maggioranza assoluta. Se tuttavia si optasse per la soluzione prospettata dal relatore sarebbe giustificato introdurre la possibilità di presentare la mozione di sfiducia entro dieci giorni dalla formazione del Governo, come previsto dallo schema del relatore alla lettera D), ma in caso di approvazione, non dovrebbe, a suo avviso, scaturire l'automatico scioglimento del Parlamento, bensì la sostituzione del Primo ministro; dovrebbe quindi essere una sfiducia costruttiva. Ribadisce inoltre le riserve, già espresse nella seduta del 13 maggio scorso, sull'attribuzione di un potere di scioglimento al *premier* che porrebbe il Parlamento in una condizione di soggezione rispetto al Primo ministro; tale potere si potrebbe attribuire al Capo dello Stato su proposta del Primo ministro. Sottolinea conclusivamente di essere favorevole ad un sistema di governo del Primo ministro, ma meno rigido di quello delineato dal relatore e con un *premier* che non abbia il potere di scioglimento del Parlamento.

Il deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU) osserva che nel delineare lo schema relativo al semipresidenzialismo il relatore ha dimostrato una notevole sapienza istituzionale, avendo elaborato un modello che ricalca quello francese adattandolo alla realtà italiana, nel senso di una valorizzazione del Parlamento, mentre nel delineare l'ipotesi del premierato il relatore ha dimostrato notevole capacità politica. I due schemi non sono comparabili. Per quanto riguarda l'ipotesi del premierato si pone il problema di rendere autonomo l'Esecutivo, cioè di

garantire una legittimazione autonoma dell'Esecutivo; se, invece, s'intende creare un Esecutivo forte, ma con una legittimazione parlamentare, allora si aprono problemi insolubili. Il relatore Salvi nel predisporre il suo schema relativo al premierato, ha cercato di venir incontro alle varie esigenze politiche rappresentate nel corso del dibattito; se ciascuno resta fermo sulle sue posizioni di bandiera originarie, allora il modello di premierato proposto dal relatore si presenta come una soluzione di grande equilibrio e tuttavia al tempo stesso sotto il profilo istituzionale solleva molti problemi. Il modello Westminster si costruisce con convenzioni non scritte e una classe politica forte ed ha avuto nella storia molti adattamenti. Rivolge, quindi, un invito agli oppositori del semipresidenzialismo invitandoli a riflettere: potrebbero convincersi, infatti, che la necessità di attribuire al *premier* poteri straordinari, indispensabili per garantire la stabilità, rende l'ipotesi del premierato un soluzione più rischiosa di quella del semipresidenzialismo; tali poteri straordinari sono indispensabili per garantire la stabilità. È necessario, quindi, superare il nodo della scelta della forma di Governo: il paese chiede, infatti fortemente una decisione che deve essere tempestiva per evitare che si vada verso lo sfascio.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che il modello semipresidenzialista appare più chiaro e più semplice, ma non è detto che esso dia certezza e soluzioni univoche. Infatti alla stabilità e continuità del Governo, non è detto che corrisponda una reale capacità dell'Esecutivo stesso di governare processi complessi. L'analisi esposta del deputato Occhetto appare in parte sommaria, in parte errata. Se si guarda anche ai processi politici in atto, emergono con chiarezza i limiti dell'uno e dell'altro sistema. Per quanto riguarda il premierato i limiti consistono nel rischio di un governo di minoranza e di attribuire un potere forte, come quello dello scioglimento ad un *premier* che non ha la maggioranza parlamentare. Quanto al semipresidenzialismo, esso non assicura la certezza di una maggioranza e pone la questione elettorale negli stessi termini del premierato. Non è quindi un sistema perfetto, in quanto il rapporto tra Governo e Parlamento solleva gli stessi problemi di quelli sollevati dal premierato, anzi li pone in modo più grave. Si è anche obiettato che nel sistema del premierato proposto dal relatore si attribuisce un potere di scioglimento ad un *premier* che non ha una legittimazione popolare; in merito osserva che al contrario, in quella ipotesi il *premier* non è privo di una legittimazione popolare bensì ha una legittimazione congiunta a quella della maggioranza a lui collegata. In realtà il cuore della democrazia consiste nell'affidare al cittadino anche il diritto di scegliere i suoi governanti, oltre a quello di scegliere i suoi rappresentanti. Il collegamento proposto nello schema del relatore riferito al premierato tra il candidato *premier* e i candidati all'elezione del Parlamento garantisce la trasparenza di un patto. I timori espressi sul potere di scioglimento del *premier* sono a suo avviso infondati. Ricorda in proposito che nel corso delle audizioni svolte è stato affermato più volte che il potere di scioglimento in concreto ha avuto un ruolo deterrente, di equilibrio e comunque tale potere si riferisce all'ipo-

tesi in cui si apra un conflitto. Non si possono affrontare i problemi solo sul versante patologico. Quanto al rischio della paralisi del sistema del premierato, ritiene che esso possa essere evitato con un sistema elettorale a doppio turno con collegi uninominali. Ritiene non convincente inoltre il collegamento sostenuto da molti tra federalismo e semipresidenzialismo: in tale sistema il Presidente della Repubblica sarebbe comunque eletto da una maggioranza. Inoltre rileva che proprio per tale ragione il Presidente della Repubblica non potrebbe presiedere il CSM. Rileva condivide, infine, la proposta del deputato Nania di innestare nel sistema semipresidenzialista elementi di flessibilità, in quanto delinea un sistema «a doppio motore» non convincente.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) ritiene opportuno lasciare il grado effettivo di semipresidenzialismo che un sistema può avere alla scelta degli elettori: saranno gli elettori a decidere con il loro voto se determinare o meno una «coabitazione». Gli schemi predisposti dal relatore rappresentano un passo avanti. In quello relativo al premierato, il potere di scioglimento del *premier* rappresenta un contrappeso necessario; opportuna appare anche la previsione di elezioni primarie per le quali, tuttavia, vi è una difficoltà di delineare una disciplina. Infatti il modello Westminster si fonda soprattutto su convenzioni che non sono traducibili in norme scritte; proprio per tali ragioni tale modello può presentare notevoli lacune, per cui appare preferibile il sistema del semipresidenzialismo.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) osserva che il relatore potrebbe anche presentare un terzo modello, oltre ai due già elaborati. Passando in particolare all'esame delle norme contenute in tali schemi, rileva, per quanto riguarda quello relativo al premierato – un'osservazione vale anche per quello relativo al semipresidenzialismo – che non si prevede per i vice ministri un numero massimo come per i ministri, per cui vi è il rischio che a diciotto ministri corrispondano trentasei vice ministri. Inoltre, non si prevede l'incompatibilità tra cariche di governo e l'appartenenza al Parlamento. Quanto alle elezioni primarie sottolinea la complessità di elezioni che si riferiscono a candidati a Primo ministro da eleggere insieme ad una maggioranza. Non condivide il collegamento con una maggioranza anche relativa previsto al terzo comma del punto B): in un sistema di elezione diretta del *premier* deve essere nominato Primo ministro il candidato cui sia collegata la maggioranza assoluta degli eletti. Quanto allo schema relativo al semipresidenzialismo, ritiene che al quarto comma del punto A), al primo periodo le parole «dei votanti» dovrebbero essere sostituite dalle parole: «dei voti validamente espressi». Inoltre, al primo comma del medesimo punto A) ritiene che sia opportuno prevedere un mandato presidenziale di quattro anni, invece di cinque. Al punto C) rileva l'incongruenza di un Presidente della Repubblica che presiede il Consiglio dei ministri senza farne parte; inoltre, a suo avviso è necessario vincolare il potere di nomina del Primo ministro spettante al Presidente della Repubblica all'indicazione politica espressa dall'elettorato; sempre al punto C) sarebbe op-

portuno prevedere che il Capo dello Stato indice le elezioni del Parlamento nella domenica successiva di cui al quarto comma del punto A). Non condivide la norma che attribuisce al Capo dello Stato la presidenza del CSM, in quanto, egli partecipa della funzione di governo. Al punto H) rileva una contraddizione tra il primo e il secondo comma. Al punto I) si prevede che il Primo ministro presenti le dimissioni in caso di sfiducia, per cui si può pensare che gli altri componenti del Governo possano in tal caso restare in carica. A suo avviso il premierato annulla la dialettica tra Governo e Parlamento delineandosi come un sistema autoritario: un regime è parlamentare infatti quando il Parlamento può far cadere il Governo. Quindi si dichiara favorevole al semipresidenzialismo con i correttivi da lui proposti.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, osserva che si è discusso molto sul potere di scioglimento, che per alcuni è espressione di autoritarismo, per altri è essenziale per evitare la debolezza del *premier*, nonché sulle modalità del collegamento tra *premier* e maggioranza, per cui occorre un'ulteriore riflessione come, del resto, sull'ipotesi del semipresidenzialismo. Ritiene comunque che il dibattito gli abbia fornito tutte le indicazioni utili per formulare delle conclusioni.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, ritiene di affidare alla valutazione del relatore l'opportunità di una nuova convocazione del Comitato, nel caso ricorrano fatti nuovi rispetto alla situazione odierna.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO N. 8.

SCHEMA PER LA DISCUSSIONE**Ipotesi del governo del Primo ministro**

Si presentano in questo schema alcune proposizioni normative, che non hanno ancora la forma dell'articolato definitivo, sia per consentire di raccogliere le opinioni del Comitato, sia perchè alcune questioni non sono affrontate, o lo sono in modo sommario, e ciò per insufficiente approfondimento, ovvero perchè si rende necessario il raccordo (in particolare sui punti concernenti il Parlamento ed il Presidente della Repubblica) con il lavoro degli altri Comitati.

A) Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, dai ministri e dai viceministri.

Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il numero dei ministri non può essere superiore a diciotto. La legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.

La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

B) La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante dichiarazione di collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale, che assicura altresì la pubblicità del collegamento sulla scheda elettorale.

La legge può stabilire lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla carica di Primo ministro. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonchè la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione del Parlamento, nomina Primo ministro il candidato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei parlamentari eletti.

Non può essere candidato alla carica di Primo ministro chi abbia svolto tale funzione per due legislature consecutive.

C) Il Primo ministro nomina e revoca i ministri.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

D) Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Primo ministro presenta il suo programma al Parlamento. Un quarto dei parlamentari può presentare una mozione di sfiducia, che è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti

del Parlamento. In tal caso, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.

E) Nel corso della legislatura, può essere presentata una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei parlamentari. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni. Se è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento, il Primo ministro può sciogliere il Parlamento. In tal caso, il Presidente della Repubblica indice nuove elezioni.

F) Nell'ipotesi di morte, dimissioni o impedimento del Primo ministro, o qualora, essendo stata approvata la mozione di sfiducia, il Primo ministro non si sia avvalso del potere di scioglimento, il Parlamento elegge il Primo ministro con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.

Il Primo ministro dimissionario non può far parte del nuovo governo, nè candidarsi alla carica di Primo ministro nella legislatura successiva.

G) Il Primo ministro dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; esercita l'iniziativa legislativa e presenta al Parlamento i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri.

Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di competenza.

H) Il Primo ministro può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.

I) Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservata dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

L) Il Capo dell'opposizione è eletto da tutti i parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento.

M) Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

N) Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, e da un numero di rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali pari a quello dei parlamentari nazionali, designati secondo le modalità previste dalla legge.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

O) Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi al Parlamento.

Può porre il veto alla presentazione al Parlamento di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti. Può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo.

Nomina, nei casi e secondo le modalità previsti dalla Costituzione e dalla legge, i soggetti preposti alle autorità indipendenti e i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Parlamento.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Esercita gli altri poteri conferitigli dalla Costituzione o con legge.

P) Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la nomina dei soggetti preposti alle autorità indipendenti, l'indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi al Parlamento, il veto di cui all'articolo precedente.

Q) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

SALVI, *Relatore.*

ALLEGATO N. 9.

SCHEMA PER LA DISCUSSIONE**Ipotesi del semipresidenzialismo**

Si presentano in questo schema alcune proposizioni normative, che non hanno ancora la forma dell'articolato definitivo, sia per consentire di raccogliere le opinioni del Comitato, sia perchè alcune questioni non sono affrontate, o lo sono in modo sommario, e ciò per insufficiente approfondimento, ovvero perchè si rende necessario il raccordo (in particolare sui punti concernenti il Parlamento ed il Presidente della Repubblica) con il lavoro degli altri Comitati.

A) Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

La legge regola i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

B) Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione.

C) Il Presidente della Repubblica:

presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della conseguente composizione del Parlamento;

su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i ministri; autorizza la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo;

indice le elezioni del Parlamento e ne fissa la prima riunione;
indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
ne;
invia messaggi al Parlamento che possono dar luogo a dibattito;
presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;
presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
può concedere grazia e commutare le pene;
nomina, nei casi stabiliti dalle leggi, i funzionari dello Stato;
accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione del Parlamento.

D) Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento, sentito il Primo ministro e il Presidente del Parlamento.

ipotesi a): Non si può procedere allo scioglimento durante l'anno che segue le elezioni.

Detto termine è di due anni se l'elezione del Parlamento è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

ipotesi b): Tale potere può essere esercitato una sola volta nel corso del mandato presidenziale.

ipotesi c): Qualora il Parlamento approvi a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia contenente la proposta di un nuovo Primo ministro e del suo programma, il Presidente della Repubblica non può esercitare il potere di scioglimento nei dodici mesi successivi.

E) Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi al Parlamento.

F) Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, dai ministri e dai viceministri.

Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il numero dei ministri non può essere superiore a diciotto. La legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

G) Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone al Parlamento il suo programma.

Un quarto dei parlamentari può presentare una mozione di sfiducia, che è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. In tal caso, il Primo ministro presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica.

H) Il Consiglio dei ministri determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri. Presenta al Parlamento i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle Forze Armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

I) Il Parlamento esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo ministro presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica.

L) Il Primo ministro può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.

M) Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

N) Il Capo dell'opposizione è eletto da tutti i parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento.

O) Il Parlamento, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che atti o comportamenti del Presidente della Repubblica siano incompatibili con i suoi doveri costituzionali, può deliberare la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

SALVI, *Relatore.*

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza del Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 10,15.

(R050 001, B74^a, 0003^o)

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore per i temi attinenti all'Unione europea*, illustra il proprio articolato (allegato n. 26), che tiene conto del dibattito intervenuto dinanzi al Comitato, soffermandosi tra l'altro sull'articolo D), comma terzo, che trova qualche analogia con quanto previsto in altri ordinamenti federali. Anche l'articolo E) risponde alla finalità di determinare un maggior coinvolgimento parlamentare nel funzionamento dell'Unione europea. L'articolo F) implica l'esercizio da parte del Governo di poteri sostitutivi nei confronti delle regioni inadempienti. L'articolo H) stabilisce un vincolo per la politica economica e monetaria statale, seppur improntato ad una necessaria flessibilità. Si rimette comunque al Comitato circa l'opportunità di mantenere l'articolo stesso nonchè il successivo articolo I), il quale potrebbe essere considerato attinente alla prima parte della Costituzione.

Interviene quindi il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), concordando con impostazione seguita, sollecita un chiarimento riguardo all'articolo E), comma 1, non essendo chiaro a quale organo spetti l'iniziativa delle nomine; a suo avviso essa dovrebbe in ogni caso competere al Governo. Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore*, concorda con questa interpretazione. Il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), proseguendo il proprio intervento, si dichiara inoltre favorevole all'articolo H), particolarmente con riferimento al secondo comma, sull'autonomia della Banca d'Italia e dell'autorità monetaria europea, profilo di indubbio rilievo per la sua parte politica.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), rilevato che l'articolo E) riflette la situazione in essere, in quanto al momento le nomine sono di competenza del Governo, all'articolo I) ritiene preferibile la formula «esercitano», anzichè «possono esercitare».

Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) sostiene che l'articolato presentato dal relatore è troppo analitico e diffuso, dal mo-

mento che alcune norme possono considerarsi implicite. All'articolo A), ravvisa il possibile contrasto tra commi primo e terzo, in quanto i principi supremi dell'ordinamento non sono modificabili nemmeno con il procedimento di revisione; è comunque opportuno un coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 138 proposto dalla relatrice Dentamaro. Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore*, fa osservare che il terzo comma si ispira ad una finalità garantistica, in quanto per l'adesione al Trattato di Maastricht non è stato adottato il procedimento di revisione; il primo comma, d'altronde, non fa che confermare le acquisizioni giurisprudenziali. Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), proseguendo il proprio intervento, considera sufficiente, all'articolo D), il secondo comma, mentre la parte restante della disposizione può essere affidata alla normativa regolamentare. Analoghe osservazioni valgono per i commi secondo e terzo dell'articolo E) e per l'intero articolo F); per l'articolo G) è preferibile attendere le soluzioni offerte da altri comitati nel quadro dei rapporti Stato-Regioni. All'articolo H) il primo comma appare implicito e, rispetto al successivo, va rilevato che il governo della moneta costituisce solo una modalità di intervento pubblico nell'economia. Qualora si volesse fornire rilievo costituzionale alla Banca d'Italia, la sede più opportuna potrebbe essere quella di comprenderla tra le autorità indipendenti.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), condividendo l'articolo A), considera superfluo in quanto implicito nel sistema l'articolo C), avanzando inoltre delle riserve circa la possibile cooperazione della Corte costituzionale con gli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Il deputato Natale D'AMICO, *relatore*, precisa che la Corte costituzionale, a modificazione di un precedente orientamento, va affermando la propria potestà di annullare le norme interne contrastanti con quelle comunitarie, con il rischio così di entrare in conflitto con la Corte di giustizia. La possibile cooperazione vorrebbe favorire l'eventuale sospensione del giudizio di costituzionalità in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia. Prende atto il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), sostenendo però che una volta chiarito il quadro normativo e fornito rilievo costituzionale all'Unione europea, la disposizione potrebbe apparire superflua. Anche il contenuto dell'articolo E) può essere trasfuso in norme regolamentari, mentre sull'articolo H) aderisce alle osservazioni svolte dal senatore Vegas.

La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) afferma l'esigenza di dare un carattere più sintetico alla disciplina dei rapporti con l'Unione europea, assorbendo alcune disposizioni in altre riferite al Parlamento ed alle fonti normative. Ad esempio, l'intervento preventivo della Corte costituzionale di cui all'articolo A) è previsto nell'ambito del procedimento di revisione. Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore*, precisa che si tratta di strumenti differenti. La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) reputa opportuno il coordinamento tra l'articolo D) e la corrispondente norma concernente il

funzionamento delle Camere, da lei proposta. Riguardo all'articolo A), secondo comma, dubita inoltre della possibilità di individuare i principi ispiratori della partecipazione italiana all'Unione europea. Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore*, fa presente che la norma ripete l'impostazione dell'articolo 11 della Costituzione ed essa si conforma a quanto disposto in modo cogente dalla Costituzione tedesca. La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiana democratica-CDU) osserva poi che il primo comma dell'articolo B) non è essenziale, tenuto anche conto della diversa natura delle fonti comunitarie. Concorda invece con il contenuto dell'articolo C) mentre non condivide l'opportunità di istituire la Commissione speciale di cui al quarto comma dell'articolo D). Conclusivamente invita il relatore a non fornire delle Camere denominazioni in contrasto con quelle contenute nel testo di riforma da lei proposto.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore*, chiarisce che i richiami al Senato riguardano spesso le competenze svolte nei confronti delle autonomie territoriali. Aggiunge inoltre che l'articolo A) è una norma rivolta al futuro che si preoccupa di superare una lacuna da più parti lamentata.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, nell'auspicare un testo più sintetico e facendo riserva di un'ulteriore riflessione, sostiene che la Costituzione dovrebbe prevedere una formula più prescrittiva per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in analogia a quanto stabilito dalla Legge fondamentale tedesca. Esclude inoltre l'opportunità di consentire il conferimento di «ulteriori» poteri nella rubrica dell'articolo A) e chiede che, tra i principi richiamati al secondo comma, sia compreso anche quello di socialità. Lamenta l'assenza di un *referendum* popolare sull'adesione all'Unione europea, per quanto il testo proposto dalla relatrice Dentamaro renda possibile tale eventualità; manifesta altresì delle riserve sulle funzioni rimesse al Presidente della Repubblica nel quarto comma dello stesso articolo A). Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore*, afferma che tale previsione appare coerente con il ruolo *super partes* del Capo dello Stato. Ersilia SALVATO, *Presidente*, proseguendo il proprio intervento, dissente anche rispetto all'articolo B), primo comma, ed all'articolo C), trattandosi di principi ormai acquisiti. Considera altresì necessario un più diretto e specifico coinvolgimento delle Camere nei processi comunitari, ma si dice contraria al quarto comma dell'articolo D); le relative competenze potrebbero semmai essere attribuite alla Commissione speciale del Senato rappresentativa delle autonomie territoriali, verso la quale mantiene tuttavia ampie riserve. Formula infine ulteriori perplessità riguardo agli articoli E) ed F) e si dichiara contraria agli articoli H) ed I) per non irrigidire, costituzionalizzandoli, processi ancora in corso.

Il deputato Natale D'AMICO, *relatore*, fa presente che nei riguardi dell'Unione europea è lo Stato che porta la responsabilità degli eventuali inadempimenti. Si riserva infine di presentare una nuova proposta di

articolato nella successiva seduta in vista della sua presentazione alla Commissione.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi martedì 27 maggio alle ore 11.

La seduta termina alle ore 11,25.

ALLEGATO N. 26

**Seconda bozza di articolato
sui temi attinenti all'Unione Europea**

Art. A.

(Partecipazione all'edificazione comunitaria e procedure per il conferimento di ulteriori poteri)

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze all'Unione europea nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

La Repubblica italiana svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato di diritto, dell'articolazione territoriale dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà, nonchè verso una sempre più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali sovranazionali.

Ogni conferimento di poteri all'Unione, se comporta modifiche o deroghe della Costituzione, richiede il procedimento di revisione costituzionale.

Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, un terzo dei governi regionali o duecentomila elettori possono richiedere che la Corte Costituzionale si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta sulla legittimità costituzionale dei poteri e delle competenze conferite all'Unione Europea.

Art. B.

*(Efficacia delle fonti comunitarie
e obbligo di rispetto)*

Gli atti normativi dell'Unione Europea sono direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Gli organi competenti provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.

Nei limiti delle competenze conferite all'Unione, la norma europea prevale su quella nazionale.

Art. C.

*(Competenza della Corte costituzionale
in materia comunitaria)*

La Corte costituzionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, garantisce il rispetto delle competenze e delle norme comunitarie. A tal fi-

ne coopera, secondo quanto previsto dai trattati europei o da altre fonti comunitarie, con gli organi giurisdizionali dell'Unione Europea, sospendendo, all'occorrenza, i procedimenti pendenti davanti a sè.

Art. D.

*(Partecipazione degli organi statali
alla politica comunitaria)*

La Camera dei Deputati e, nelle materie di competenza esclusiva delle regioni il Senato delle Regioni e delle Autonomie (ovvero la conferenza delle Regioni, ovvero la speciale commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali), partecipano alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione Europea.

Nelle questioni che incidono su materie riservate all'esclusiva competenza legislativa delle regioni, l'esercizio dei poteri della Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea deve essere esercitato dal rappresentante del Governo d'intesa con un rappresentante delle Regioni designato dal Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero dalla conferenza delle Regioni, ovvero dalla speciale commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali].

Nelle questioni attinenti all'Unione europea, ciascuna Camera può esercitare i propri poteri mediante una commissione speciale costituita in modo tale da rispecchiare la composizione della Camera stessa.

Art. E.

(Nomine di componenti di organi comunitari per le quali i trattati europei o altre fonti attribuiscono una competenza ai governi nazionali)

Quando la nomina di componenti italiani negli organi dell'Unione Europea spetta al Governo, questi acquisisce il parere della Camera dei Deputati e del Senato delle Regioni e delle Autonomie (ovvero della conferenza delle Regioni, ovvero della speciale commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali).

Possono essere designate a far parte di organi giurisdizionali dell'Unione solo persone dotate di alta e riconosciuta competenza in materie giuridiche, di integrità ed indipendenza di giudizio. La legge fissa a tale scopo i requisiti minimi.

La legge stabilisce le modalità di nomina dei componenti di organi comunitari rappresentativi di enti territoriali, in modo tale che la relativa deliberazione sia assunta, direttamente o mediante gli organi rappresentativi nazionali, dagli enti territoriali interessati.

Art. F.

(Regioni e Unione europea)

Le Regioni, per quanto di propria competenza, danno attuazione agli obblighi comunitari.

Nel caso in cui una Regione sia inadempiente, il Governo, previo parere del Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero della conferenza delle Regioni, ovvero della speciale commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], può intimare alla Regione di provvedere. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informato il Senato delle Regioni e delle Autonomie (ovvero la conferenza delle Regioni, ovvero la speciale commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali) adotta le misure necessarie.

Le Regioni, possono, nel rispetto del diritto comunitario, stipulare accordi con altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

Art. G.

*(Garanzia delle competenze regionali
di fronte all'Unione europea)*

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la conferenza delle Regioni, ovvero la speciale commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], di propria iniziativa o previa richiesta di una Regione, può con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

Art. H.

(Politica economica e Banca d'Italia)

La politica economica e monetaria si svolge in conformità ai principi e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia e detta le altre norme necessarie per la partecipazione italiana agli organismi comunitari che esercitano competenze in campo monetario.

Art. I.

(Cittadinanza europea)

Nella Repubblica italiana, i cittadini comunitari possono esercitare i diritti politici ad essi riconosciuti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

D'AMICO, *relatore.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0016)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B55ª, 0004)

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera inviata dai deputati Bianchi Clerici e Gnaga, i quali non potranno essere presenti alla seduta odierna per impegni connessi ad imminenti tornate elettorali; essi sollecitano l'Ufficio di Presidenza affinché le sedute della Commissione siano programmate per le giornate di martedì e mercoledì. Anche il senatore Castelli ha fatto pervenire per le vie brevi analoga richiesta.

Al tale riguardo, il presidente fa presente che nella seduta odierna non potranno essere esauriti gli interventi degli iscritti a parlare e che, pertanto, non si procederà ad alcuna votazione sui documenti presentati. Eventuali votazioni avranno luogo in una seduta della prossima settimana, che sarà convocata per il giorno di martedì 27 maggio, alle ore 20.

DISCUSSIONE SULLO STATO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE: DECISIONI SULLE INIZIATIVE DA ASSUMERE AL RIGUARDO
(A010 000, B55^a, 0001)

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

udito il dibattito svoltosi nelle sedute del 22 e del 27 maggio 1997, dà mandato al Presidente di trasmettere ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato il presente documento:

considerato che, secondo la legge istitutiva, la Commissione medesima dovrà concludere i propri lavori entro il 31 ottobre 1997;

valutato che, la sua proficua ed efficace attività di inchiesta, specialmente nell'ultimo periodo, ha portato alla luce una serie di nuovi elementi che, da una parte, consentono di disvelare scenari e cause prima inesplorati e che, dall'altra, impongono approfondimenti ed analisi assolutamente ineludibili, attraverso acquisizione di documenti, audizioni ed altre iniziative di indagine;

ritenuto che, il Parlamento, le forze politiche e l'intera opinione pubblica condividono, come valore essenziale della democrazia, la esigenza che la Commissione medesima raggiunga, compiutamente, l'obiettivo di rendere trasparente e pubblico l'operato di tutte le istituzioni nelle vicende connesse alle stragi ed al terrorismo;

tenuto conto che, la Commissione medesima è stata e dovrà essere la sede istituzionale di confronto e di dibattito di tutte le vicende legate ai fatti di terrorismo, di eversione e di violenza politica,

ritiene opportuno che il Parlamento proceda

a legiferare affinché i lavori della Commissione medesima proseguano oltre il termine stabilito dalla legge istitutiva, attraverso l'approvazione di un provvedimento legislativo che ne determini una durata pari a quella della Legislatura, fissando, altresì, i contenuti e le finalità, in assonanza con gli intenti precisati in premessa.

1. FRAGALÀ, LEONE, COLA, NAN, TASSONE, GAGLIARDI, MANCA, PACE, DENTAMARO, CIRAMI, MAROTTA, PALOMBO, MANTICA

La Commissione

udito il dibattito svolto nelle sedute del 22 e 27 maggio;

considerato che secondo la legge istitutiva la Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1997 e i Presidenti di Camera e Senato nel conferire l'incarico all'attuale Presidente lo hanno espressamente vincolato ad una conclusione dei lavori della Commissione

ne sulla base della proposta di relazione redatta dallo stesso Presidente nella scorsa legislatura;

che nella presente legislatura la Commissione ha svolto un lavoro proficuo attraverso audizioni e acquisizioni di documenti;

che i risultati di tale ulteriore attività di indagine nella quasi totalità confermano l'impianto categoriale ed interpretativo della proposta di relazione del Presidente;

che dopo oltre nove anni di lavoro è già possibile e insieme necessario che la Commissione esprima, sia pur allo stato delle acquisizioni, un giudizio complessivo in ordine alla quasi totalità degli oggetti di inchiesta;

che spetterà poi all'autonoma valutazione del Parlamento assumere nuove determinazioni normative in ordine o ad una proroga dell'attuale Commissione o alla sua ricostituzione con oggetto eventualmente in parte modificato e ulteriormente definito o alla costituzione di un nuovo organismo parlamentare con compiti di osservatorio su fatti eversivi dell'ordine democratico e sulla funzionalità delle istituzioni rappresentative;

che tali scelte appaiano opportune anche perchè su molti episodi stragistici e di terrorismo nuove indagini giudiziarie potranno a breve portare a nuovi accertamenti nonchè ad acquisizioni idonee alla formulazione di una rinnovata e più approfondita valutazione;

determina di acquisire la proposta di relazione del Presidente come documento ufficiale dell'inchiesta nonchè come base di discussione e quindi come prerelazione conclusiva,

dà mandato al Presidente:

di proseguire in un piano organico e programmato di audizioni sino alla fine del prossimo mese di luglio;

di redigere sulla base della prerelazione già acquisita un testo di sintesi da dibattere e proporre ad approvazione finale entro la fine di ottobre affinchè sia inviato al Parlamento e discusso in sedute d'Aula pubblicizzate attraverso i media.

2. CORSINI, CALVI, CAPPELLA, RUZZANTE, ZANI

Il PRESIDENTE invita i presentatori degli ordini del giorno ad illustrarne il contenuto.

Il deputato FRAGALÀ illustra l'ordine del giorno n. 1, osservando come le più recenti acquisizioni istruttorie della Commissione abbiano disvelato scenari inediti, non privi di riflessi sul piano della ricostruzione storica dei principali eventi oggetto di attenzione da parte della Commissione e, conseguentemente, sul piano delle responsabilità politiche ed istituzionali connesse alla mancata individuazione dei responsabili delle stragi. L'imminente scadenza legislativa dei lavori della Commissione non può, pertanto, frenare una stagione di approfondimenti resa forse particolarmente feconda anche in ragione del mutato scenario politico internazionale ed interno, che può avere

facilitato l'acquisizione di elementi di giudizio in passato non disponibili all'inchiesta parlamentare.

Sotto tale profilo egli ritiene che non possa essere condivisa la premessa da cui muove l'ordine del giorno di cui è primo firmatario il deputato Corsini, secondo il quale le nuove acquisizioni non metterebbero in discussione la struttura complessiva della proposta di relazione a suo tempo depositata dal presidente Pellegrino sul finire della scorsa legislatura. Del resto, lo stesso Presidente ha ammesso, con la consueta onestà intellettuale che deve essergli riconosciuta, la necessità di porre mano ad un significativo aggiornamento di quel documento.

La Commissione deve quindi essere posta nella condizione di esprimere un giudizio storico politico libero da pregiudizi e stereotipi che non possono essere consegnati al Parlamento ed alla storia proprio nel momento in cui se ne afferma, in più sedi, l'inattendibilità. Quanto poi allo sbocco istituzionale che le attività della Commissione dovranno rivestire, egli si dichiara del tutto contrario a soluzioni – quali quelle prospettate nell'ordine del giorno Corsini – che depotenzino gli strumenti di inchiesta e non tengano conto invece dell'esigenza ineludibile di mantenere in vita, per l'intera legislatura, una sede istituzionale deputata alla tutela dei valori fondamentali dell'ordine democratico, avuto riguardo in particolare ai drammatici problemi che l'attualità e la cronaca offrono alla comune riflessione quotidiana nonché ai rischi della ripresa terroristica da più parti prospettati.

Il deputato CORSINI illustra l'ordine del giorno n. 2, che muove da una valutazione positiva del lavoro di indagine svolto nella corrente legislatura. Esso ha condotto ad una migliore definizione delle problematiche connesse ai fenomeni terroristici e dello stragismo, in particolare sotto il profilo delle responsabilità istituzionali e politiche. Il dibattito in Commissione ha raggiunto livelli qualitativi davvero elevati, al di là delle contrapposizioni ideologiche e culturali che, tuttavia, non hanno fatto velo all'esigenza di ricercare la verità. Nel complesso, le categorie interpretative utilizzate nella proposta di relazione depositata dal presidente Pellegrino per ricostruire il giudizio storico politico sugli anni dell'eversione e del terrorismo non appaiono smentite dalle nuove, pur importanti acquisizioni in corso, che, anzi, confermano l'analisi condotta sulle conseguenze, interne alla storia nazionale, di quella «guerra fredda a tensione variabile» che contraddistinse gli anni di piombo.

È quindi doveroso, a distanza di nove anni dall'avvio delle attività della Commissione stragi, consegnare al Parlamento – e per esso all'opinione pubblica – conclusioni, per quanto esse possano considerarsi definitive in tali materie, sull'attività svolta, come del resto ebbero a fare le Commissioni di inchiesta sul caso Moro e sulla P2. Ciò non significa peraltro che gli importanti accertamenti in corso debbano essere rallentati, frenati o che addirittura debbano essere impediti. Il ventaglio di soluzioni istituzionali offerte dall'ordine del giorno n. 2 non esclude, infatti, una pura e semplice proroga delle attività della Commissione ovvero una ridefinizione legislativa dei suoi compiti, anche se – precisa il deputato Corsini – egli propende per una trasformazione della Commissione

di inchiesta in un organismo più moderno e funzionalmente adeguato allo svolgimento di compiti di osservatorio sul terrorismo e sui fatti evidenti dell'ordine democratico.

Avviandosi alla conclusione, il deputato Corsini propone che la Commissione esaurisca un programma organico di audizioni entro il mese di luglio e proceda, nei mesi di settembre e di ottobre, ad un confronto serrato su un documento, nel quale si misuri il grado possibile di condivisione delle conclusioni fin qui raggiunte ed il significato delle acquisizioni più recenti. Il documento, ove approvato, dovrà essere trasmesso al Parlamento; in quella sede esso dovrà essere discusso con modalità tali che ne assicurino la massima diffusione a beneficio dell'opinione pubblica.

Il presidente PELLEGRINO, esaurita l'illustrazione degli ordini del giorno da parte dei presentatori e prima di aprire la discussione, fornisce alcune precisazioni. Egli esprime l'avviso che, se esistesse la garanzia di una proroga legislativa entro il prossimo 31 ottobre, tale da assicurare alla Commissione la possibilità di operare fino al termine della corrente legislatura, sarebbe opportuno ed utile proseguire il programma delle audizioni, sulla scorta della esperienza particolarmente positiva maturata negli ultimi mesi, nel corso dei quali alcuni protagonisti di primo piano della politica o delle istituzioni hanno fornito all'inchiesta parlamentare contributi di qualità superiore rispetto al passato, forse anche in virtù del mutato scenario politico che agevola aperture e valutazioni in altri tempi impensate. Tuttavia tale certezza non sussiste e sarebbe grave arrivare alla scadenza di ottobre indifferenti rispetto all'obbligo legislativo di trasmettere al Parlamento conclusioni – ancorchè provvisorie – sull'attività della Commissione. Anch'egli si dice convinto che le più recenti acquisizioni istruttorie confermino, in realtà rafforzandole, alcune intuizioni già espresse nella sua proposta di relazione, quali l'esistenza di strutture parallele clandestine che hanno costituito lo scenario che ha reso possibile o agevolato i fenomeni di deviazione connessi al terrorismo ed allo stragismo. Del resto, tale ordine di valutazioni è stato di recente pubblicamente condiviso da autorevoli esponenti dell'opposizione i quali, in più sedi, hanno mostrato di condividere le sue ipotesi ricostruttive.

Il Presidente sollecita pertanto tutte le forze politiche presenti in Commissione a contribuire all'aggiornamento e, laddove necessario, ad emendare il documento finale che sarà posto in discussione e sul quale potranno determinarsi convergenze anche non omogenee agli schieramenti politici di maggioranza ed opposizione.

Il senatore DE LUCA Athos, dopo aver rilevato che la proposta di relazione del senatore Pellegrino contiene numerosi elementi tuttora validi, afferma che il lavoro della Commissione non deve essere interrotto in un momento, come quello attuale, nel quale un nuovo clima di maggiore fiducia, trasparenza e libertà consentirebbe di raggiungere obiettivi più avanzati, avvalendosi anche di una maggiore disponibilità degli organi dello Stato e della magistratura. A suo avviso sarebbe un errore politico grave bloccare l'attività di un organo istituzionale autorevole, qua-

le è la Commissione d'inchiesta, e ciò determinerebbe giudizi negativi ed interpretazioni sfavorevoli presso la pubblica opinione. La sua proposta è la seguente: produrre un documento di sintesi partendo da quello predisposto dal senatore Pellegrino ma, contestualmente, chiedere ai Gruppi politici del Parlamento una decisione favorevole alla conferma dell'organo bicamerale. All'ordine del giorno testè letto dall'onorevole Corsini andrebbe quindi aggiunta la proposta di assicurare la continuità dei lavori. In questa prospettiva, egli auspica altresì che le attività della Commissione vengano intensificate secondo un programma preciso ed efficace.

Prende la parola il senatore GUALTIERI il quale – rilevato il valore politico della discussione odierna – dichiara che nei due ordini del giorno presentati egli individua elementi di giudizio sui quali ritiene di poter concordare. Dopo aver ricordato le diverse tappe dei lavori della Commissione e l'*iter* di questa, iniziato nel 1988 e più di una volta interrotto a causa dei passaggi di legislatura e dei ritardi nella ricostituzione della Commissione, e dopo aver segnalato che ai compiti iniziali se ne sono aggiunti, negli anni successivi al 1988, altri e di rilevante importanza (Gladio, Ustica, Uno bianca), esprime l'opinione che la Commissione, per la sua storia e per il peso politico che ha assunto, riveste oramai il carattere di un organo permanente di vigilanza a fronte dei problemi e dei rischi per la sicurezza nazionale. A suo avviso, sulle responsabilità per gli eventi di terrorismo e di strage si è ormai in grado di esprimere un giudizio completo e meditato e di presentarlo al Parlamento. Non è più negabile infatti che settori dello Stato e dell'Amministrazione abbiano operato in maniera anomala ed illegittima ed abbiano nascosto le verità e depistato le indagini; esemplare, a suo avviso, il caso di Peteano. Compia quindi la Commissione il suo dovere di redigere, sulla base di quanto è possibile e disponibile, la sua relazione ed insistano le forze politiche affinché questa possa essere, esaminata e discussa nelle Aule del Parlamento, a differenza di quanto accaduto per precedenti relazioni. Compiuto questo atto la Commissione – divenuta oramai stabilmente un organo preposto a sorvegliare e garantire la vita democratica del Paese – potrà e dovrà prolungare la sua attività per tutto l'arco restante della legislatura. Nuovi compiti si devono aggiungere a quelli inizialmente assegnati all'organo bicamerale: ad esempio un'indagine approfondita sul sistema degli archivi esistenti presso i diversi Ministeri e sulla loro organizzazione, consultabilità e trasparenza. Il senatore Gualtieri conclude suggerendo, in alternativa ad un disegno di legge di pura e semplice proroga, una proposta di legge che allarghi il mandato conferito alla Commissione consentendo a questa altri campi di azione: in questa ottica verrebbe anche superato il problema del mandato limitato, conferito a suo tempo al presidente Pellegrino, che era strettamente e logicamente collegato alla formulazione attuale della legge.

Il presidente PELLEGRINO interviene brevemente per puntualizzare due aspetti emersi nel dibattito. Uno concerne l'eventuale problema della costituzionalità di una Commissione d'inchiesta, quale prevista

dall'articolo 82 della Costituzione, che venga trasformata in un organo permanente, conservando peraltro i poteri alla prima attribuiti. L'altro riguarda la necessità che – nel caso che alla proroga pura e semplice si preferisca una legge avente contenuto e caratteristiche diverse da quella attuale – si debba giungere subito alla redazione di un documento conclusivo.

Il senatore MANCA esordisce affermando che, dalla discussione in corso, si desume un generale consenso di tutte le parti politiche su alcuni temi di fondo: assicurare in qualche modo e comunque la continuità del lavoro intrapreso; la sopravvenienza di rilevanti novità nelle indagini in corso da parte della magistratura; il rinnovato clima di fiducia e di collaborazione fra le forze politiche. Per quanto concerne la scelta fra la proroga pura e semplice ed il varo di una nuova legge di diverso contenuto, egli ritiene che la prima soluzione sia quella preferibile e la più praticabile. Esprime poi anche egli il convincimento che una interruzione dei lavori della Commissione d'inchiesta sarebbe male accolta e molto male interpretata presso la pubblica opinione.

L'onorevole GRIMALDI manifesta il timore che il clima di normalizzazione che sembra si stia diffondendo nel Paese possa incidere negativamente anche sui lavori e sulla vita della Commissione, sminuendone il significato e l'azione. Nel documento presentato dall'onorevole Corsini egli rileva una contraddizione: da una parte si riconosce l'esistenza di accertamenti in corso e la sopravvenienza di novità processuali rilevanti, da un'altra si chiede la conclusione dei lavori. A suo avviso una conclusione affrettata e forzata delle attività della Commissione deve essere esclusa, e non può essere giustificata nemmeno con le incertezze circa la possibilità di una ulteriore proroga. Sul cambiamento della natura e degli scopi della Commissione, attraverso una nuova formulazione della legge istitutiva, egli esprime forti perplessità e dubbi. In qualità di responsabile del Gruppo politico di appartenenza, ed a nome di questo, egli conclude ribadendo la sua scelta contraria alla chiusura dei lavori della Commissione.

Interviene brevemente il PRESIDENTE per dare lettura della lettera con la quale egli, il 17 settembre 1996, ricevette l'incarico di presiedere la Commissione da parte dei Presidenti delle due Camere. Circa i compiti che si possono affrontare nell'immediato, egli indica, come quello prioritario, l'espressione di un giudizio di assieme perlomeno sul decennio 1969-1979.

Interviene l'onorevole ZANI, il quale rileva che a suo avviso l'ordine del giorno firmato dall'onorevole Corsini ed altri costituisce una presa di coscienza dei rischi derivanti dalle continue proroghe dei lavori della Commissione e, contestualmente, della opportunità di giungere ad una sintesi, ancorchè provvisoria, ma precisa e documentata, delle acquisizioni avvenute: sintesi da indirizzarsi non solo al Parlamento che la attende, ma anche all'opinione pubblica. Questo primo atto costituirebbe

l'inizio di un confronto ad alto livello all'interno delle Camere per giungere ad un ampio dibattito democratico e chiarificatore. Occorre assumersi la responsabilità di dare, sulla base di tutto quanto sinora conosciuto, una risposta non più dilazionabile al perchè certe cose si sono verificate: questo è certamente possibile, sulla base dell'ampio patrimonio di documenti e testimonianze acquisito, almeno per il decennio 1969-1979. Del resto, l'attesa per nuovi sviluppi non sarebbe breve perchè questi continueranno a succedersi nel tempo, così come continueranno a pervenire testimonianze, rivelazioni, atti processuali e sentenze definitive e non.

L'onorevole Zani rileva che non mancano certo gli spunti, determinati anche dalle novità degli ultimi mesi, per integrare la proposta di relazione del senatore Pellegrino che, così completata, potrebbe contenere un giudizio sereno ed esauriente, almeno su un definito numero di eventi del passato. In alternativa al documento del Presidente si potrebbe pensare ad un nuovo sintetico elaborato. Egli esprime altresì un parere favorevole ad un cambiamento del contenuto della legge istitutiva, tale da trasformare la Commissione in un organo di controllo e monitoraggio permanente che possa essere ben compreso ed apprezzato dalla pubblica opinione: la decisione su tale nuovo organo bicamerale comunque dipenderà proprio dall'esito del dibattito parlamentare che egli auspica e per il quale, come già detto, un documento conclusivo prodotto dall'attuale Commissione dovrà rappresentare l'opportuno incentivo.

Il deputato TASSONE esprime l'avviso che la seduta odierna costituisca un'occasione utile per discutere sul lavoro fin qui svolto dalla Commissione che, a suo giudizio, non deve essere interrotto. La discussione sugli ordini del giorno non può peraltro ridursi ad una sorta di *referendum* che ponga una alternativa secca tra chiusura e prosecuzione delle attività della Commissione. Ciò che appare utile, alla luce delle recenti acquisizioni e della condivisa necessità di rivedere alcuni giudizi in passato formulati, è una ridefinizione dei compiti della Commissione che non ne metta però in discussione gli strumenti operativi e la capacità di penetrazione, riducendola ad un impotente osservatorio privo dei poteri di inchiesta. Un altro aspetto meritevole di riconsiderazione sarà la metodologia operativa da adottarsi, che ha visto fin qui la Commissione troppo subalterna rispetto alle indagini della magistratura, fino al punto di autorizzare riserve sulla compatibilità costituzionale della prassi parlamentare in materia di Commissioni di inchiesta. Dovranno infine essere elaborate soluzioni che consentano ai diversi organismi di garanzia presenti in Parlamento – la Commissione antimafia, il Comitato di controllo sui servizi e la Commissione sul terrorismo e le stragi – di coordinare le rispettive attività in presenza di questioni di comune interesse, così da evitare inutili duplicazioni e dispersione di energie.

Il deputato MAROTTA ravvisa un elemento comune ai due ordini del giorno nel riconoscimento dei nuovi, rilevanti accertamenti in corso sui temi principali di inchiesta di questa Commissione. Ne discende che tali nuovi accertamenti potrebbero illuminare, in modo differente rispet-

to al passato, il quadro di riferimento storico politico ed il giudizio sul periodo del terrorismo e dello stragismo che compete alla Commissione, e che pertanto appare più opportuno sollecitare fin d'ora una proroga legislativa dell'attività della Commissione, senza che ne siano alterati l'oggetto e la natura di organismo di inchiesta. Del resto lo stesso Presidente, nel suo intervento, ha precisato che laddove vi fosse la certezza di una proroga legislativa, sarebbe opportuno proseguire negli approfondimenti avviati, in mancanza dei quali le conclusioni che la Commissione potrebbe rassegnare al Parlamento rischierebbero di essere drammaticamente smentite, anche in tempi brevi.

Il presidente PELLEGRINO rinvia il seguito della discussione alla seduta che avrà luogo martedì 27 maggio, alle ore 20.

La seduta termina alle ore 22,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE LUCA Michele

Intervengono: per la Confederazione generale italiana dell'artigianato, il dottore Luciano Petracchi, Vice presidente, e il dottor Bruno Gobbi; per la Confederazione autonoma sindacati artigiani, il dottore Paolo Melfa, Segretario nazionale; per la Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese, il dottore Alberto De Crais, Responsabile area politiche sociali e sindacali.

La seduta ha inizio alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R033 004, B68ª, 0009ª)

Il presidente Michele DE LUCA comunica che, in riferimento ad una richiesta di notizie avanzata nell'audizione del 16 aprile dal senatore Roberto Napoli, il presidente dell'Inps, professore Billia, gli ha fatto pervenire una nota dell'Avvocatura centrale dell'Istituto che chiarisce l'equivoco tra la s.r.l. Sartem Impianti, aggiudicatrice del servizio impianti elettrici e trasmissione dati, e la Impiantistica Romana, già Sartem, dichiarata fallita. Copia della lettera e della nota verrà data al senatore Napoli.

Comunica inoltre che lo stesso presidente dell'Inps gli ha inviato una documentazione sulle iniziative assunte dall'Istituto in merito a talune tematiche trattate nella predetta audizione del 16 aprile scorso, concernenti le dismissioni del patrimonio immobiliare, l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale, le conseguenze dell'assenza del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 479 del 1994, nonché il disegno di legge sui trasferimenti dal bilancio dello Stato. Copia di tale documentazione sarà inviata a tutti i Commissari.

Ricordato quindi che sarà redatto il resoconto stenografico in aggiunta al sommario, propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo interno, per il quale ha acquisito il preventivo assenso presidenziale: la Commissione concorda e l'impianto viene attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO), della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) e della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (CNA)
(R047 000, B68^a, 0009^o)

Il presidente Michele DE LUCA dà la parola agli ospiti intervenuti, dopo avere loro porto un cordiale saluto.

Il dottore PETRACCHI, vice presidente della Confartigianato, svolge preliminarmente una breve analisi del fondo pensioni degli artigiani (iscritti, pensionati, pensioni d'anzianità, metodo di calcolo misto retributivo-contributivo), rilevando, fra l'altro, il consolidato equilibrio del fondo stesso, che registra un avanzo patrimoniale di oltre 11.000 miliardi di lire.

Sottolineati i vari provvedimenti legislativi (da ultimo, la legge finanziaria 1997) che hanno coinvolto detto fondo, ne rileva le differenze rispetto ad altre gestioni (indica, ad esempio, la situazione clamorosa del settore elettrici) ed osserva che gli artigiani non fruiscono di contributi figurativi, nè di «pensioni-baby», mentre ricevono prestazioni molto ridotte rispetto a quelle di altre categorie.

Successivamente l'oratore si dice favorevole al cumulo pensione-lavoro per evitare l'illegalità del lavoro sommerso e dichiara inaccettabili aumenti contributivi finchè rimane l'attuale pressione fiscale. Recenti studi attuariali, egli aggiunge, mostrano che, a legislazione vigente, il fondo pensioni degli artigiani nel 2004 potrebbe annullare l'attivo patrimoniale. Non ritiene inoltre possibile ridurre le prestazioni, che sono già al minimo.

Conclude dichiarando che gli artigiani sono preparati ad usare la previdenza complementare.

Il dottore DE CRAIS, rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese, premette di condividere sia l'analisi di fondo, sia le valutazioni di merito del dottor Petracchi. Osservato quindi che la mancanza di proposte governative e quanto emerge dalla stampa rende difficile svolgere un discorso complessivo su ipotesi di riforma pensionistica, sottolinea che non può essere affrontato in modo isolato l'aspetto pensionistico dello Stato sociale (il cui assetto è assolutamente non soddisfacente) e pone l'esigenza di trovare un equilibrio globale e non di puntare su ulteriori restrizioni della categoria degli artigiani. Data l'attuale pressione tributaria, sarebbe inaccettabile l'ipote-

si d'un aumento dei contributi, al cui attuale livello sono, del resto, commisurate le prestazioni.

Accennato quindi all'ipotesi d'un aumento graduale di un punto percentuale e al collegato problema del pesante prelievo tributario, l'oratore si sofferma sul sistema contributivo per le pensioni d'anzianità e ribadisce la mancanza di contributi figurativi nel trattamento pensionistico degli artigiani. Circa la differenza fra aliquota di finanziamento (15%) ed aliquota di computo (20%), egli aggiunge, non si tratta di un regalo ma del frutto d'una valutazione complessiva delle diversità di trattamento, specie per quanto riguarda le pensioni d'anzianità degli artigiani.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce l'opportunità di abolire l'anomalia del divieto di cumulo delle pensioni col lavoro ed auspica un ampliamento del dibattito per la ricerca di un punto di equilibrio.

Il presidente Michele DE LUCA precisa che questa sede è non di concertazione, ma di procedura informativa. Aggiunge che comprende la riservatezza dei rappresentanti delle parti sociali.

Il dottore MELFA, rappresentante della Confederazione autonoma sindacati artigiani, premette di non avere posizione differente da quella dei rappresentanti che l'hanno preceduto.

Circa il divieto di cumulo e il conseguente lavoro sommerso, fa rilevare l'assurdità di una situazione in cui lo Stato, come in una sorta di «autogol», si fa sfuggire un reddito imponibile di 9 milioni di lire pro-capite. Aggiunge, inoltre, in merito alla ventilata ipotesi di aumento della contribuzione degli artigiani, che non esistono proposte nè dibattiti presso gli organi gestionali del fondo, la cui autonomia non può essere scavalcata.

Il senatore MACONI fa osservare come, dalle informazioni acquisite, sia emerso che il fondo artigiani e quello dei lavoratori agricoli, sono quelli che registrano il maggiore passivo. Rilevato poi, in ordine alle pensioni di anzianità, che nel 1996 per i lavoratori dipendenti si è rimasti all'interno o sotto le previsioni, mentre per i lavoratori autonomi si è registrato un superamento, l'oratore chiede come si pensa di procedere sul fronte delle contribuzioni, dato che la riforma del 1995 va verso la parificazione delle prestazioni.

Il senatore Roberto NAPOLI – in ordine ai limiti che il Presidente, ha nuovamente evidenziato sulle competenze di questa Commissione parlamentare di controllo, non sede di concertazione – rileva che l'art. 56, comma 2, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce alla Commissione, fra l'altro, il compito di vigilare sull'operatività delle leggi in materia previdenziali e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Osserva, quindi, che quanto evidenziato oggi dagli ospiti intervenuti è esattamente in linea con quanto sostenuto dalla sua parte politica per l'eliminazione del diritto di cumulo, proprio per sostenere e valorizzare le caratteristiche del lavoro artigianale che è tradizione e cultura,

inventiva, capacità di collocare le risorse sul mercato, specie nel Sud, dove la competizione è più difficile. La perdita di 9 milioni di reddito imponibile *pro-capite*, cui ha fatto riferimento il rappresentante della Confederazione autonoma sindacati artigiani, evidenzia la dimensione del danno che subisce il bilancio dello Stato.

Successivamente il senatore Roberto Napoli – dopo avere premesso che egli, medico legale, insieme col presidente Michele De Luca, magistrato, ebbe ad esaminare attentamente le proposte che portarono poi al varo della riforma, approvata dalla sua parte politica nonostante le difficoltà fraposte dalle parti sociali che non volevano che una riforma previdenziale fosse approvata da un Governo di centro-destra – evidenzia la strumentalizzazione in corso; rileva gli aspetti positivi della riforma varata, e pone l'accento sullo stato di disagio nel quale ci si trova, confermato dall'odierna audizione.

In riferimento all'invito del dottore De Crais al Governo a fare delle proposte, l'oratore evidenzia l'approssimazione e il livello giornalistico con cui si è fino ad ora proceduto, al di fuori delle sedi appropriate; questo è, ad esempio, il caso della scuola, ma c'è preoccupazione anche nella polizia, nella finanza e nei vigili del fuoco.

Ribadito quindi di condividere quanto testè affermato dai rappresentanti dalle categorie intervenute, e dopo aver assicurato di farsi interprete della situazione di disagio, di difficile gestione in un Paese sindacalizzato, l'oratore conclude auspicando che si affronti serenamente il problema della previdenza e si tratti della materia in questa Commissione, vigilando e chiedendo anche delibere sui fondi di gestione, nel pieno esercizio del proprio ruolo istituzionale, di cui si stanno appropriando soggetti esterni, che non ne hanno il titolo.

Il deputato DUILIO, premesso che nell'ambito di una spesa sociale che risulta in linea con quella degli altri Paesi, si ha una spesa previdenziale che risulterebbe eccessiva, si sofferma sul problema di chi dovrebbe sopportare l'aggiustamento, in una situazione complessa in cui ciascuno vuole salvaguardare il proprio «giardino». Rileva inoltre i cambiamenti apportati dalla riforma del 1995 anche per gli artigiani e chiede come si ritenga di far giungere un contributo anche dal settore degli artigiani (dove, ne da atto, esiste un minimale di prestazioni estremamente spropositato al ribasso).

Si dice infine contrario al divieto di cumulo pensione-lavoro (divieto che ha causato una sorta di *dumping* nero nel mercato del lavoro) e chiede se non si ritenga possibile un abbattimento delle pensioni di anzianità, attraverso un contributo di solidarietà, e un qualche incentivo all'emersione del lavoro nero.

Il presidente Michele DE LUCA si dice senz'altro d'accordo su quanto rilevato dal senatore Roberto Napoli: col compito della Commissione indicato dal citato art. 56 della legge n. 88 del 1989 è in perfetta corrispondenza l'oggetto della procedura informativa in corso. La precisazione fatta – egli aggiunge – sul carattere non di concertazione ma informativo della procedura avviata dalla Com-

missione, si collegava all'osservazione circa la mancanza di proposte da parte del Governo.

Per quanto riguarda poi il controllo della specifica attività degli enti di previdenza e assistenza, è già prevista per la prossima settimana una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per una ripartizione dei compiti ed un coinvolgimento diretto dei Vice presidenti. Per quanto riguarda l'esigenza di farsi portavoce dei problemi, egli ricorda la pubblicità assicurata alle audizioni in corso attraverso il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, alla quale è collegata anche Radio radicale.

Prende quindi la parola il dottore PETRACCHI per ribadire l'entità dell'attivo patrimoniale del fondo pensioni degli artigiani (oltre 11.000 miliardi di lire nel 1997), caratterizzato da prestazioni restrittive. L'oratore sottolinea inoltre l'impossibilità di procedere ad un aumento di contribuzione, permanendo l'attuale pressione tributaria, e ribadisce che, secondo gli studi attuariali sulla gestione del fondo, l'attuale attivo patrimoniale potrebbe annullarsi nel 2004.

Il dottore MELFA dichiara che la categoria degli artigiani è disposta a contribuire al soddisfacimento delle esigenze dello Stato ma in un quadro complessivo di eguale trattamento, smettendosi, cioè, di continuare a raccogliere solo nel «giardino» degli autonomi.

Sottolineato poi che la pensione degli artigiani supera di poco il minimo vitale, richiama l'attenzione sull'abusivismo e sul lavoro nero che caratterizzano la realtà quotidiana; pone l'accento sulla tutela e sullo sviluppo che l'art. 45 della Costituzione garantisce all'artigianato, caratterizzato, nella realtà del Paese, da una media di 3 dipendenti per impresa. Conclude rinnovando la disponibilità ad un discorso generale complessivo e respingendo ipotesi di aumento di contribuzione, che non serve e che non trova giustificazione alcuna.

Il deputato DUILIO concorda sul basso livello delle pensioni degli artigiani e dell'Inps; si tratta comunque – egli aggiunge – di pensioni numerose che costituiscono un problema.

Il dottore DE CRAIS si dice contrario ad alcune ipotesi di aumento dell'attuale 15% di contribuzione; ipotesi che – egli ripete – può essere esaminata solo in caso di riduzione della pressione tributaria, attualmente al limite della sopportabilità. Ribadisce la necessità di una partecipazione di tutti alla soluzione del problema di una reale parificazione, di una eliminazione dei privilegi (ma la discussione in corso non va in questa direzione: si pensi alla Banca d'Italia e agli organi costituzionali)

Posta quindi l'esigenza di chiarire cosa implichi la proposta di comprimere la spesa pensionistica e di allargare quella di altri comparti sociali, l'oratore prende atto della convergenza emersa circa l'abolizione del divieto di cumulo e dichiara di considerare una anomalia le pensioni di anzianità .

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia gli ospiti per l'apporto dato e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Michele DE LUCA avverte che nella prossima settimana la Commissione concluderà la procedura informativa in corso, con le sedute previste per martedì 27 maggio ore 20 con l'audizione dei rappresentanti della CONFINDUSTRIA e della CONFAPI; mercoledì 28 maggio ore 20 con l'audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL; giovedì 29 maggio ore 8,30 con l'audizione dei rappresentanti di CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e CIA.

Comunica inoltre che ha rinnovato l'invito al Ministro del Tesoro, dottore Ciampi, ad una audizione in una delle tre sedute sopra indicate.

Aggiunge infine che mercoledì 28 maggio alle ore 14 si riunirà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
(R029 000, B68^a, 0002^o)

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
SALVATORE BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,20.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Relatore: Pasquini

(R139 b 00, B14^a, 0001°)

Il Presidente Salvatore BIASCO si riserva di valutare in Ufficio di Presidenza, al termine della seduta, l'opportunità di lasciare «aperta» la discussione sullo schema di decreto delegato in titolo e di procedere all'esame dello schema di parere sui servizi autonomi di cassa per poi votarli contestualmente. Precisa che inviterà il Ministero delle finanze ad «accantonare» il provvedimento sulle sanzioni perchè mancano gli indispensabili provvedimenti coordinati.

Il deputato Pietro ARMANI contesta anzitutto l'attendibilità della relazione tecnica sull'entità del gettito previsto, perchè le imposte accertate non sono una base corretta di valutazione della propensione del contribuente alla definizione del contenzioso. Critica nel merito il provvedimento sotto diversi profili. Non sono determinati, nemmeno in linea di massima, i criteri cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella definizione delle controversie e manca qualsiasi coordinamento con l'istituto dell'autotutela. Giudica per tali sole considerazioni ampiamente censurabile il provvedimento. Rileva che la eventualità di riapertura dell'accertamento e la possibile incidenza della conciliazione sul libero convincimento del giudice penale possono risultare fattori disincentivanti. In riferimento alla irrilevanza ai fini ICIAP del concordato, tenuto conto della prossima sostituzione di detta imposta con l'IRAP, osserva che sarebbe opportuno prevedere espressamente la disciplina applica-

bile a quest'ultima. Suggestisce, per motivi di trasparenza, che nel caso di definizione da parte di imprese collettive o aziende coniugali l'adesione possa essere conclusa soltanto con la partecipazione di tutti gli interessati. Per quanto concerne l'istituto della conciliazione giudiziale, ritiene opportuno prevedere la proponibilità della conciliazione con istanza autonoma da notificare all'Amministrazione finanziaria anche se non costituita. Ritiene infine opportuno consentire la conciliazione per i processi con vecchio rito ancora pendenti, ma inutile la conciliabilità dei giudizi sui rimborsi.

Il deputato Massimo BERRUTI rileva che non è comprensibile per quale motivo si preveda il concordato da parte di uno solo dei coobbligati nel caso di imposte indirette e non anche nel caso di imposte dirette. Osserva inoltre che l'articolo 2 secondo comma non prevede che, una volta che si sia proceduto ad accertamento sintetico, sia possibile procedere ad ulteriore accertamento analitico. Tale circostanza comporta il rischio di favorire l'evasione fiscale. Quanto all'obbligo di conservazione dei libri contabili sarebbe più ragionevole prevedere una semplice facoltà per il contribuente correlata al potere per l'Amministrazione finanziaria di procedere con metodo induttivo nel caso in cui il contribuente ritenga di non conservare i libri contabili.

Sottolinea, in merito alla fattispecie dell'ulteriore azione accertatrice, che lo schema di decreto delegato non è in linea con quanto stabilito dalla legge-delega, che limita la revisione del concordato al caso in cui sia accertata la sussistenza di condizioni ostative, come nell'ipotesi di obbligo di denuncia penale. Si prevede, dunque, non già una revisione del concordato, ma una mera riedizione dell'accertamento.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ritiene opportuno che nel caso di definizione del reddito nei confronti di soci o membri di un'associazione non sia chiaramente previsto che cosa accada nell'ipotesi di mancata partecipazione al contraddittorio di tutti i soci.

Rileva, altresì, il rischio di mancanza di coordinamento tra gli uffici IVA e quelli delle imposte dirette.

Riguardo all'effetto sospensivo del termine per l'impugnazione determinato dall'istanza di concordato ritiene opportuna l'astensione di tale effetto ai coobbligati solidali anche in materia di imposte dirette; ritiene inoltre che la sospensione dovrebbe durare sino al giorno dell'istituzione del contraddittorio con l'ufficio onde evitare sperequazioni tra contribuenti nel caso in cui gli uffici non rispettino il termine ordinario per la convocazione del contribuente.

Osserva che in merito al potere di rappresentanza del contribuente è utile precisare espressamente quali soggetti possano essere investiti di tale potere.

Ritiene opportuno che il regime della rateazione sia oggetto di riconsiderazione. D'altra parte, appare eccessivamente oneroso l'obbligo di fidejussione bancaria, in quanto l'amministrazione finanziaria è in grado di valutare la solvenza del contribuente e di decidere in merito alla necessità o meno di tale garanzia.

Per quanto riguarda la disciplina del concordato nelle imposte indirette, osserva che l'articolo 12 è mai formulato perchè, configurando l'estensione dell'effetto sospensivo a favore dei coobbligati, può operare anche rispetto a termini che non hanno ancora iniziato a decorrere nel caso di accertamenti notificati in tempi diversi.

Quanto alla conciliazione giudiziale, osserva che tale istituto, ove la sua applicazione risulti limitata al solo primo grado del giudizio, è destinato a essere una infruttuosa duplicazione del tentativo di concordato. Appare così opportuno prevedere la conciliazione solo, o anche, nel secondo grado del giudizio.

Il deputato Gianfranco CONTE, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte, in particolare, dai colleghi Armani e Berruti, rappresenta il timore che la discussione odierna risulti idonea ad elencare soltanto una serie di importanti questioni, che rischiano di non avere risposta. Difatti il Governo, che dovrebbe essere interessato alla verifica parlamentare dei contenuti dello schema di decreto in esame, è oggi assente; la stessa maggioranza appare come appiattita sulle posizioni del Governo, tanto che i suoi rappresentanti in Commissione hanno sinora svolto pochissimi interventi.

Il gruppo di Forza Italia, peraltro, si riserva di valutare l'atteggiamento complessivo che il Governo terrà sin dall'esame di questo primo schema di decreto: se il Governo mostrerà di ritenerlo di fatto immodificabile, l'opposizione non potrà che assumere nuovamente un atteggiamento «aventiniano» di chiusura nei confronti di tutti i provvedimenti che perverranno alla Commissione.

Anche la maggioranza, del resto, potrebbe proporre motivare modifiche allo schema, ed aspettarsi che esse vengano accolte, ma non ne ha sinora formulate: è necessario invece garantire il diritto sostanziale di parola della Commissione, ritenendo forse che il Parlamento non sarà dal Governo ascoltato.

Il Presidente Salvatore BIASCO ricorda in proposito di aver rappresentato al Governo l'intenzione della Commissione di non limitarsi ad un ruolo notarile nell'esame degli schemi di decreto delegato che le sono sottoposti, ma di voler estendere al merito dei provvedimenti la propria competenza, per quanto la valutazione di congruità rispetto ai contenuti della legge delega debba rimanere il compito principale della Commissione stessa. Anche il Ministro competente ha assicurato che i contributi della Commissione saranno vagliati attentamente.

La minoranza parlamentare, del resto, sta fornendo un importante contributo ai lavori dell'intera Commissione. L'assenza del Governo della seduta di oggi si può considerare, poi, quasi deliberata, nell'intento di lasciare libera la Commissione, la quale svolge funzioni prevalentemente di controllo, di procedere nei propri lavori senza il possibile condizionamento rappresentato in questa fase della sua presenza. L'interlocutore governativo potrà comunque essere presente nelle successive fasi del dibattito: si riserva, anzi, di sottoporre all'Ufficio di presidenza della Commissione tale questione.

Il senatore Rossano CADDEO sottolinea la grande importanza del provvedimento delegato, il quale avvia una importante riforma fiscale, e che finora è stato oggetto di una discussione approfondita ed impegnata, così avrebbe dovuto essere anche la discussione svolta in sede di approvazione della legge di delega. È necessaria una discussione approfondita, e, contestualmente, rapida, per consentire la tempestiva entrata in vigore di un provvedimento il quale, oltre a contrastare l'evasione fiscale, riducendo nel contempo la consistenza del contenzioso, comporta notevoli entrate per l'amministrazione finanziaria, quantificabili in circa 700 miliardi di lire per il solo anno 1997.

L'intera manovra che sarà attuata con i provvedimenti delegati in materia finanziaria conseguirà inoltre l'effetto di responsabilizzare l'amministrazione, i cui funzionari sono posti in condizione di maggiore autonomia, anche grazie all'apposito fondo di incentivazione.

Dello schema di decreto delegato in esame apprezza, in particolare, il ben calibrato rapporto tra conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione, che, in un'ottica di semplificazione normativa, scoraggia il contenzioso, disincentivando nel contempo le troppe frequenti aspettative di condono. Sono opportunamente corrette alcune norme precedentemente in vigore, quali quelle che riguardano la conservazione delle scritture contabili. Positiva è anche la previsione della possibilità di rateizzare le somme dovute all'amministrazione finanziaria, ed equilibrato è il numero delle rate previste per tale rateizzazione.

Attenta riflessione richiede, peraltro, la disciplina dell'obbligo di trasmissione di copia della dichiarazione dei redditi riferito agli enti locali.

Nel complesso, lo schema di decreto deve essere valutato positivamente: tale valutazione, del resto, non è stata oggetto di critiche sostanziali, nè all'interno della Commissione, nè in altre sedi.

Il senatore Andrea PASTORE, nel rifarsi ai contenuti, sia tecnici sia politici degli interventi dei colleghi del gruppo di Forza Italia che lo hanno preceduto, intende formulare alcune osservazioni di carattere più puntuale riferite allo schema di decreto in esame.

All'articolo 1, il comma 2 non reca il riferimento all'imposta sostitutiva dell'INVIM tra quelle menzionate ai fini dell'accertamento con adesione anche di uno solo degli obbligati.

Le norme transitorie contenute nel provvedimento troverebbero più opportuna collocazione in un autonomo capo. Circa le norme relative alle comunicazioni da effettuare nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la previsione della comunicazione telefonica troverebbe più opportuna collocazione in un regolamento, piuttosto che in una norma legislativa, anche per consentire un più celere adeguamento ad altre forme di comunicazione (ad esempio, per via telematica) rese possibili dal progredire delle tecniche.

All'articolo 16, sarebbe opportuno prevedere un termine espresso per la conservazione delle scritture contabili. L'articolo 15 non reca, forse per un caso, le sanzioni relative a violazioni in materia di imposte ipotecarie, catastali ed in materia di INVIM. Il comma 3 dell'articolo 17

appare superfluo, e potrebbe indurre a ritenere possibile la modifica di una norma legislativa ad opera di una successiva fonte regolamentare: la sua permanenza potrebbe dar luogo a censure di illegittimità.

Contenuto più specificamente politico possono avere alcune ulteriori osservazioni riferite all'articolo 2, ove sarebbe corretto, anche in rapporto al tenore testuale della legge di delega, precisare meglio le cause di riapertura della definizione degli accertamenti, in particolare, ritiene che il disposto della lettera h), comma 120, articolo 3 non sia stato interamente recepito nel provvedimento delegato. Perplessità comporta anche il comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, che non risulta perfettamente coordinato con parte del precedente comma 3.

Questi ed altri aspetti negativi subordinando il parere favorevole del suo gruppo a radicali modifiche al testo, che è imperfetto anche a causa della convulsa discussione della legge di delega, oggetto, per ragioni meramente politiche, di «maxi-emendamenti» approssimativi, nei confronti dei quali poco ha potuto l'opera di coordinamento formale del provvedimento. Lo stesso ministro Bassasini, d'altronde, ebbe in quell'occasione ad esprimersi criticamente nei confronti di alcuni colleghi della sua stessa maggioranza, da lui definiti dilettanti allo sbaraglio.

il Presidente Salvatore BIASCO rinvia quindi il seguito della discussione generale alla seduta da convocarsi per martedì 27 maggio prossimo, avvertendo che al termine avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 10,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B62ª, 0001°)

In apertura di seduta il presidente MANTICA, constatata la presenza del numero legale, ricorda come questa seduta sia stata convocata allo scopo di fare chiarezza su quelle che sono le attuali competenze della commissione, alla luce anche del fatto che soltanto nell'11ª legislatura essa ha potuto funzionare svolgendo audizioni e indagini conoscitive.

La commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria risale alla legge n. 60 del 1976, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. Sono poi seguite la legge n. 433 del 1981 e la legge n. 873 del 1982, le quali hanno ampliato i compiti informatici del Ministro delle Finanze e quindi le relative funzioni di vigilanza della commissione parlamentare per l'anagrafe tributaria.

La tendenza della normativa succedutasi nel tempo appare sufficientemente consolidata e di non difficile lettura. La pubblica amministrazione cioè affida le attività relative alla «realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo» a società private, come si conviene alla natura di compiti che di per sè non hanno carattere pubblico; la pubblica amministrazione tuttavia non dismette la cura degli interessi generali ed a questo fine pone l'obbligo per le società affidatarie del servizio di istituire i centri informativi «nell'ambito e sotto la vigilanza delle direzioni generali» del ministero delle finanze e di svolgere l'attività «secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria». Nella stessa prospettiva si colloca la normativa che prevede una crescente partecipazione pubblica al capitale delle società incaricate della gestione al servizio.

In questo quadro si inserisce l'attività della commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

La piena valorizzazione delle funzioni di vigilanza deve essere ricercata sul piano di un rapporto più stretto e funzionale con l'attività del parlamento nel suo complesso, a partire ovviamente dal livello costituito dalle commissioni permanenti che abbiano competenza nello stesso settore. Ricorda, a questo proposito, come al Senato sia prevista una norma esplicita, art. 134 regolamento del Senato, che consente a tutte le commissioni «di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza di cui facciano parte i senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi vigenti».

Informa di avere avviato contatti con la società affidataria del servizio, la SOGEI, per installare presso la sede della commissione un terminale dell'anagrafe tributaria in modo da mettere in grado i commissari, e attraverso di loro il Parlamento, di seguire il concreto andamento dei lavori in questo importante settore. In questa ottica ritiene che sarà necessario rapportarsi con chi è il garante cui compete la tutela della privacy dei cittadini. Ritiene inoltre che si debba inserire il lavoro di indagine della commissione nel più ampio quadro del sistema europeo, avviando un'apposita ricerca presso i paesi europei per verificare quali sono le metodologie e le procedure da essi seguite in questo importante settore.

Concludendo il senatore MANTICA ricorda ai colleghi come questa sia la 5^a volta che la commissione, dopo il suo insediamento alla presidenza, viene convocata e come si siano manifestate resistenze di ordine politico, ascrivibili in particolare ai gruppi di Rifondazione comunista e del PDS.

D'altra parte certe tendenze della prassi parlamentare, come quella che prevede nelle commissioni con meno di 20 parlamentari la costituzione di uffici di presidenza molto ristretti, non offrono di per sé quelle garanzie a tutela della minoranza, che invece sarebbe utile preconstituire in una materia così delicata, come quella che si riconnette all'espletamento di funzioni di vigilanza del parlamento in campo tributario. I presidenti delle due Camere, da lui informati con apposita lettera, hanno convenuto sull'opportunità di questa seduta, e rimangono in attesa di conoscere il punto di vista della commissione.

Chiede pertanto il parere dei colleghi su questo specifico aspetto dei lavori della commissione.

Il deputato PACE, dolendosi per la circostanza delle assenze che di fatto hanno bloccato l'attività della commissione, impedendole di costituire l'Ufficio di presidenza, ritiene suo dovere dare atto, per correttezza di informazione, che i colleghi facenti parte della commissione finanza della Camera (Pistone, Cambursano, Vannoni) sono in questo momento ancora impegnati, sin dalle 8.30 di questa mattina, in commissione, ove si sta svolgendo un'importante audizione dei rappresentanti delle fondazioni bancarie.

Poichè molti dei componenti di questa commissione sono anche componenti della commissione finanze, sarebbe opportuno concordare la prossima riunione con i presidenti di queste commissioni, Angius e Benvenuto.

Resta però il grave fatto di assenze non giustificate che hanno bloccato l'inizio dei lavori in questa commissione, assenze che non trovano altra spiegazione se non quella di voler congelare un'attività che andrebbe invece accelerata, perchè finalizzata alla lotta all'evasione.

Conclude facendo un'osservazione che riguarda il modo come certa stampa ha informato i lettori delle vicende parlamentari connesse alla commissione anagrafe tributaria. Si riferisce in particolare ad un articolo su l'Unità - giornale che egli ha sempre apprezzato per lo sforzo di obiettività - che però in questa occasione è venuto gravemente meno ai doveri di correttezza, fornendo una versione dei fatti deformata oltre che offensiva nei confronti del presidente Mantica, al quale va tutta la sua solidarietà.

Il senatore VENTUCCI si dice rammaricato che il mancato successo della lottizzazione in favore di un esponente della sinistra comporti di fatto il blocco dell'attività di un organismo parlamentare, in un settore che invece più di altri ha bisogno di essere sottoposto ad una assidua ed approfondita vigilanza, tenuto anche conto delle rare notizie che vengono fornite «con il contagocce» dal ministero delle finanze.

Qualora dovesse proseguire questo atteggiamento sostanzialmente ostruzionistico, invita il presidente a recarsi presso i presidenti dei due rami del Parlamento, invitandoli ad intervenire per sensibilizzare i presidenti dei gruppi parlamentari.

Il presidente MANTICA conclude brevemente ringraziando i colleghi Pace e Ventucci per le parole di convinta adesione ed assicura che prenderà contatto con i presidenti delle commissioni finanze di Camera e Senato al fine di individuare nella prossima settimana uno spazio all'interno del quale convocare una seduta per la elezione dei restanti membri dell'ufficio di presidenza. Qualora quest'ultimo tentativo di mediazione dovesse rivelarsi infruttuoso, egli si ripromette di incontrare i presidenti delle due Camere al fine di definire le iniziative più opportune che valgano a mettere la commissione in condizione di lavorare speditamente.

La seduta termina alla ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio deputato
Carlo PACE

La seduta inizia alle ore 14,10.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R030 000, B30^a, 0002^o)

Il Presidente provvisorio Carlo PACE invita i senatori Tarolli e Figurelli ad assumere la funzione di Segretari provvisori ed indice la votazione per l'elezione del Presidente. Constatata la mancanza del numero legale rinvia ad altra seduta l'elezione del Presidente, nonchè quella dei Vicepresidenti e dei Segretari.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(391) MICELE ed altri: Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche

(435) WILDE e CECCATO: Disciplina per il rilancio del turismo

(1112) COSTA ed altri: Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo

(1655) GAMBINI ed altri: Riforma della legislazione nazionale del turismo

(1882) POLIDORO ed altri: Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro sul turismo:

parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Venerdì 23 maggio 1997, ore 9,30

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.
